



Febbraio 2016

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

sul primo pacchetto di misure della seconda tappa della revisione parziale dell'ordinanza sui medica- menti veterinari (OMVet)

Indice

1) Situazione iniziale	2
2) Procedura d'indagine conoscitiva	3
3) Osservazioni e risultati generali	5
3.1) Ampliamento dello scopo	16
3.2) Convenzione sui medicinali veterinari	17
3.3) Foraggi medicinali e premiscele di medicinali	21
3.4) Modulo ufficiale della ricetta	22
3.5) Obblighi di tenere un registro	23
3.6) Pacchetto di misure 2 (pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici IV)	23
3.7) Sostanze attive della medicina veterinaria e adeguamento al diritto europeo	24
4) Risultati sui singoli articoli	25
5) Allegato 1: Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva con abbreviazioni	66
6) Allegato 2: Elenco dei destinatari interpellati	68

1) Situazione iniziale

L'**ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet)**¹ del 18 agosto 2004 è entrata in vigore il 1° settembre 2004. Si prefigge di:

- garantire un'utilizzazione corretta dei medicinali per uso veterinario (medicamenti veterinari);
- proteggere i consumatori dalla presenza di residui indesiderati di medicinali veterinari nelle derrate alimentari di origine animale;
- garantire un adeguato approvvigionamento con medicinali veterinari di alta qualità, sicuri ed efficaci allo scopo di proteggere la salute degli animali.

L'**OMVet si basa sugli** articoli 5 capoverso 2 lettera b, 42 capoverso 3, 44 e 82 capoverso 2 della legge sugli agenti terapeutici (LATer)² e sull'articolo 9 della legge sulle derrate alimentari (LDerr)³ in vigore. L'obiettivo principale è di proteggere la salute e i consumatori, proprio come le disposizioni sullo scopo della legge sugli agenti terapeutici e della legge sulle derrate alimentari (art. 1 cpv. 1 LATer; art. 1 LDerr).

Al fine di ridurre l'onere amministrativo e di aumentare la responsabilità personale degli agricoltori, **nel 2006** l'Unione Svizzera dei Contadini (USC) aveva chiesto una revisione dell'OMVet. A causa dell'attuazione allora ancora incompleta dell'OMVet a livello cantonale, nel 2007 il Consiglio federale optò solamente per una **revisione puntuale** dell'ordinanza. Le modifiche corrispondenti, entrate in vigore il 1° luglio 2010, riguardano tra i vari aspetti anche l'importazione di medicinali veterinari (Mvet) e l'utilizzazione di medicinali non soggetti a omologazione.

Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'OMVet, l'esecuzione nei Cantoni e da parte del personale specializzato è ampiamente consolidata. Su mandato del Dipartimento federale dell'interno (DFI), nel 2011 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha sottoposto l'ordinanza a una **valutazione formativa**⁴ da parte del Centro di competenza per il public management dell'Università di Berna, allo scopo di valutarne l'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità. Dallo studio, condotto tra ottobre 2011 e luglio 2012, è emerso che fundamentalmente la concezione dell'OMVet non è controversa e che le disposizioni, salvo poche eccezioni, sono considerate adeguate. Risulta tuttavia necessario modificare singoli ambiti, soprattutto nell'esecuzione dell'OMVet. Si sono rilevate lacune e necessità di ottimizzazione in particolare per la funzione di controllo e di sorveglianza di Confederazione, Cantoni e veterinari nei seguenti ambiti:

- produzione di foraggi medicinali (FM) nelle aziende agricole
- prescrizione e somministrazione di FM e premiscele di medicinali (PM)
- funzione di responsabile tecnico (RT)
- funzioni di sorveglianza nell'ambito della convenzione sui medicinali veterinari (convenzione Mvet)
- obbligo di tenere un registro e obbligo di registrazione per i Mvet.

Infine, nell'ordinanza non risulterebbe chiaro che lo sviluppo di resistenze agli antibiotici è percepito come un pericolo per la salute umana e il suo impedimento non figurerebbe tra gli obiettivi dell'OMVet.

Anche il Parlamento ha affrontato il problema della resistenza agli antibiotici. Con la **mozione Heim** «Approccio "one health" per un impiego coerente degli antibiotici nella medicina umana e veterinaria» (12.4052)⁵ del 4 dicembre 2012 il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare una strategia per

¹ RS 812.212.27.

² Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (LATer); RS 812.21.

³ Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr); RS 817.0.

⁴ Valutazione formativa sull'esecuzione dell'ordinanza sui medicinali veterinari, nov. 2012, Centro di competenza per il public management Uni Bern, pubblicazione: <http://www.bag.admin.ch/evaluation/01759/02074/11995/index.html?lang=fr>

⁵ http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20124052

combattere la resistenza agli antibiotici, in particolare di adottare provvedimenti per ridurre in modo documentabile l'impiego di antibiotici nella medicina veterinaria. Sotto questo aspetto la revisione parziale è in sintonia con altri due progetti principali della Confederazione sul tema delle «resistenze agli antibiotici»: la **Strategia sanità 2020**⁶ del Consiglio federale e gli obiettivi del **programma nazionale sulle resistenze agli antibiotici**⁷.

Dai risultati della valutazione dalla mozione Heim emerge la necessità di **rivedere alcune disposizioni** dell'OMVet, tramite una **revisione parziale** suddivisa in due tappe, la cui seconda è suddivisa a sua volta in due pacchetti di misure.

Con la **prima tappa**, già entrata in vigore il 1° luglio 2013, si è adeguata la ripartizione delle competenze tra l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Da allora la competenza di Swissmedic si concentra sull'omologazione e sulla sorveglianza del mercato dei Mvet, mentre l'USAV è responsabile della sicurezza di utilizzo nel settore dei Mvet.

Con la presente **seconda tappa** della revisione parziale sono riprese nell'OMVet altre proposte di modifica suggerite dalla valutazione e dai riscontri degli Uffici federali e dei veterinari cantonali. Dagli accertamenti preliminari è emerso che per determinate modifiche sono necessarie ulteriori basi legali nella legge sugli agenti terapeutici (LATER), da istituire nel quadro della revisione della legge sugli agenti terapeutici attualmente in corso⁸. Dato che probabilmente la nuova LATER entrerà in vigore nel 2017, la seconda tappa della revisione parziale dell'OMVet si articolerà in due pacchetti di misure: nel quadro del presente **pacchetto di misure 1** si apporteranno le modifiche dell'OMVet che si fondano sulle attuali basi della LATER. Tali modifiche prevedono un'ottimizzazione dell'utilizzazione corretta dei Mvet allo scopo di evitare la presenza di residui indesiderati di medicinali veterinari nelle derrate alimentari di origine animale e di minimizzare le resistenze agli antibiotici. Inoltre, con questo primo pacchetto di misure, si intende rafforzare l'esecuzione ed eliminare singole discrepanze rispetto alla legislazione europea.

Tutte le proposte di modifica che invece necessitano di un'ulteriore base nella LATER possono essere attuate solo nell'ambito del pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici IV relativo alla revisione della LATER attualmente in corso (**pacchetto di misure 2**).

2) Procedura d'indagine conoscitiva

L'indagine conoscitiva è stata aperta il 22 dicembre 2014 dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) e si è conclusa il 23 marzo 2015.

Oltre alla revisione parziale dell'OMVet, il progetto sottoposto a indagine conoscitiva comprendeva la revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicinali (OPuM; adempimento della mozione Eder 3.3393⁹ «Ammettere l'omologazione di Swissmedic come elemento della pubblicità») e un elenco comune dei destinatari. I risultati della consultazione sull'OPuM sono riassunti in un rapporto separato. Visto che i formulari di valutazione di entrambe le ordinanze si trovavano sullo stesso documento, nella tabella relativa all'OMVet inclusa nei pareri sull'OPuM a volte non sono state inserite osservazioni/annotazioni o non è stato registrato alcun dato.

Non si è tenuto conto dei pareri pervenuti senza registrazioni nella tabella relativa all'OMVet.

⁶ <http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=it>

⁷ <http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/14226/index.html?lang=it>

⁸ http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20120080

⁹ http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133393

I pareri nella cui tabella relativa all'OMVet non erano state registrate osservazioni/annotazioni sono stati riportati in modo corrispondente nel rapporto.

L'indagine conoscitiva è stata condotta elettronicamente. Tutti i documenti sono stati pubblicati sul sito Internet della Cancelleria federale e dell'UFSP.

Sono stati interpellati direttamente tutti i Cantoni e il Principato del Liechtenstein, 12 partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 8 associazioni mantello nazionali dell'economia e 87 altre organizzazioni. L'elenco dei destinatari è riportato nell'allegato 2. Nel complesso sono pervenuti 95 pareri sull'OMVet. L'elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva (con le rispettive abbreviazioni) è contenuto nell'allegato 1

Le seguenti tabelle illustrano una statistica del numero dei pareri pervenuti.

Categoria	Accolti	Pareri accolti	Pareri spontanei	Totale pareri
Cantoni e Principato del Liechtenstein (incl. GDS, CDEP..)	32	27	0	27
Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	12	2	0	2
Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna	3	2	0	2
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	2	0	2
Organizzazioni e cerchie interessate	87	39	27	66
Total	142	72	27	99

	Numero	Destinatari
Totale dei destinatari interpellati	142	
Totale delle risposte concernenti l'OMVet	95	
Nessuna osservazione in merito alla proposta	8	-Vereinigung Schweizerischer Fischzüchter (Association des Pisciculteurs Suisses) -pharmalog -Schweizerische Staatsanwältkonferenz -GRIP Groupement Romand de l'Industrie Pharmaceutique -Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) -Verband Zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz -L'Association suisse des droguistes (ASD) -Verband der Schweizerischen Versandapotheken

3) Osservazioni e risultati generali

(Le abbreviazioni dei partecipanti all'indagine conoscitiva sono indicate nell'allegato 1.)

Mvet=medicamenti veterinari

mws condivide gli obiettivi della revisione e le soluzioni proposte, senza prendere posizione su punti specifici.

Dopo aver esaminato le proposte di revisione parziale dell'OMVet, **KAV** è giunta alla conclusione che le modifiche previste favoriscono la salute animale e proteggono le consumatrici e i consumatori, di conseguenza le accoglie senza correzioni e/o proposte di modifica.

Pur riconoscendo l'indiscussa importanza del progetto, **SSV** deplora di non poter partecipare all'indagine conoscitiva per mancanza di risorse.

SVS e **SVKH** rinunciano a esprimere un parere sull'OMVet (senza motivazione).

APS/VSF, **GRIP**, **VSVA**, **SGV**, **SDV**, **VZFS** e **Pharmalog** non hanno osservazioni particolari sul progetto.

SSK riconosce la necessità di una regolamentazione, ma rinuncia a esprimersi sui contenuti poiché il settore dei medicinali esula dai suoi principali campi di attività.

CP sottoscrive in generale l'obiettivo di prevenire lo sviluppo di resistenze agli antibiotici e di modificare in questo senso l'attuale ordinanza. Formulerà però un parere più circostanziato nell'ambito della consultazione sulla strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici.

FMH concorda sulla revisione dell'ordinanza. Ritiene che la revisione parziale presenti dei miglioramenti e condivide gli obiettivi perseguiti a livello di esecuzione. In particolare sottolinea l'importanza decisiva conferita al tema generale della resistenza agli antibiotici attraverso l'approccio «one-health», ossia la collaborazione tra medicina umana e veterinaria. Il problema delle crescenti resistenze agli antibiotici colpisce in ugual misura la medicina umana e quella veterinaria e può essere risolto solo in modo congiunto e interdisciplinare. FMH si dice favorevole a un tale impegno interdisciplinare, che deve coinvolgere nel processo anche la popolazione e le autorità, e ritiene garantita la coerenza con la Strategia 2020 del Consiglio federale.

Per **svph** è indispensabile adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire lo sviluppo di resistenze agli antibiotici e modificare di conseguenza l'attuale ordinanza.

pharmaSuisse accoglie con favore le misure volte a evitare un'eccessiva prescrizione di antibiotici. In particolare è preoccupata per l'impiego degli antibiotici nell'agricoltura. A suo parere dovrebbe essere vietato l'uso di antibiotici nella lotta contro le fitopatologie, come per esempio la necrosi batterica. Il loro impiego negli animali da reddito, destinati alla produzione alimentare, deve essere limitato al minimo indispensabile e i termini d'attesa prima della macellazione devono essere sottoposti a controlli severi. Anche le farmacie vendono medicinali a uso veterinario, ma ricevono solo pochissime ricette per medicinali soggetti a obbligo di prescrizione. Questo mercato è coperto quasi esclusivamente dai veterinari, che dispensano loro stessi il medicinale (autodispensazione) e di solito non rilasciano una ricetta. I farmacisti possono dispensare medicinali soggetti a obbligo di prescrizione anche senza ricetta medica solo in casi eccezionali e motivati. Per questo motivo le misure dovrebbero essere rivolte in primo luogo ai veterinari che prescrivono e dispensano la maggior parte di tali medicinali. Secondo pharmaSuisse, la dispensazione di antibiotici da parte dei veterinari pone incentivi sbagliati e solleva la questione se non sia necessario un obbligo di prescrizione.

Vetsuisse ZH considera molti positivi i seguenti elementi: l'abolizione della separazione dei compiti tra RT e veterinario dell'effettivo, la chiara definizione delle competenze del veterinario dell'effettivo riguardo ai medicinali veterinari, la prescrizione e la dispensazione di premiscele di medicinali solo da parte di veterinari con formazione supplementare di RT, la dichiarazione dell'avvenuta stipulazione di una convenzione Mvet al servizio veterinario cantonale (art. 10, cpv. 5) e la possibilità di concludere convenzioni Mvet distinte con specialisti (art. 10, cpv. 3).

Vetsuisse BE è molto favorevole alla modifica dell'ordinanza perché tiene conto di diversi rapporti, incluso Efsa (30 gennaio 2015)¹⁰ e StAr.

GST e VSP apprezzano che la revisione dell'OMVet rafforzi il ruolo dei veterinari (soprattutto nella medicina degli animali da reddito e in quella equina), con la loro solida formazione di base e il loro perfezionamento, e che sostenga gli sforzi volti a ridurre le resistenze agli antibiotici. Segnalano tuttavia che bisogna mettere sul piatto della bilancia da un lato l'efficacia e l'efficienza di un progetto di legge e dall'altro l'onere amministrativo supplementare che esso causa a tutti gli attori e che per lo più è correlato negativamente con l'osservazione e la cura dell'effettivo degli animali. Occorre pertanto osservare la proporzionalità tra onere amministrativo ed efficacia dell'impiego dei medicinali nonché le resistenze agli antibiotici. Va evitata un'eccessiva regolamentazione. Il veterinario non può assumere l'intera responsabilità e dover rispondere per l'impiego dei Mvet. Deve però, come ha fatto finora, fornire chiare istruzioni per l'uso e assumere l'obbligo di vigilanza. GST e VSP evidenziano inoltre che nel capitolo 1.2.1 del rapporto esplicativo manca l'indicazione delle fonti per corroborare la tesi che le infezioni degli animali hanno sempre più spesso un esito letale.

GST si aspetta dei meccanismi di compensazione (p. es. nell'ambito di StAR) per evitare un aumento dei prezzi della produzione interna dovuto a disposizioni più restrittive. Non bisogna favorire o rendere più attrattive le importazioni di derrate alimentari. I produttori che hanno scorte di Mvet secondo l'OMVet devono presentare un attestato di competenze per l'utilizzazione corretta. GST propone in questo contesto di creare delle basi legali efficaci e costruttive per i piccoli effettivi.

AG fa notare che il Consiglio federale ha commissionato solo più tardi l'elaborazione di una strategia di ampio raggio per la lotta contro le resistenze agli antibiotici e il progetto di rapporto sulla strategia è disponibile dal dicembre 2014. Secondo AG, la prevista revisione dell'OMVet anticipa alcuni aspetti della nuova strategia o di un nuovo approccio nei confronti dell'uso degli antibiotici nella medicina veterinaria, cosa che provoca un onere supplementare senza escludere che, dopo l'applicazione della suddetta strategia (revisione LATer e relative ordinanze) non si debbano modificare di nuovo le disposizioni previste (p. es. restrizioni alla dispensazione di certi antibiotici). Secondo AG, ciò provocherà incertezza tra i veterinari e gli ambienti dell'agricoltura.

Bell Schweiz AG, SVGK e SGP ritengono opportuno e indispensabile che la OMVet sia sottoposta a una moderata revisione soprattutto alla luce del dibattito sui germi resistenti. D'altro canto evidenziano che in particolare nel settore dei volatili, che attualmente dispone quasi esclusivamente di «antibiotici da scorta» ammessi secondo l'allegato 5, non è possibile in virtù di un «divieto generale di dispensazione per la scorta» rinunciare a queste sostanze terapeutiche importanti per i volatili. La dispensazione di antibiotici avviene sulla base di una diagnosi veterinaria e vale per l'intera indicazione. Un divieto di dispensazione di antibiotici di scorta avrebbe effetti nefasti per il settore avicolo e potrebbe pregiudicare la protezione degli animali, perché non permetterebbe più di assicurare una cura appropriata con mezzi efficaci. Un tale divieto aumenterebbe inoltre il rischio dei germi resistenti - invece di diminuirlo - perché nella terapia iniziale verrebbe spesso utilizzato un preparato alternativo poco efficace, che comprometterebbe il successo della terapia e dovrebbe essere poi sostituito con un altro medicinale, provocando un maggiore rischio di selezione di germi resistenti agli antibiotici. Bell Schweiz AG, SVGK e SGP rimandano infine al parere della GST, che appoggiano appieno.

FRC, quale associazione che informa i consumatori e difende i loro interessi, ha partecipato all'elaborazione della strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici (StAR). Approva la linea seguita

¹⁰ <http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4006>

dalla revisione dell'ordinanza sui medicinali veterinari, che collima perfettamente con quella del progetto StAR allo scopo di limitare l'uso degli antibiotici al trattamento delle malattie, informare meglio gli utenti, chiarire le responsabilità e creare una migliore base di dati per valutare la situazione e intervenire in modo adeguato.

Attraverso le sue analisi dei batteri resistenti riscontrati nella carne dei volatili, FRC ha dimostrato che questi prodotti contengono troppo spesso dei germi resistenti quando arrivano ai consumatori. Per impedire lo sviluppo di germi resistenti a livello di allevamento, FRC chiede che la revisione dell'ordinanza includa i seguenti provvedimenti:

- sopprimere ogni incentivo finanziario alla prescrizione o all'impiego di antibiotici e sostituirli con incentivi alla prevenzione delle malattie e a metodi di cura alternativi,
- consentire l'uso degli antibiotici critici solo come ultima ratio, oltre a ritirarli dalle scorte tenute dalle aziende agricole;
- perfezionare al massimo la base di dati al fine di poter agire in modo efficace e opportuno.

Le derrate alimentari e la loro produzione sono argomenti che toccano da vicino i consumatori svizzeri, loro principali destinatari. FRC chiede pertanto che siano accolte tutte le sue richieste di modifica del progetto di ordinanza.

RS GST SG,AR,AI sottolinea che la revisione prevista non elimina l'errore di fondo contenuto nel sistema dell'OMVet: il veterinario che prescrive/dispensa è tenuto ad autocontrollarsi con le verifiche contemplate dalla convenzione Mvet. L'intera responsabilità per l'impiego dei medicinali ricade quasi esclusivamente sul veterinario, mentre è necessario un intenso coinvolgimento degli utenti (agricoltori, allevatori di animali da reddito), accompagnato anche da una formazione aggiuntiva.

Una documentazione elettronica esauriente e trasparente sul consumo di antibiotici a tutti i livelli permetterebbe di individuare in modo mirato le aziende con un impiego eccessivo e di sottoporle a verifiche. La sezione regionale appoggia appieno l'auspicata riduzione del consumo di antibiotici.

Quale operatore leader nell'inseminazione artificiale dei bovini, **Swissgenetics** è consapevole dell'importanza dell'impiego di medicinali veterinari - e in primis degli antibiotici - e concorda in linea di massima con le modifiche previste. Fa notare tuttavia che ai fini dell'applicazione sarà importante promuovere questa consapevolezza in modo duraturo anche tra i detentori di animali. Poiché la presente revisione dell'OMVet limita la dispensazione di medicinali veterinari di scorta, sarà necessario condurre un'intensa campagna d'informazione tra i detentori di animali. Per ridurre l'impiego di antibiotici nella medicina degli animali da reddito occorre un approccio olistico, che esamini con spirito critico soprattutto la tenuta e il trasporto degli animali.

ZT sottolinea che le modifiche dell'OMVet non sono sufficienti per lottare contro l'impiego eccessivo di antibiotici. Per il resto, ZT appoggia la posizione di STS.

SZ approva le proposte di modifica dell'OMVet. Il loro scopo è di favorire la perfetta igiene delle derrate alimentari di origine animale, la loro sicurezza sanitaria e l'assenza di sostanze nocive estranee. Al contempo le nuove disposizioni potranno ridurre lo sviluppo di resistenze agli antibiotici. SZ ritiene opportuno che in futuro l'impiego di medicinali veterinari sia limitato allo stretto indispensabile e sia anche controllato. SZ sostiene altresì le previste restrizioni dell'uso di antibiotici. Per assicurare il rispetto della strategia contro le resistenze agli antibiotici (StAR) sono indispensabili delle misure che disciplinino l'impiego degli antibiotici nelle tenute di animali.

Sebbene nel rapporto esplicativo si legga che la prevista revisione non comporta un eccessivo onere supplementare per i Cantoni, per i veterinari e anche per i detentori di animali, SZ chiede che siano concessi termini adeguati per l'applicazione.

SGBV, ZBB, SRP, Suisseporcs, SBV, VTL, Swiss Beef CH, SKMV, SZV, LOBAG, LBV, CVA, Gallo Suisse e swissherdbook concordano con l'obiettivo della presente revisione parziale dell'OMVet, ovvero di ridurre l'insorgere e la diffusione di resistenze agli antibiotici nell'allevamento e nella cura veterinaria degli animali. e sostengono l'ampliamento dello scopo dell'OMVet per un consumo moderato di antibiotici.

Anche **SMP** condivide gli obiettivi di utilizzazione corretta degli antibiotici e di riduzione delle resistenze agli antibiotici nella tenuta degli animali da reddito.

Micarna SA evidenzia che nel contesto della problematica delle resistenze agli antibiotici è importante adottare misure a tutti i livelli e quindi anche modificare la presente ordinanza per un uso corretto dei medicinali veterinari.

SRP, Suisseporcs, SBV, VTL, Swiss Beef CH, SKMV, SZV, LOBAG, LBV, Gallo Suisse e swissherdbook obiettano tuttavia che le presenti modifiche riguardano esclusivamente l'allevamento di animali da reddito ed escludono la tenuta e la cura degli animali domestici. Chiedono pertanto che le misure per un uso moderato degli antibiotici critici siano estese anche alla tenuta e alla cura degli animali domestici (secondo la definizione dell'art. 3 dell'OMVet).

SRP, Suisseporcs, SBV, Swiss Beef CH, SKMV, VTL, SZV, LOBAG, LBV, Gallo Suisse e swissherdbook segnalano inoltre che il progetto di revisione non tiene conto di un aspetto importante ed è troppo focalizzato sulla riduzione quantitativa. In particolare i foraggi medicinali (FM) e le premiscele di medicinali (PM) sono sottoposti a disposizioni estremamente dettagliate, che potrebbero rivelarsi controproducenti per il problema della resistenza: nelle PM e quindi anche nei FM vengono usati oggi degli agenti antimicrobici di vecchia data e poco critici. Questi vecchi agenti sono tuttora efficaci. Bisogna quindi chiedersi se le restrizioni o gli ostacoli burocratici al loro impiego contribuiscano davvero a risolvere il problema della resistenza oppure non producano l'effetto contrario. L'attuale ordinanza sui medicinali veterinari ha introdotto una notevole riduzione dei quantitativi di antibiotici utilizzati, eppure la situazione relativa alle resistenze è addirittura peggiorata.

Anche l'**UDC** appoggia l'obiettivo fondamentale della revisione, ovvero la lotta alle resistenze agli antibiotici, ma a condizione che l'ordinanza sui medicinali veterinari non comporti un inutile onere burocratico e regolatorio e non si limiti a una semplice riduzione dei quantitativi. Anche l'UDC avverte che una tale misura potrebbe avere addirittura effetti negativi sull'obiettivo generale di riduzione delle resistenze agli antibiotici.

VdU, GR, TG, UR, BL, AI, AR, ZG, SG, OW, NW, SH, NE, VSKT e VSKT Regio Centro approvano in linea di massima i contenuti della revisione, perché colmano (SH: in parte) le lacune ben note (ZG: già da tempo) e fastidiose/onerose della legislazione MVet e quindi contribuiscono a una migliore applicazione futura dell'ordinanza.

Per **VSKT**, però, i valori prioritari - ai sensi di una «conditio sine qua non» - sono i requisiti di perfezionamento e aggiornamento per i detentori di animali e altre cerchie interessate, una chiara definizione delle interfacce con il veterinario coinvolto e una precisazione delle responsabilità.

SO condivide appieno la presente modifica dell'ordinanza (a prescindere da alcune proposte di modifica). Secondo SO, i contenuti dell'OMVet sono incontestati in linea di principio, ma richiedono alcune modifiche e miglioramenti per garantire un'esecuzione efficace. Anche per quanto riguarda le diverse misure previste a vari livelli per prevenire le resistenze agli antibiotici, la revisione dell'ordinanza costituisce un'importante iniziativa nell'ambito della suddetta problematica. SO ritiene indispensabile rafforzare e appoggiare i veterinari nell'esecuzione affinché possano assumere appieno la loro responsabilità per la protezione della salute (obiettivo primario dell'OMVet) in particolare riguardo all'utilizzazione di medicinali (ottimizzazione dell'impiego corretto dei MVet) e svolgere il loro ruolo nell'affrontare la difficoltà di conciliare le richieste dei clienti e l'uso responsabile dei medicinali. A questo scopo è necessario anche un perfezionamento regolare e mirato di tutti gli attori. Le disposizioni di esecuzione devono essere chiare e inequivocabili, per consentire attraverso un approccio uniforme di individuare eventuali lacune nell'applicazione dell'ordinanza. In fin dei conti, l'obiettivo è di raggiungere un'effettiva riduzione dell'uso di antibiotici.

L'attività veterinaria nell'azienda agricola è in costante mutamento: da curativa diventa preventiva, da terapia di singoli o di gruppi diventa assistenza dell'intero effettivo. Anche l'immagine del veterinario sta cambiando. SO, nel suo ruolo di autorità esecutiva, ha notato che l'agricoltura non si è ancora resa conto di questo processo e delle sue conseguenze. Gli incentivi alla terapia farmacologica degli animali da reddito devono essere urgentemente sostituiti con incentivi all'assistenza dell'effettivo. Questa consapevolezza deve essere il filo conduttore nello sviluppo della legislazione in materia di medicinali.

Anche **LU** e **BE** approvano espressamente (LU) o fondamentalmente (BE) l'indirizzo della seconda tappa della revisione parziale dell'OMVet, il cui obiettivo principale è di colmare le lacune riscontrate durante la valutazione e promuovere l'utilizzazione corretta dei medicinali veterinari (soprattutto nel campo degli antibiotici critici). Per i due Cantoni non vi sono tuttavia sufficienti garanzie che gli obiettivi vengano effettivamente raggiunti e chiedono pertanto che le modifiche siano orientate in modo coerente agli obiettivi e siano sottoposte a una verifica di efficacia ed efficienza. Chiedono inoltre di riesaminare l'ordinanza per accertare eventuali semplificazioni amministrative e sgravi per le aziende agricole e le autorità esecutive.

GL ritiene che la revisione dell'attuale OMVet fosse necessaria già da tempo e che la strategia scelta vada nella direzione giusta.

Anche **GDK** è del parere che la presente revisione meriti in generale di essere sostenuta. Lo stesso vale per **FR**, che si dice generalmente d'accordo sulle modifiche apportate.

BS approva addirittura senza riserve la revisione parziale dell'OMVet e ritiene che sia indispensabile rispondere al problema urgente dello sviluppo delle resistenze agli antibiotici con un rafforzamento delle disposizioni sull'utilizzazione di MVet e il loro registro nonché le competenze professionali dei veterinari (veterinari aziendali, RT). Particolarmente importante e utile è giudicata l'introduzione dell'allegato 5 OMVet per determinate sostanze attive antimicrobiche e il divieto dell'impiego di fenilbutazone su equini destinati alla produzione di derrate alimentari.

Anche **GE**, **NE**, **VS** e **VD** accolgono con favore la revisione e in particolare tutte le nuove prescrizioni volte ad assicurare un uso oculato e moderato degli antibiotici. **NE** segnala in particolare che le proposte di modifica dell'OMVet costituiscono un primo passo nella lotta contro le resistenze agli antibiotici, ma che dovranno esser prese altre misure alla conclusione del rapporto StAR (anch'esso attualmente in fase di consultazione). **GE** e **VS** condividono in particolare l'esigenza di una formazione supplementare dei veterinari sull'uso degli antibiotici.

VS e **JU** appoggiano il presente progetto di revisione dell'OMVet, che ha principalmente lo scopo di ottimizzare l'esecuzione, favorire l'utilizzazione corretta dei medicinali veterinari ed eliminare certe divergenze rispetto al diritto europeo. **VS** sottolinea in particolare la volontà di prendere delle misure per prevenire le resistenze agli antibiotici a favore della salute in primo luogo dell'uomo e in secondo degli animali. **JU** è del parere che questa revisione parziale si inserisca perfettamente negli obiettivi della Confederazione definiti nella «Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici» (StAR) e sostiene particolarmente gli aspetti che consentiranno una migliore sorveglianza dell'utilizzazione, grazie alla prescrizione elettronica e alla banca dati nazionale, nonché le modifiche che apportano precisazioni e semplificazioni sui responsabili tecnici e le convenzioni MVet.

Anche il **FIBL** concorda sull'indirizzo della nuova OMVet, che si prefigge un impiego responsabile degli antibiotici. Segnala tuttavia che l'obiettivo a medio termine non deve essere solo di ridurre l'uso degli antibiotici negli animali da reddito ma anche il ricorso ad altri medicinali, come per esempio agli ormoni. FIBL condivide appieno che gli antibiotici critici siano disciplinati separatamente, ma preferirebbe una norma più severa.

Anche **TAPfEgg** vorrebbe regole molto più severe per la dispensazione di medicinali antimicrobici e ritiene che eventualmente sarebbero utili dei controlli inopinati dell'ufficio veterinario, anche se i medicinali veterinari illegali sono di solito immagazzinati in modo tale che l'organo di controllo non può scoprirli.

Anche **Bio Suisse** approva in generale le modifiche proposte, in particolare quando appoggiano la strategia contro le resistenze agli antibiotici e permettono di ridurre l'impiego di antibiotici. Il fatto che gli antibiotici critici siano disciplinati separatamente trova il pieno sostegno di Bio Suisse, che vorrebbe tuttavia un inasprimento delle norme, affinché a lungo termine sia di nuovo possibile soddisfare le elevate e legittime attese dei consumatori nei confronti dei prodotti svizzeri. Bio Suisse ricorda che altri paesi europei hanno reagito in modo più tempestivo e severo alla sfida delle resistenze agli antibiotici.

NW, **BL**, **VSKT**, **VSKT Regio Centro**, **SG**, **VdU**, **GR**, **UR**, **OW**, **AI**, **AR**, **ZG**, **ZH**, **NE** e **TG** apprezzano in particolare che le proposte sul tappeto siano frutto di una valutazione dettagliata tra gli ambienti interessati. Da questa analisi è emersa la necessità di una revisione soprattutto sugli aspetti dell'esecuzione

che riguardano la produzione e la prescrizione di foraggi medicinali, la funzione degli RT e le convenzioni Mvet. **ZH** ritiene tuttavia che il presente progetto non contenga tutte le modifiche necessarie.

Anche **JU** e **VS** deplorano che dalla valutazione realizzata dal Kompetenzzentrum für Public Management, citata nel rapporto esplicativo, emerga solo la funzione lacunosa di controllo e sorveglianza della Confederazione, dei Cantoni e dei veterinari. In effetti, al momento dell'inchiesta, diverse istanze interpellate avevano avanzato delle domande di semplificazione per la documentazione da presentare (segnatamente giornale dei trattamenti e istruzioni per l'uso). **JU** costata con rammarico che la revisione non apporta alcuna semplificazione, soprattutto nel carico amministrativo dei servizi veterinari, dei veterinari praticanti e degli allevatori, e chiede che non vengano trasferiti ulteriori compiti amministrativi agli agricoltori.

Anche **LU** chiede di vagliare la possibilità di semplificazioni amministrative e sgravi per le aziende agricole e le autorità esecutive.

AG ricorda che l'obiettivo prioritario di una norma sostenibile nel campo dei medicinali veterinari è di ripristinare la salute degli animali quando è pregiudicata. A questo proposito occorre osservare che gli animali da reddito sono destinati al consumo alimentare e che quindi è in gioco anche la salute dell'essere umano. È soprattutto importante considerare in questo contesto la problematica dei residui dei medicinali e dell'impiego di antibiotici (sviluppo di resistenze!). Finora non è stata compiuta una vera analisi degli effetti delle disposizioni dell'OMVet, entrata in vigore nel 2004. La valutazione formativa dell'UFSP degli anni 2011/2012 non può sostituire una tale analisi né è convincente. Si creano nuove norme senza prima compiere un'analisi approfondita sulla possibilità di ottenere effetti positivi in termini di riduzione del rischio di resistenze. Il carico amministrativo delle autorità esecutive e i costi per i veterinari aumenteranno, mentre è dubbio che gli obiettivi auspicati (utilizzazione corretta e accurata di antibiotici) vengano effettivamente raggiunti. **AG** deplora che almeno alcune delle proposte provocheranno un'esecuzione formale ed eccessiva e si aspetta che le proposte vengano corrette di conseguenza.

VD fa notare che, sebbene la valutazione formativa condotta dall'Università di Berna su incarico dell'Ufficio federale della sanità pubblica sia giunta alla conclusione che il sistema di documentazione previsto dall'OMVet permette un controllo dei flussi delle merci, esso rappresenta un onere amministrativo complesso e ridondante per i destinatari delle prescrizioni.

Secondo **LU, UR, OW, TG, GR, AR, SO, NE, SG, VSKT, VSKT Regio Centro** e **VdU** è oggettivamente inopportuno (**GR**: oggettivamente ingiustificato / **SO**: estraneo al sistema e un ostacolo per il superamento di tutte le sfide / per **SG** addirittura deleterio) che **l'autorità competente per le revisioni dell'OMVet non sia l'USAV**, bensì una divisione dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Propongono o chiedono di riflettere sull'attuale suddivisione delle competenze tra USAV e UFSP nell'ambito Mvet, perché già oggi l'USAV è incaricato di diversi compiti riguardanti l'utilizzazione di medicinali veterinari e la sorveglianza dello sviluppo di resistenze agli antibiotici, tanto più che i processi di controllo sono strettamente legati alla salute animale e alla protezione degli effettivi di animali da reddito. Nell'ottica dei servizi veterinari cantonali e nell'interesse dell'ottimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia, i servizi federali sono pregati di avviare questo cambiamento e di trasferire all'USAV le competenze in campo Mvet (inclusa la legislazione). Per **TG** sarebbe auspicabile uno stretto coinvolgimento dell'USAV, che potrebbe anche assumere la funzione di capofila. **SO** ricorda che per i veterinari cantonali incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza è l'USAV l'interlocutore diretto, affidabile e competente nelle questioni «zootecniche» dell'ordinanza.

Secondo **GDK** è necessario chiarire i rapporti tra UFSP e USAV comprese le rispettive competenze. Anche **GDK** non vede perché l'UFSP sia responsabile delle revisioni e l'USAV dell'applicazione.

BE constata che la prima tappa della revisione, entrata in vigore il 1° luglio 2013 non è ancora stata pienamente applicata dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e non si spiega perché la funzione di capofila per la revisione parziale dell'OMVet rimanga affidata all'UFSP, anche se dal 1° luglio 2013 è l'USAV responsabile della sicurezza dell'impiego dei medicinali veterinari. Secondo **BE** questa suddivisione delle competenze causa interfacce inutili e richiede onerosi processi di armonizzazione. Di conseguenza il Consiglio di Stato del Cantone di Berna chiede ai servizi federali competenti di compiere i passi necessari affinché l'USAV possa in futuro adempiere in modo esauriente ai suoi compiti nel campo della sicurezza dell'impiego dei medicinali veterinari (Mvet).

AR, SG e TG ricordano che sull'OMVet esistono innumerevoli **promemoria**, che sono molto voluminosi e in parte hanno una struttura poco chiara (il promemoria 3 sugli art. 4 e 5 contiene per esempio una definizione di «terapia di gruppo per via orale», che è però citata solo all'art. 16). **AR, SG e TG** chiedono che nell'ambito di questa o di una prossima revisione si verifichi quali contenuti debbano essere ripresi nell'ordinanza oppure in una **direttiva tecnica**.

JU evidenzia che lo scopo è di fornire le basi legali necessarie alle autorità esecutive e a tutti gli attori implicati nel processo e chiede pertanto all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria di elaborare delle direttive tecniche dettagliate relative all'esecuzione.

Riguardo all'**obbligo di accreditamento per tutti organi di controllo**, **SG e TG** segnalano che nella LATer manca la relativa base giuridica, mentre l'OMVet contiene una regolamentazione eccessiva perché estende tale obbligo anche agli ispettorati cantonali. Secondo i due Cantoni, le prescrizioni in materia di formazione e perfezionamento degli organi di controllo veterinario, come contenute nell'ordinanza sulla formazione nel settore veterinario, sono sufficienti a garantire la qualità degli organi di controllo pubblici. Propongono pertanto che, analogamente alla legislazione sulla protezione degli animali e quella sulle derrate alimentari, l'obbligo di accreditamento sia applicato solo quando la funzione di controllo viene delegata a un'organizzazione di diritto privato. Di conseguenza chiedono di stralciare l'art. 34 cpv. 1 e di modificare il cpv. 2 specificando che la formazione degli organi di controllo debba avvenire secondo l'ordinanza sulla formazione nel settore veterinario.

LU chiede (seppure non sia oggetto dell'attuale revisione) che si verifichi se negli **articoli da 25 a 27** il termine «dispensare» sia sufficientemente preciso oppure se debba essere sostituito da «prescrivere, dispensare o utilizzare».

SG, BL, BE, LU, NW, OW, GR, TG, AI, AR, VSKT, VSKT Regio Centro, GDK, VdU, ZH e UR constata che le competenze e la responsabilità del veterinario nei confronti del detentore di animali, come stabilite in diversi articoli sotto forma di autorizzazione a impartire istruzioni (art. 10, 20 OMVet) rappresentano un elemento centrale nel concetto di un'utilizzazione moderata e accurata dei medicinali veterinari negli effettivi di animali da reddito. Tuttavia, le parti interessate non sono sempre consapevoli dell'importanza e delle conseguenze del mancato rilascio o rispetto delle istruzioni. L'ordinanza deve quindi precisare e definire in cosa consiste l'autorizzazione a impartire istruzioni, quali sono i suoi limiti e come deve essere attuata in pratica (TG: definire il contenuto e l'entità del concetto / LU: le conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni sono poco chiare e l'autorizzazione a impartire istruzioni non è disciplinata in modo sufficientemente preciso). L'obiettivo deve essere di assicurare la massima sicurezza giuridica per tutte le parti interessate e rendere così più efficace l'esecuzione. I suddetti partecipanti chiedono pertanto maggiori precisazioni sotto forma di direttive tecniche o ulteriori allegati. A questo proposito **ZH** ritiene importante un complemento dell'art. 22 OMVet e chiede che si esamini se ciò sia possibile già nell'ambito della presente revisione.

JU ritiene che gli articoli riguardanti la competenza e la responsabilità del veterinario a impartire istruzioni (art. 10 e 20) siano un elemento nuovo ed essenziale nella strategia finalizzata a ridurre le resistenze agli antibiotici. Anche **JU** obietta tuttavia che le conseguenze e il significato di questa responsabilità o «autorizzazione» sono imprecise e devono essere specificate.

SRP, SBV, VTL, Swiss Beef CH, SKMV, swissherdbook, SZV, LOBAG, LBV e Suisseporcs richiamano all'attenzione gli **aspetti della protezione degli animali**, cioè alleviare o evitare la sofferenza degli animali in seguito a malattie.

ZT ritiene imperativo che la revisione dell'OMVet sia accompagnata anche da miglioramenti dal punto di vista del benessere degli animali e ricorda che, al posto delle fabbriche di animali e degli allevamenti di massa, bisognerebbe puntare su sistemi di stabulazione rispettosi degli animali con possibilità di uscita all'aperto e razze robuste, poiché queste misure contribuiscono in modo determinante a ridurre l'uso di antibiotici. **STS e ZT concordano fundamentalmente con gli obiettivi e l'indirizzo della revisione** (**ZT** appoggia il parere di **STS**), ritengono tuttavia che l'applicazione di queste disposizioni supplementari sia molto onerosa e provochi un rincaro della produzione (agricoltori, veterinari, autorità, consumatori).

Le nuove disposizioni potranno dare i frutti sperati a livello di benessere/salute degli animali e riduzione dell'impiego di antibiotici solo se saranno affrontati con determinazione i seguenti punti:

1. La raccolta e la registrazione dei dati sono fine a se stesse se i dati non sono rilevati «il più possibile vicino all'animale» (cioè la quantità applicata per ogni animale e non la quantità dispensata dal veterinario). Oltre alla quantità, al tipo ecc. di medicamento impiegato devono essere pertanto indicati anche altri criteri come parametri produttivi, mortalità, ecc. – e: la raccolta e la registrazione dei dati hanno senso solo se questi dati vengono raccolti e valutati da un servizio centralizzato e resi accessibili al pubblico. Questi dati devono essere utilizzati per il monitoraggio e l'adozione di strategie e misure (sistema di feedback), altrimenti non servono a nulla.

2. I veterinari sono professionisti del settore sanitario. Dopo che gli agricoltori e lo Stato negli ultimi anni hanno voluto farne a meno (per esempio per la castrazione e altri interventi sugli animali), l'ago della bilancia si sposta ora nella direzione opposta. STS è convinta che i medicinali e i trattamenti siano di competenza dei veterinari. I veterinari non devono essere degradati a semplici erogatori di medicinali. Ciò comporterà ovviamente maggiori costi, ma i politici, il mercato e la società devono esser disposti ad accollarseli. La responsabilità per la salute degli animali e l'impiego conforme dei medicinali non deve essere riposta interamente sul veterinario. Anche il detentore di animali ha i suoi doveri e le sue responsabilità.

3. L'obiettivo deve essere di rinunciare di norma alla dispensazione di antibiotici a scopo preventivo e di impiegarli per la cura di animali malati. La Svizzera è però ancora lungi da questo traguardo e anche la nuova OMVet non potrà cambiare le cose. Il motivo è questo: alcuni elementi della politica agraria (per esempio apertura dei confini, pressioni sui costi, accelerazione delle trasformazioni strutturali fino ad allevamenti sempre più estesi con meno lavoro di assistenza, forme di produzione assurde e contrarie alla protezione degli animali con vacche da latte ad alta produzione, l'ingrasso di vitelli, ripartizione del lavoro nella produzione di suinetti) e le forze di mercato (pressione sui costi, elevati margini, commercio, lavorazione, dettaglianti ecc. a spese di equi prezzi per i produttori), a cui si associa una legislazione subottimale per la protezione degli animali da reddito e una carente promozione di allevamenti rispettosi degli animali attraverso il sistema dei pagamenti diretti, fanno sì che oggi purtroppo l'impiego preventivo di antibiotici in diverse forme di produzione/categorie di animali sia diventato ormai indispensabile, se non addirittura nell'interesse della protezione degli animali. Per questi motivi – se non verranno modificate le cattive condizioni di cui sopra – il rifiuto di trattamenti antibiotici preventivi provocherà una moltitudine di violazioni della legge, un mercato nero degli antibiotici e un aumento degli animali malati ma non trattati e quindi più sofferenza e maggiori tassi di mortalità.

Anche **FiBL**, **GST** e **VSP** ricordano che nel complesso le disposizioni legali non possono mettere in pericolo la salute e il benessere degli animali e che per motivi etici e di protezione degli animali occorre evitare le emergenze terapeutiche.

A questo proposito **VSP** propone di creare delle basi legali per rispondere alla situazione specifica di molti detentori di cavalli con piccoli effettivi, poiché soprattutto nella medicina equina le possibili terapie antibiotiche sono limitate.

Anche secondo **BGK** l'obiettivo deve essere di ridurre le attuali resistenze ed evitarne delle nuove. Una premessa fondamentale per ridurre l'impiego di antibiotici sono profondi cambiamenti nelle condizioni di tenuta e nei fattori di gestione. Con questi cambiamenti è possibile promuovere il benessere dell'animale e prevenire così l'impiego di antibiotici. Per BGK è importante che il minore consumo di antibiotici non vada a scapito del benessere dell'animale.

Swissgenetics ritiene che una severa limitazione dell'impiego in base alle sostanze attive è un provvedimento grave che nell'attuale situazione degli allevamenti comporterebbe problemi di protezione degli animali ed elevate perdite economiche.

SVSM segnala che le esperienze maturate all'estero hanno mostrato che le pressioni sul consumo di antibiotici aumentano il rischio di un deterioramento delle condizioni di salute degli animali. Non è ammissibile che la riduzione del consumo di antibiotici vada a scapito della salute degli animali. In questo contesto SVSM ricorda la necessità di una banca dati degli antibiotici per valutare le quantità consumate di antibiotici. Con l'aiuto della banca dati è possibile calcolare un «indice di benessere» (numero di animali trattati rispetto all'effettivo complessivo e valutazione del numero di animali sani/malati, stato di salute, parametri produttivi, ecc.), paragonabile all'indice dei trattamenti animali esistente all'estero, e stabilire dei benchmark. Questi benchmark possono essere utilizzati, come i sistemi a semaforo o a

cartellino giallo diffusi in altri paesi, per individuare gli effettivi con un maggiore consumo e assisterli in modo mirato. SVSM preferisce ai divieti un sistema di penalizzazione sugli antibiotici di riserva attraverso un «fattore di correzione».

SRP, SBV, VTL, Suisseporcs, SKMV, Swiss Beef CH, SZV, LOBAG, LBV, CVA, Gallo Suisse e ZBB fanno notare che, come indicato a pagina 36 della Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici (StAR), per il trattamento di volatili con determinate indicazioni sono omologati solo i cosiddetti antibiotici critici. Questa è un'anomalia da eliminare. Chiedono pertanto che vengano omologati gli antibiotici non critici o poco critici oppure che vengano riconosciute o riprese le omologazioni estere.

SVPM, Oda Pferdeberufe e ZVCH considerano importante che i veterinari per equini possano applicare le norme di legge nella loro pratica quotidiana, ma deplorano che essi siano assimilati, a seconda della situazione, ai grandi gruppi dei veterinari per animali da reddito o a quelli per gli animali domestici. Sottolineano che le disposizioni vigenti per queste due categorie non soddisfano le loro esigenze e provocano lacune nell'applicazione, come per esempio nel caso della convenzione sui medicinali veterinari. Nell'esecuzione dell'ordinanza vigente e della presente revisione i veterinari per equini sono continuamente confrontati a problemi e ritengono che su questo punto sia compito del legislatore provvedere a soluzioni realizzabili nella prassi equina.

SVPM appoggia la revisione dell'OMVet perché aumenta la sicurezza alimentare e riduce le resistenze agli antibiotici.

Secondo i veterinari per equini, il cavallo deve mantenere il suo ruolo di animale da reddito. Inutili disposizioni possono indurre i detentori a cambiare lo status dei cavalli in animali domestici, provocando uno spreco di carne equina, che è sicura dal punto di vista alimentare, una perdita di proteine animali e un maggiore onere di smaltimento che sarebbe evitabile. Come alternativa alla produzione domestica rimarrebbe l'importazione di carne equina da paesi lontani, un fenomeno preoccupante perché in certe regioni la protezione degli animali è difficilmente controllabile e il trasporto di animali vivi avviene a condizioni quanto meno discutibili.

Secondo i veterinari per equini è altresì necessario semplificare il calcolo dei termini d'attesa per il cambiamento di destinazione, l'importazione e la formula magistralis, affinché l'esperto di equidi da reddito abbia subito a portata di mano questi dati. È indispensabile un promemoria dell'USAV o un «tool» nel compendio dei medicinali veterinari per ottenere una norma uniforme e chiara su questo punto.

Secondo **Pro Natura** il progetto sottoposto a indagine conoscitiva non è adeguato a raggiungere gli obiettivi incontestati della revisione dell'ordinanza - ovvero mitigare il crescente problema delle resistenze agli antibiotici. Affinché la revisione dell'ordinanza possa fornire un contributo effettivo alla soluzione dei problemi esistenti, Pro Natura chiede dei miglioramenti nel progetto in esame o che vengano create le premesse affinché:

- l'impiego profilattico di antibiotici nella produzione animale sia gradualmente vietato o limitato a poche diagnosi critiche;
- i dati rilevati siano valutati in modo mirato, critico e tempestivo, per poi essere messi a disposizione delle organizzazioni, eventualmente in forma anonimizzata.

Oltre agli effetti problematici per gli animali da reddito, bisogna considerare in futuro anche l'influsso dei medicinali veterinari sulla biodiversità. Per esempio è documentato scientificamente che Ivermectin ha ripercussioni negative sulla fauna che vive nello sterco di vacca (Entomologische Gesellschaft Zürich, seduta del 4 gennaio 2013, conferenza di Ralf Jochmann).

KAGfreiland concorda fundamentalmente con l'indirizzo e l'approccio della revisione dell'OMVet, ma obietta che, di fronte alla situazione di partenza, questi approcci non sono affatto sufficienti ad affrontare con efficacia il problema delle resistenze, perché non tengono conto di alcuni aspetti fondamentali.

Secondo **Pro Natura** e **KAGfreiland** gli adeguamenti necessari riguardano essenzialmente due settori:
1. Una delle principali cause dell'attuale problema delle resistenze agli antibiotici risiede nell'elevato impiego profilattico di antibiotici nella produzione animale. Il progetto di revisione dell'OMVet vieta la dispensazione profilattica di sostanze attive antimicrobiche per la scorta, ma ne consente tuttora la dispensazione e utilizzazione a scopo profilattico. In questo modo non viene affatto risolto il problema

essenziale, ovvero il diffuso impiego profilattico, bensì viene creato un ulteriore onere soprattutto amministrativo senza imporre una modifica dell'attuale prassi. Dobbiamo inoltre aspettarci che questi nuovi vincoli possano essere facilmente elusi e verranno in pratica elusi (p. es. diffusione del mercato nero). Per contrastare con efficacia il problema delle resistenze agli antibiotici è indispensabile vietare completamente l'impiego profilattico sul medio termine. I sistemi produttivi che funzionano solo con un uso regolare di antibiotici (per la prevenzione e i casi acuti) o che si distinguono per un elevato consumo di antibiotici devono essere indicati per nome e vietati sul medio termine o quantomeno nettamente modificati (p. es. determinate forme di ingrassamento di vitelli).

2. Il secondo grave problema, secondo Pro Natura, consiste nell'attuale mancaza di un rilevamento dati e di una visione d'insieme su dove, quali e quanti antibiotici vengono impiegati in Svizzera e per quale motivo. Di conseguenza è oggi impossibile determinare quali forme di allevamento e di produzione e quali imprese impiegano una quantità particolarmente elevata di antibiotici e in quale entità. **Pro Natura** e **KAGfreiland** ammettono che il progetto di ordinanza introduce il rilevamento elettronico delle prescrizioni e delle istruzioni per l'uso di FM e PM e quindi crea una banca dati per controlli basati sul rischio presso le aziende di animali da reddito e una base per la raccolta e la valutazione centralizzata dei dati sul consumo di antibiotici. Mentre KAGfreiland apprezza l'idea di un rilevamento dati esauriente, Pro Natura obietta che anche qui viene chiesto un grande onere supplementare da tutti gli attori, senza però compiere il passo essenziale per assicurare che l'intero esercizio produca anche vantaggi concreti. Secondo Pro Natura e KAGfreiland le registrazioni hanno senso solo se i dati – non solo degli FM e PM, ma di tutte le prescrizioni – vengono raccolti in modo centralizzato, valutati tempestivamente e resi accessibili al pubblico con trasparenza. Aggiungono inoltre che anche le sanzioni e i risultati dei controlli devono essere registrati e inclusi nelle valutazioni.

Pro Natura chiede pertanto che l'ordinanza sia modificata o che vengano create le suddette premesse in altro modo.

KAGfreiland aggiunge che l'impiego preventivo di antibiotici è legato anche alla politica agraria e alla legge sulla protezione degli animali, che - con incentivi sbagliati o insufficienti, un'elevata pressione sui costi e disposizioni carenti in materia di tenuta degli animali - favoriscono l'allevamento industriale e ad alto rendimento. La conseguenza è che l'impiego preventivo di antibiotici è diventato praticamente indispensabile per certe forme di produzione e allevamento. Nella situazione attuale, un suo divieto provocherebbe una maggiore sofferenza per gli animali. Una soluzione efficace per minimizzare le resistenze deve includere necessariamente anche dei miglioramenti nella tenuta degli animali, una riduzione delle dimensioni degli effettivi e un freno all'allevamento ad alto rendimento.

kf si esprime a favore del progetto al fine di ottimizzare l'esecuzione, promuovere l'utilizzazione corretta dei Mvet ed eliminare alcune differenze con il diritto UE. In particolare sostiene ogni sforzo volto ad evitare le resistenze agli antibiotici. Quale organizzazione liberale dei consumatori tiene tuttavia a sottolineare l'importanza di non aumentare inutilmente l'onere amministrativo.

SKS approva in linea di massima la revisione parziale dell'OMVet. Considera particolarmente urgente lottare contro la crescente minaccia delle resistenze agli antibiotici per l'uomo e l'animale attraverso una dispensazione moderata e controllata degli antibiotici e dei medicinali veterinari. Per raggiungere l'obiettivo dichiarato dell'OMVet, ovvero proteggere in modo affidabile la salute dei consumatori e degli animali e favorire un'utilizzazione corretta dei medicinali a uso veterinario, sono però necessarie norme più severe sulla dispensazione dei medicinali e la documentazione, nonché sulla valutazione dei dati rilevati. SKS apprezza la volontà di adottare senza indugio misure concrete per un impiego moderato dei medicinali e di procedere a una revisione parziale riguardo alle funzioni di controllo e sorveglianza dei medicinali veterinari. In particolare ritiene indispensabile che non vengano più dispensati antibiotici di scorta a scopo di profilassi e che vengano proibiti gli antibiotici critici per l'impiego nell'allevamento degli animali da reddito. SKS ritiene tuttavia problematico che i medicinali e segnatamente gli antibiotici siano dispensati dai veterinari e che la vendita dei medicinali rappresenti una parte importante del loro guadagno. Questo sistema di incentivi finanziari è molto problematico e mina gli sforzi di ridurre la vendita di medicinali. Questo sistema deve essere sganciato almeno in parte e organizzato in modo tale che i veterinari non guadagnino più con la vendita di antibiotici o almeno con gli antibiotici dispensati a scopo profilattico. Tali incentivi finanziari vanificano facilmente altri sforzi,

come la formazione e il perfezionamento, le visite veterinarie regolari o il rilevamento dati. Apparentemente è inoltre usanza che i detentori di animali ricevano delle confezioni che non corrispondono alle dimensioni dell'effettivo o al numero di animali malati. Gli imballaggi aperti rimangono al detentore, che può così costituire una scorta di medicinali nella fattoria. A giudizio di SKS devono essere adottati dei provvedimenti per abolire una tale pratica, soprattutto nel caso degli antibiotici, e impedire una dispensazione arbitraria e scorretta degli antibiotici. Per il resto SKS ritiene molto importante attuare un rilevamento e una valutazione dei dati, che consentano di individuare le forme di allevamento, eventualmente anche le aziende, e le razze particolarmente delicate ed esposte a malattie, al fine di adottare misure mirate contro un uso eccessivo di antibiotici e di medicinali. E infine l'OMVet deve essere vista come il tassello di un mosaico: la selezione eccessiva delle razze e gli animali ad alto rendimento, condizioni di allevamento non adatte al benessere degli animali o l'ingrasso di vitelli e suinetti, ecc. pregiudicano notevolmente la salute degli animali. È su questi punti che bisogna intervenire per risolvere il problema sul lungo termine.

ACSI ricorda che ha già espresso le sue considerazioni nell'ambito della consultazione sulla StAR e ritiene inopportuno proporre una modifica dell'OMVet senza tenere conto delle indicazioni della consultazione StAR, che affronta problematiche contenute anche nella presente ordinanza. ACSI respinge integralmente la revisione dell'OMVet per le stesse ragioni espresse in risposta alla StAR.

Il **PS Svizzero** apprezza la volontà del Consiglio federale di ridurre le resistenze agli antibiotici e annuncia il suo sostegno alle proposte di modifica e agli obiettivi perseguiti. Desidera però fare alcune osservazioni sulle disposizioni previste.

In generale il PS è convinto che l'aumento delle resistenze dei batteri agli antibiotici costituirà una delle maggiori sfide per la sanità pubblica a livello mondiale. Per questo motivo è necessario stabilire un concetto volto a ridurre al minimo l'uso degli antibiotici nelle aziende che allevano bovini, suini, pollame o anche tacchini a scopo d'ingrasso. Questo concetto dovrebbe prevedere un obbligo d'intervento quando sono superati determinati indicatori. Per il PS sarà altrettanto importante inserire nuove disposizioni nell'attuale revisione della legge sugli agenti terapeutici. In generale, il PS ritiene soddisfacente il progetto, ma si associa alla posizione di Pro Natura nel dire che si sarebbe potuto fare di più soprattutto nelle disposizioni riguardanti i seguenti campi:

- Per quanto riguarda le sostanze attive antimicrobiche, non dovrebbe essere permessa la prescrizione o la dispensazione profilattica per la scorta. L'uso degli antibiotici a scopo profilattico rimane un problema irrisolto, mentre dovrebbe essere ridotto o addirittura gradualmente vietato.
- Un altro problema concerne la raccolta dei dati sull'impiego degli antibiotici. Attualmente non è possibile conoscere l'entità del loro uso. Alcune modifiche prevedono che ogni prescrizione o dispensazione di premiscele di medicinali e foraggi medicinali sia comunicata per via elettronica attraverso il modulo ufficiale di prescrizione. Tuttavia, per ottenere un maggiore controllo e garantire la trasparenza, sarebbe più opportuno centralizzare i dati e renderli accessibili a tutte le parti interessate e registrare anche la prescrizione e la dispensazione di tutti gli antibiotici destinati agli allevamenti.

Scienceindustries, la Federazione svizzera dell'industria Chimica, Farmaceutica e Biotecnologica, rappresenta gli interessi politico-economici di oltre 250 imprese attive in Svizzera nei suddetti settori e in campi affini. Tra i membri fondatori contano anche 14 produttori e distributori di medicinali veterinari, che riforniscono il mercato svizzero con i loro prodotti e che saranno direttamente interessati, almeno in parte, dalle previste modifiche dell'OMVet. Scienceindustries costata che, di fronte al crescente problema delle resistenze agli antibiotici, le restrizioni alla prescrizione e alla dispensazione di antibiotici rappresentano il cardine del progetto di revisione dell'OMVet e dichiara che l'industria farmaceutica riconosce la sua parte di responsabilità nella prevenzione delle resistenze agli antibiotici ed è disposta a collaborare per trovare soluzioni adeguate. A questo proposito richiama l'attenzione sul parere espresso di recente sul progetto StAR, che considera opportuno e condivide in linea di principio. Allo stesso tempo sottolinea che le eventuali restrizioni nell'uso di antibiotici dovranno esser oculte e basate su conoscenze scientifiche. La salute e il benessere degli animali non devono essere messi a rischio e i produttori e distributori di antibiotici non devono essere sottoposti a oneri ingiustificati. In questo senso Scienceindustries considera problematiche alcune proposte di modifica.

SFF, nella sua funzione di rappresentante del settore della carne con i suoi circa 25 000 addetti, rileva che le proposte di modifica dell'OMVet rappresentano essenzialmente delle misure che si inseriscono nella strategia generale della Confederazione in materia di antibiotici (StAR) e collimano con gli sforzi di riduzione e di lotta alle resistenze agli antibiotici. Sebbene il settore della trasformazione della carne non sia interessato in prima linea dall'aggravarsi delle resistenze e secondo l'attuale stato della scienza non è probabile – ma neppure da escludere a priori – che le resistenze siano trasmesse tramite le derrate alimentari e quindi anche la carne, SFF è pienamente consapevole del problema e delle sue conseguenze per l'intera società. Il suo atteggiamento fondamentalmente positivo sulla strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici emerge anche dal parere espresso il 4 marzo 2015 in risposta all'UFSP.

La presente revisione parziale dell'OMVet ha come obiettivo principale di ottimizzare l'esecuzione e promuovere l'utilizzazione corretta dei medicinali veterinari. È quindi indirizzata principalmente agli attori dell'USAV, ai veterinari dell'effettivo, agli uffici veterinari cantonali, ai detentori di animali da reddito e agli allevatori. Il settore di trasformazione della carne, che acquista la materia prima carne, non è interessato direttamente dal dibattito sui medicinali veterinari, ma lo è indirettamente dal problema dei residui. Per questo motivo appoggia le modifiche proposte, come per esempio l'ampliamento dello scopo dell'ordinanza per includere la prescrizione, la dispensazione e l'utilizzazione moderate di antibiotici, il miglioramento delle convenzioni Mvet stipulate tra i veterinari dell'effettivo e i detentori degli animali da reddito con due visite aziendali all'anno, le misure di formazione e perfezionamento delle parti interessate e i miglioramenti nella gestione del giornale dei trattamenti e dell'impiego di foraggi medicinali e di premiscele di medicinali. Non essendo direttamente interessata, SFF rinuncia a prendere posizione sui singoli articoli.

SAB rappresenta gli interessi delle regioni di montagna in questioni economiche, sociali ed ecologiche. Tra i membri di SAB contano 23 Cantoni, circa 700 Comuni e numerose organizzazioni e singoli membri. SAB appoggia gli sforzi della Confederazione di ottimizzare l'impiego di medicinali veterinari ed evitarne i residui indesiderati nelle derrate alimentari di origine animale. Soprattutto l'uso moderato di antibiotici per evitare l'ulteriore sviluppo di resistenze nei batteri è essenziale, a giudizio di SAB, per una produzione animale sostenibile e capace di evolversi. Per questo motivo SAB è a favore della strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici (StAR) che è oggetto dell'attuale indagine conoscitiva. SAB precisa che la presente OMVet ha l'obiettivo di creare un'organizzazione più snella per il controllo e la sorveglianza dei veterinari da parte dei Cantoni e della Confederazione ed esige dai veterinari una formazione supplementare e un perfezionamento regolare, provocando un aumento delle tariffe orarie e probabilmente maggiori costi. Per questo motivo SAB chiede di vegliare affinché le misure attuate non provochino un aumento superfluo delle spese amministrative e un rialzo dei costi agricoli.

3.1) Ampliamento dello scopo

ZT è favorevole a disposizioni supplementari volte a ridurre l'impiego di antibiotici e ritiene che la direzione imboccata sia quella giusta. Tiene tuttavia a sottolineare che le modifiche dell'OMVet non sono sufficienti a contrastare l'eccessivo impiego di antibiotici. L'obiettivo deve essere la prescrizione, la dispensazione e l'utilizzazione moderate. Ancorare questo principio nell'OMVet non basta.

Secondo **TG**, il complemento dell'ordinanza formula un importante obiettivo strategico, cioè la lotta efficace al problema delle resistenze agli antibiotici. L'impiego ragionevole e mirato di antibiotici nella medicina veterinaria è un passo essenziale verso questo traguardo.

AI condivide fondamentalmente la volontà della Confederazione di combattere il diffondersi delle resistenze agli antibiotici attraverso misure adeguate.

VD constata che, sebbene l'aumento delle resistenze agli antibiotici rappresenti un problema molto grave per la salute pubblica, l'OMVet non elencava finora tra i suoi obiettivi la lotta contro lo sviluppo di

resistenze agli antibiotici. Con la revisione parziale, il Consiglio federale inserisce formalmente ora questo obiettivo nell'ordinanza. Il Consiglio di Stato del Cantone del Vaud è favorevole a questa iniziativa, che dovrebbe permettere di ridurre il consumo di antibiotici e preservarne così l'efficacia. VD ritiene che, per mantenere la qualità delle terapie antimicrobiche per l'uomo e l'animale è essenziale creare un quadro giuridico che preveda la prescrizione, la dispensazione e l'utilizzazione moderate di antibiotici.

TI ritiene che, di fronte al grave problema dell'aumento dei tassi di resistenza e multiresistenza di numerosi batteri patogeni per gli animali, molti dei quali trasmissibili anche alle persone, le modifiche proposte rappresentano una risposta non ancora sufficiente. È noto che l'OMS ha classificato come «critici» alcuni antibiotici come le cefalosporine di ultima generazione e i macrolidi, per la cura di malattie delle persone causate da batteri divenuti resistenti nei confronti di tutti gli antibiotici classici. Si tratta di un problema ormai mondialmente riconosciuto, che ha indotto gli enti sanitari internazionali (OMS, OIE) a lanciare un appello a tutti gli Stati per intervenire con misure appropriate. Il progetto STAR lanciato a livello nazionale alla fine dello scorso anno proclama di aver raccolto questa sfida e propone di reagire con una serie di misure ad ampio raggio. Pertanto il Cantone TI non comprende per quale motivo la Confederazione, nell'ambito di questa revisione, si limita ad impedire la concessione di scorte di questi antibiotici preziosi nelle aziende con animali da reddito. In un'indagine condotta nel Cantone Ticino dall'Ufficio del veterinario cantonale è stato possibile mettere in evidenza delle enormi differenze (circa un fattore 1:10) nella quantità di antibiotici forniti dalle ditte venditrici ai veterinari per animali da reddito, per rapporto alla biomassa dei circondari d'azione di ogni singolo veterinario. Questa constatazione induce a ritenere che la somministrazione di antibiotici dipende eccessivamente da considerazioni di carattere soggettivo e da fattori che non sono direttamente correlati con lo stato sanitario degli animali. L'esigenza di direttive più vincolanti per un utilizzo più oculato e moderato degli antibiotici appare evidente. Purtroppo il testo posto in consultazione è totalmente silente a questo proposito.

SRP, Suisseporcs, SGBV, SBV, VTL, Swiss Beef CH, SKMV, swissherdbook, LOBAG, LBV, CVA e ZBB considerano positiva l'aggiunta dell'utilizzazione moderata degli antibiotici allo scopo dell'OMVet. Secondo **SRP, swissherdbook, SKMV, SZV, LOBAG, LBV e Swiss Beef CH**, la focalizzazione unilaterale sulla riduzione delle quantità comporta il pericolo che i quantitativi di antibiotici impiegati vengano sì ridotti, ma la situazione sul piano delle resistenze non migliori o addirittura peggiori.

UFA giudica necessario e opportuno l'ampliamento dello scopo dell'OMVet con l'obiettivo di ottenere una prescrizione, dispensazione e utilizzazione corrette degli antibiotici e lottare così contro la diffusione delle resistenze agli antibiotici.

SKS ritiene importante che l'obiettivo della prescrizione, della dispensazione e dell'utilizzazione corrette degli antibiotici sia specificato nello scopo dell'OMVet, ma obietta che la formulazione di questo articolo è troppo vaga.

3.2) Convenzione sui medicinali veterinari

Secondo **pharmaSuisse** bisogna riconsiderare i magazzini di farmaci presso i detentori di animali da reddito. Queste scorte inducono a un'utilizzazione eccessiva e scorretta di antibiotici. I detentori di animali hanno tutto l'interesse a trattare le malattie il più rapidamente possibile con gli antibiotici. Le terapie alternative durano di solito più a lungo e comportano maggiori rischi, che i detentori di animali non sono disposti a correre.

TI apprezza l'estensione dell'obbligo di formazione supplementare per tutti i veterinari che sottoscrivono una convenzione MVet.

ZT trova giusto che nella prassi non solo i veterinari ma anche i detentori di animali siano chiamati ad assumere la loro responsabilità e che nelle aziende venga lasciato come scorta solo un MINIMO di

medicamenti. Inoltre bisogna specificare che queste scorte possono essere impiegate in caso di emergenza solo PREVIA consultazione telefonica del veterinario dell'effettivo. Secondo lo ZT è auspicabile un perfezionamento dei veterinari sull'impiego minimo di Mvet e anche i detentori di animali devono seguire un perfezionamento se vengono coinvolti nella dispensazione di Mvet. L'obiettivo prioritario deve essere il divieto della dispensazione profilattica di sostanze attive antimicrobiche. Dal punto di vista della protezione degli animali ciò è possibile però solo se vengono proibite certe forme di tenuta, in particolare l'ingrasso dei vitelli e l'allevamento dei suinetti: in questi casi l'ammasso di giovani vitelli e suinetti appena svezzati provenienti da varie aziende impone praticamente l'uso profilattico di antibiotici perché ciò non sarebbe possibile senza grosse perdite di animali!! Lo stesso vale per gli allevamenti avicoli, dove senza coccidiostatici sarebbe impossibile allevare migliaia di pulcini da ingrasso in uno spazio molto ristretto. L'alternativa sarebbe la vaccinazione con Paracox (conseguente divieto totale della dispensazione profilattica di coccidiostatici). Anche per i vitelli e i suinetti bisognerebbe introdurre le vaccinazione e privilegiare le razze robuste. Inoltre occorre modificare i sistemi di allevamento per evitare un eccessivo stress sugli animali e la loro salute. In altre parole: effettivi ridotti, stalle più grandi e meglio strutturate con possibilità per gli animali di ritirarsi, uscite quotidiane all'aperto. Finché tutto questo non è garantito, bisogna mettere in questione un divieto del trattamento profilattico dei suinetti e dei vitelli da ingrasso perché una tale misura provocherebbe innumerevoli casi di malattia, grande sofferenza agli animali ed elevate perdite di capi.

SRP, SGBV, Suisseporcs, SBV, VTL, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, SZV, LOBAG, LBV, CVA, Gallo Suisse e ZBB giudicano positiva la flessibilizzazione nella conclusione di convenzioni Mvet. **Gallo Suisse** osserva tuttavia che, come nel caso dei bovini (da ingrasso e da latte), anche tra i volatili bisogna distinguere tra ibridi da ingrasso e ibridi ovaioi e creare le corrispondenti «categorie di animali» con le relative convenzioni Mvet.

SRP, Suisseporcs, SBV, VTL, Swiss Beef CH, SKMV, swissherdbook, SZV, LOBAG, CVA e ZBB ritengono che la riduzione della dispensazione di medicinali a scopo profilattico da quattro a tre mesi sia incomprensibile e inutile, tenuto conto del contemporaneo divieto di dispensazione di antibiotici per la scorta a scopo profilattico. La riduzione viene respinta perché può avere addirittura l'effetto opposto a una riduzione della somministrazione di antibiotici.

SGBV, Suisseporcs, SBV, VTL, SRP, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, SZV, LOBAG, CVA e ZBB criticano il divieto di prescrizione e dispensazione di antibiotici per la scorta a scopo di profilassi. **SRP, SBV, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, SZV, LOBAG, LBV, CVA e Suisseporcs** hanno una posizione neutrale nei confronti della prescrizione e dispensazione di antibiotici critici per la scorta.

SRP, SBV, VTL, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, SZV, LOBAG, LBV e Suisseporcs giudicano positivo suddividere gli antibiotici in sostanze attive «critiche» e «poco critiche» dal punto di vista delle resistenze. La classificazione in intere classi antibiotiche viene messa tuttavia in dubbio (tra i macrolidi per esempio vi sono determinate sostanze che sono in uso da decenni e sono tuttora efficaci). Per **SRP, VTL e SBV**, la focalizzazione unilaterale sulla riduzione delle quantità comporta il pericolo che i quantitativi di antibiotici impiegati vengano sì ridotti, ma la situazione sul piano delle resistenze non migliori o addirittura peggiori.

Per quanto riguarda la dispensazione di Mvet per la scorta, **GST e VSP** segnalano che negli accordi sulla dispensazione di antibiotici critici di scorta dovranno essere coinvolte le organizzazioni specializzate.

pharmaSuisse mette in dubbio la suddivisione in antibiotici critici e non critici e, ai fini di una maggiore flessibilità, propone che il Consiglio federale stili un elenco separato dall'ordinanza.

Gallo Suisse evidenzia che il divieto di dispensazione per la scorta di medicinali contenenti le sostanze attive di cui all'allegato 5 è molto problematico nel settore avicolo, poiché attualmente non esistono delle vere alternative ed diventa quindi impossibile intervenire per tempo con un trattamento efficace. In casi motivati (eventi noti nel gruppo o referti significativi in gruppi paralleli) deve essere possibile

dispensare come scorta anche i medicinali delle categorie di cui all'allegato 5.

UFA approva il divieto di dispensazione profilattica di antibiotici critici di scorta allo scopo di minimizzare lo sviluppo di resistenze agli antibiotici. Per motivi di protezione degli animali, l'impiego di questi prodotti dovrebbe rimanere tuttavia possibile dopo un accertamento delle resistenze nell'azienda da parte del veterinario. Oggi le aziende agricole impiegano «foraggi antielmintici» come foraggi medicinali pronti per l'uso, che non contribuiscono al problema delle resistenze dei microorganismi. Questi prodotti dovrebbero pertanto essere considerati e disciplinati separatamente nell'OMVet per quanto riguarda la loro dispensazione profilattica di scorta.

SMP respinge la norma proposta, che vieta la dispensazione per scorta di sostanze attive antimicrobiche ai detentori di animali. La modifica proposta non è praticabile. L'utilizzazione corretta deve essere garantita tramite il nuovo articolo 10a. Negli animali da latte con infezioni acute (per esempio mastite) occorre intervenire tempestivamente in accordo con il veterinario. I veterinari sono spesso molto impegnati e non possono arrivare sempre entro un'ora. Gli animali non devono soffrire (protezione degli animali). Il detentore degli animali è invece sul posto e può reagire immediatamente.

TI apprezza la restrizione dell'uso di antibiotici a scopo preventivo.

VD è particolarmente sensibile alla minaccia rappresentata dallo sviluppo delle resistenze agli antibiotici. Tuttavia, la lotta contro le antibiotico-resistenze deve tenere conto degli obiettivi di competitività del settore agricolo. Secondo VD, la nuova formulazione dell'art. 11 cpv. 2^{bis}, che vieta la dispensazione di antibiotici per la scorta a scopo di profilassi, deve essere riveduta o quantomeno chiarita. In realtà, l'impossibilità di tenere degli stock (compresi gli antibiotici per la messa in asciutta) stravolge la prassi odierna, obbligando l'allevatore a ricorrere sistematicamente alla visita veterinaria. Ciò può avere un impatto economico tutt'altro che trascurabile sulla produzione lattiera, dal momento in cui non sono più ammesse le scorte di antibiotici di messa in asciutta per la prevenzione delle mastiti. Tenuto conto dei suddetti aspetti bisogna definire precisamente il concetto di «profilassi» e valutare le condizioni quadro alle quali è ammessa la dispensazione di sostanze antimicrobiche a scopo preventivo. Queste condizioni dovrebbero includere segnatamente una formazione specifica dei detentori di animali sulla gestione corretta degli antibiotici.

VSKT Regio Centro, UR e VdU giungono a conclusioni divergenti, in particolare riguardo all'aspetto della determinazione della frequenza delle visite del servizio veterinario cantonale in base al rischio. Oneri e vantaggi sono giudicati diversamente a seconda dei processi di esecuzione finora applicati. Anche secondo **VSKT** e **GR**, il principio di fissare una frequenza delle visite del servizio veterinario cantonale in base al rischio non consente di giungere a un'armonizzazione dell'esecuzione su scala nazionale. In particolare, gli oneri e i vantaggi sono giudicati diversamente a seconda dei processi di esecuzione finora applicati nei vari Cantoni.

VSKT, VSKT Regio Centro, UR, GR e VdU concordano tuttavia sulla necessità di migliorare la frequenza e i contenuti della verifica dell'azienda da parte del veterinario per definire l'impiego corretto dei medicinali veterinari.

BS ricorda l'urgenza (anche nel campo della sicurezza alimentare) di disciplinare e definire in modo uniforme le categorie di rischio per poter determinare le frequenze dei controlli nell'ambito delle convenzioni Mvet.

Anche **BL** ritiene che sia necessario migliorare la frequenza e i contenuti della verifica dell'azienda da parte del veterinario per definire l'impiego corretto dei medicinali veterinari. Secondo BL bisogna riconsiderare se per le piccole aziende sia opportuna una convenzione Mvet con visite dell'azienda due volte all'anno.

BE apprezza l'introduzione di frequenze delle visite in base al rischio nell'ambito delle convenzioni Mvet, ma ritiene che le responsabilità non siano ripartite in modo equo e che sia compito dell'esecuzione definire i criteri per la classificazione in categorie di rischio e sia compito dei veterinari attribuire le categorie di rischio alle singole aziende in base ai criteri predefiniti. BE puntualizza che questo compito non può essere assolutamente affidato ai Cantoni.

VSKT mette in questione il principio dei diversi requisiti di perfezionamento e aggiornamento per veterinari RT e gli altri veterinari che dispensano Mvet ai detentori di animali da reddito. Anche **BL** ritiene necessario rivedere i requisiti di perfezionamento e aggiornamento per i RT e per tutti i veterinari che dispensano o prescrivono Mvet ai detentori di animali da reddito. VSKT e BL chiedono a questo proposito, che i requisiti siano meglio coordinati e che si assicuri un livello sufficientemente elevato per tutti i veterinari che dispensano Mvet.

VSKT Regio Centro e **VdU** non hanno espresso un parere concorde sui requisiti di perfezionamento e aggiornamento per RT e per tutti i veterinari che dispensano o prescrivono Mvet ai detentori di animali da reddito. Un minimo denominatore comune consiste però nella necessità di armonizzare i requisiti e stabilire un livello sufficientemente elevato.

VD apprezza l'obbligo di una formazione continua per i veterinari curanti, formazione che deve concentrarsi sulla dimensione preventiva del lavoro di questi professionisti della sanità.

JU è favorevole all'introduzione del nuovo allegato 5, che vieta la dispensazione di determinati antibiotici critici per la scorta (in riferimento all'art. 11 cpv. 2^{bis}) in linea con gli obiettivi del progetto StAR, ma teme che la diminuzione delle quantità autorizzate per gli altri medicinali abbia ripercussioni finanziarie per l'agricoltore, che dovrà probabilmente ricorrere più spesso al veterinario. JU ritiene inoltre che l'obbligo di diligenza (art. 22) dovrà essere precisato per definire in modo più chiaro soprattutto il rapporto tra veterinario praticante e allevatore. D'altro canto JU è favorevole all'idea di una classificazione delle aziende in base a categorie di rischio, a condizione che la valutazione sia basata su criteri definiti dall'USAV.

RS GST SG,AR,AI ritiene molto importante che le istruzioni e le direttive contenute in una convenzione Mvet non possano essere eluse stipulando una nuova convenzione Mvet e che i contratti possano essere disdetti solo previa dichiarazione all'ufficio veterinario.

BE evidenzia che le modifiche della presente seconda tappa della revisione dell'OMVet debbano concentrarsi sull'obiettivo di una «utilizzazione corretta dei medicinali veterinari» e che debbano essere rivedute in un'ottica di costi-benefici. Secondo BE, soprattutto il proposto obbligo di dichiarare le convenzioni Mvet e le restrizioni alla dispensazione di medicinali veterinari di scorta non reggono a una tale prova, se non vengono creati contemporaneamente gli strumenti per rafforzare l'utilizzazione corretta. Per questo motivo il Consiglio di Stato respinge queste norme.

D'altra parte, **BE** giudica positivo il vincolo tra RT e convenzione Mvet perché congiunge due responsabilità inseparabili, ma ritiene che debba essere impostato in modo ancora più coerente. Per esempio, analogamente alle convenzioni Mvet, dovrebbe essere possibile stipulare le convenzioni RT anche con gli studi veterinari. Questi ultimi devono disciplinare le responsabilità al loro interno. La sorveglianza nell'ambito delle convenzioni Mvet e dei contratti RT deve essere disciplinata e coordinata in modo analogo.

Gallo Suisse constata che d'ora in poi i veterinari dell'effettivo sono tenuti a visitare l'azienda due volte all'anno – mentre avevano già difficoltà a pianificare una visita una volta all'anno. Per questo chiede che le visite del veterinario non siano stabilite «per scorta», bensì avvengano per un valido motivo o in un'occasione specifica. Ovunque l'obiettivo prioritario è l'efficienza – ciò deve valere anche per l'OMVet. Gallo Suisse propone che il medico dell'effettivo decida a seconda dell'indicazione se è necessaria una visita dell'azienda oppure no. Se non vengono impiegati antibiotici, si deve rinunciare anche alla visita annuale obbligatoria del veterinario.

SVPM sostiene che la dispensazione di antielmintici ad aziende note al veterinario debba essere possibile per un fabbisogno di al massimo 12 mesi, anche senza convenzione Mvet, poiché la convenzione non aumenta la sicurezza dell'utilizzazione e provoca un inutile onere burocratico, che in ultima istanza rincarà la lotta antiparassitaria, favorendo le importazioni illegali e rendendo addirittura impossibile il controllo.

Ciò non è nell'interesse della sicurezza alimentare né della protezione degli animali. Anche la conven-

zione sui medicinali veterinari è giudicata uno strumento inappropriato per assicurare la corretta utilizzazione dei medicinali veterinari sugli equini: il veterinario equino è confrontato a frequenti spostamenti dei suoi pazienti e a una complessa struttura di clienti in stalle pensione. In queste condizioni dinamiche, uno strumento rigido come la convenzione Mvet può essere applicato solo raramente. Da un recente sondaggio condotto tra i membri della SVPM risulta che solo il 12 per cento dei partecipanti stipula sistematicamente una convenzione Mvet. La stragrande maggioranza (oltre l'85 per cento) non ha stipulato o ha stipulato solo sporadiche convenzioni Mvet. È evidente che i veterinari equini rimangono intrappolati nel meccanismo dell'applicazione. In questo campo il legislatore deve trovare una soluzione in seno all'ordinanza Mvet, che ne consenta concretamente l'applicazione anche nel settore equino.

ZT apprezza l'obbligo di dichiarazione dell'impiego di Mvet ai Cantoni.

3.3) Foraggi medicinali e premiscele di medicinali

SRP, Suisseporcs, SBV, VTL, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, SZV, LOBAG, LBV, CVA e ZBB apprezzano la precisazione delle responsabilità attribuite ai veterinari che somministrano Mvet. In questo senso sostengono l'attribuzione al responsabile tecnico (RT) del diritto di prescrivere e dispensare foraggi medicinali e premiscele di medicinali. Inoltre constatano che la figura del responsabile tecnico, nella sua forma e funzione attuale, non ha dato i risultati sperati e dovrebbero essere quindi soppressa. Volendo darle una seconda chance sarebbe ipotizzabile che le modifiche previste riguardo al ruolo e soprattutto alle responsabilità del RT permettano di rispondere alle esigenze nei loro confronti. **UFA** ricorda che l'indagine svolta nel 2012 sull'applicazione dell'OMVet ha evidenziato delle lacune e una necessità di miglioramento soprattutto nella prescrizione, produzione e sorveglianza dei foraggi medicinali prodotti nell'azienda agricola da parte del RT. Una migliore formazione del RT e una sorveglianza più attenta da parte della Confederazione e dei Cantoni le sembrano quindi opportuni. **UFA** stima che oltre il 90 per cento delle premiscele di medicinali venga prescritto, dispensato e utilizzato dal veterinario direttamente nell'azienda agricola. A prescindere dagli antelmintici, l'industria delle premiscele non fabbrica e fornisce praticamente più foraggi medicinali pronti per l'uso. Come indicato sopra, oggi le aziende agricole impiegano «foraggi antelmintici» come foraggi medicinali pronti per l'uso. Questi foraggi antelmintici non favoriscono le resistenze dei microorganismi e, secondo l'UFA, dovrebbero pertanto essere considerati e disciplinati separatamente nell'OMVet per quanto riguarda la dispensazione profilattica di scorta.

BS approva i requisiti accademici per l'esercizio della funzione di responsabile tecnico. Tenuto conto della rilevanza professionale e delle nuove interdipendenze (RT collegato alla competenza di prescrizione di PM e FM), le attività svolte nelle aziende agricole nell'ambito dell'OMVet devono essere mantenute ad ogni costo nelle mani dei veterinari.

VD aggiunge che le prescrizioni relative ai veterinari che svolgono il ruolo di responsabili tecnici sono troppo vaghe. In generale le responsabilità e competenze dei detentori di animali e dei veterinari non sono delimitate in modo preciso. Le responsabilità devono essere quindi assunte dalle due parti in funzione della loro competenza, cioè utilizzazione moderata ed oculata degli antibiotici per il veterinario, mantenimento delle condizioni igieniche degli impianti e somministrazione corretta dei medicinali, secondo le istruzioni del veterinario, per i detentori di animali.

GR mette in questione il principio di diversi requisiti di perfezionamento e aggiornamento per i veterinari RT e gli altri veterinari che dispensano Mvet ai detentori di animali da reddito, e chiede a questo proposito, che i requisiti siano meglio coordinati e che si assicuri un livello sufficientemente elevato per tutti i veterinari che dispensano Mvet.

VdU e VSKT Regio Centro non hanno espresso un parere concorde sugli aspetti del perfezionamento e dell'aggiornamento per RT e per tutti i veterinari che dispensano o prescrivono Mvet ai detentori di animali da reddito. Un minimo denominatore comune consiste però nella necessità di armonizzare i

requisiti e stabilire un livello sufficientemente elevato.

GL ritiene sbagliato che il presente progetto continui ad attribuire grande importanza alla distinzione tra «veterinario con convenzione Mvet» e «veterinario RT». A suo parere, ogni veterinario che si occupa di animali da reddito (è di questi che si tratta) conosce tutti i problemi legati alla dispensazione di medicinali ad animali da reddito – che siano iniettori mammari oppure premiscele di medicinali o antiparassitari. Sarebbe invece illusorio aspettarsi da un veterinario delle conoscenze approfondite sugli abbeveratoi automatici per vitelli, perché non può infatti occuparsi a fondo del funzionamento di queste macchine. La verifica tecnica degli apparecchi e degli impianti è compito esclusivo del tecnico degli apparecchi. Quando una macchina mungitrice non funziona correttamente, di solito non ci si rivolge al veterinario per scoprire le cause del guasto. Ognuno deve assumere la responsabilità nel proprio ambito di competenza e rispondere delle sue attività in quel campo.

Secondo **JU** è necessario semplificare le disposizioni relative alla formazione dei veterinari che possono stipulare una convenzione Mvet e quella dei veterinari responsabili tecnici e sarebbe più opportuno definire una formazione continua obbligatoria dei veterinari nella legge federale sulle professioni mediche.

Secondo **BE**, ciò che viene insegnato oggi in ambito RT deve essere applicabile. BE ritiene che le modifiche proposte vadano nella direzione giusta, ma non siano abbastanza esaurienti.

ZH è del parere che l'aumento dei requisiti per la prescrizione e la dispensazione di premiscele di medicinali (PM) e foraggi medicinali (FM), come previsto all'art. 16 del progetto, potrebbe provocare un incremento della somministrazione di preparazioni iniettabili ad azione antibiotica. Poiché questi prodotti contengono più antibiotici critici, occorre armonizzare al più presto i requisiti per la loro prescrizione e dispensazione a quelli validi per PM e FM al fine di evitare lo sviluppo di resistenze agli antibiotici. ZH auspica che questa lacuna sia colmata non appena sarà presentata la versione definitiva della revisione totale della legge sugli agenti terapeutici.

3.4) Modulo ufficiale della ricetta

ZT apprezza il rilevamento elettronico, ma auspica un'amministrazione e valutazione centralizzata dei dati.

SGBV, Suisseporcs, SRP, SBV, VTL, Swiss Beef CH, SKMV, swissherdbook, SZV, LOBAG, LBV, CVA e ZBB giudicano positivo l'obbligo di utilizzare il modulo ufficiale elettronico della ricetta per le miscele di medicinali e i foraggi medicinali.

Anche **TI** apprezza l'introduzione del formulario elettronico per la prescrizione di foraggi medicinali e premiscele di medicinali per la terapia di gruppo per via orale.

VD è favorevole all'elaborazione di un formulario elettronico standard per la prescrizione. Questo approccio permette non solo di semplificare la trasmissione d'informazioni, ma anche di evitare errori di dosaggio per il veterinario e dare una maggiore leggibilità delle istruzioni ai detentori di animali. È invece deplorabile che questa volontà di semplificazione ed efficienza non sia stata estesa a tutti i compiti di documentazione al fine di alleggerire il carico amministrativo di ogni attore del settore e di stabilire senza equivoci a chi incombe il dovere di registrare i dati.

RS GST SG, AR, AI chiede che il modulo elettronico sia conciso e facilmente fruibile e che le informazioni sulle sostanze attive debbano essere costantemente aggiornate.

BGK contesta che nella nuova ordinanza viene rilevato solo il consumo di antibiotici sotto forma di FM e si chiede se 2/3 del consumo siano responsabili per gran parte delle resistenze. Poiché le preparazioni iniettabili non sono rilevate in dettaglio e visto che la nuova ordinanza favorirà eventualmente un maggiore uso di preparazioni iniettabili (ad ampio spettro di azione), il problema viene possibilmente

solo trasferito. BGK chiede se per la seconda tappa sia previsto anche il rilevamento di questi dati.

3.5) Obblighi di tenere un registro

ZT approva l'estensione dell'obbligo di tenere un registro.

SGBV, Suisseporcs, SMP, SRP, SBV, VTL, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, SZV, LOBAG, LBV, CVA e ZBB sono favorevoli all'obbligo dei veterinari o dei responsabili tecnici di fornire ai detentori di animali da reddito le informazioni necessarie per adempiere all'obbligo di tenere un registro sui foraggi medicinali. I suddetti partecipanti criticano tuttavia il fatto che i veterinari non sono sempre responsabili della registrazione dei trattamenti somministrati da loro stessi agli animali da reddito e chiedono pertanto che questa lacuna sia colmata.

3.6) Pacchetto di misure 2 (pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici IV)

Riguardo al coinvolgimento dei detentori di animali, la posizione di **Swissgenetics, ZT, GL, BE, SG, SH, LU, BL, OW, NW, GR, VdU, UR, AI, AR, TG, ZH, VSKT, VSKT Regio Centro, GL, JU, GDK, VD, FiBL, scienceindustries e Bio Suisse** può essere riassunta come segue: i suddetti partecipanti ritengono indispensabile che anche i detentori di animali (come i veterinari) siano obbligati per legge a seguire dei corsi di formazione e perfezionamento se vogliono tenere degli stock di Mvet e contribuire alla promozione di un impiego moderato e responsabile di Mvet (e in particolare di antibiotici).

Nel dettaglio i singoli partecipanti si pronunciano come segue:

Secondo **Swissgenetics**, la formazione e il perfezionamento devono sensibilizzare sull'uso dei Mvet. I contenuti principali della formazione devono vertere sulla comprensione dello sviluppo delle resistenze e dei residui Mvet nelle derrate alimentari e soprattutto promuovere le conoscenze e la consapevolezza del fatto che con la profilassi e l'adeguamento delle condizioni di allevamento è possibile ridurre l'impiego di Mvet.

Bio Suisse chiede che i detentori di animali siano sottoposti all'obbligo di formazione e perfezionamento se vogliono ricevere Mvet di scorta e propone l'introduzione di un nuovo articolo 10d con disposizioni in questo senso. Questi provvedimenti sono volti a sensibilizzare su un uso moderato soprattutto di antibiotici, sui residui nelle derrate alimentari e sull'importanza delle misure profilattiche come l'ottimizzazione ambientale (costruzione delle stalle, ecc.).

ZT ricorda che la somministrazione di Mvet in caso di malattia rientra fondamentalmente nelle responsabilità del veterinario. Se la dispensazione di Mvet viene delegata al detentore di animali, questi deve ricevere chiare istruzioni ed assumere la sua parte di responsabilità. ZT chiede che i doveri dei detentori di animali siano definiti nell'OMVet.

FiBL fa notare che il detentore di animali di solito somministra gli antibiotici in assenza del veterinario e che di conseguenza deve assumere una maggiore responsabilità. FiBL chiede che i produttori che tengono Mvet come scorta secondo OMVet, debbano presentare un attestato di competenza sull'utilizzazione corretta dei medicinali veterinari.

GL è a favore di un migliore coinvolgimento dei veterinari praticanti, ma lamenta la mancanza di un maggiore coinvolgimento degli agricoltori, perché non solo i veterinari che stipulano un contratto con un agricoltore (convenzione Mvet), ma anche gli agricoltori che traggono vantaggio da un tale contratto devono partecipare regolarmente ai corsi di perfezionamento. GL evidenzia che se non viene promossa una comprensione più ampia e condivisa sui problemi attuali, non sarà possibile risolverli. Per questo motivo GL propone che l'obbligo di perfezionamento regolare valga sia per i veterinari sia per gli agricoltori che beneficiano di un accesso facilitato ai medicinali veterinari (dispensazione/acquisto di Mvet).

BE fa notare che le responsabilità dei detentori di animali non sono state aggiornate e modificate in questa prima tappa della revisione e si aspetta che nella seconda tappa vengano create le premesse affinché i detentori di animali e altre cerchie interessate siano chiamati ad assumere maggiore responsabilità frequentando corsi di formazione e perfezionamento sull'utilizzazione di Mvet.

SG, SH, LU, BL, OW, NW, GR, JU, VD, VdU, UR, AI, AR, TG, ZH, GDK, VSKT e VSKT Regio Centro sostengono che, per raggiungere gli obiettivi della revisione dell'OMVet nel contesto delle resistenze agli antibiotici, è necessario disciplinare in modo più preciso ed esauriente le responsabilità dei detentori di animali e i requisiti che essi devono soddisfare (ZH propone per esempio di farlo nell'art. 22 OMVet). I riscontri dei veterinari praticanti confermano che gli agricoltori dispongono di conoscenze teoriche carenti in materia di uso di antibiotici e che pertanto devono essere tenuti a seguire un perfezionamento soprattutto quando desiderano tenere medicinali veterinari di scorta. È comprensibile che, per motivi legali, questa richiesta non possa essere soddisfatta nella prima tappa della revisione dell'OMVet, ma ci si attende che vengano gettate le basi necessarie nella LATer e, non appena tali basi saranno disponibili, che la OMVet venga modificata di conseguenza (vedi rapporto esplicativo, pagina 4, secondo paragrafo, pacchetto di misure 2). I valori prioritari da introdurre ai sensi di una «conditio sine qua non» sono i seguenti: (1) definizione dei requisiti di perfezionamento e aggiornamento per i detentori di animali e altre cerchie interessate (addetti al servizio delle mangiatoie automatiche, assistenti, tecnici, ecc.), (2) chiarimento delle interfacce con il veterinario coinvolto e precisazione delle responsabilità.

GL si chiede a questo proposito se sia opportuno che i veterinari per piccoli animali siano esentati dall'obbligo di perfezionamento regolare nel settore dei medicinali. Secondo GL il problema delle resistenze si pone negli stessi termini per i veterinari che curano animali piccoli come per quelli che si occupano di animali da reddito. GL ricorda che la situazione del veterinario per animali piccoli è diversa solo per quanto riguarda i residui nelle derrate alimentari.

Anche **Scienceindustries** ritiene che l'opera di sensibilizzazione sulle condizioni igieniche e la diffusione delle resistenze non debba essere rivolta solo ai veterinari, ma anche ai detentori di animali.

Su altri suggerimenti di modifica dell'OMVet, per i quali mancano tuttavia le basi legali nella LATer, si sono espressi i seguenti partecipanti all'indagine conoscitiva:

BE ritiene che, volendo seguire con coerenza la strada imboccata, occorre prestare maggiore attenzione al seguente aspetto: per raggiungere gli obiettivi nell'ambito della promozione di un impiego corretto di antibiotici critici è essenziale introdurre direttive vincolanti sulla prescrizione (conformemente alla strategia sulle resistenze agli antibiotici «StAR»). Se in assenza di basi legali queste direttive non possono essere applicate nella presente revisione, dovranno esserlo nel secondo pacchetto di misure e la lacuna in questo campo dovrà essere colmata con misure adeguate.

GST e VSP constatano che le tendenze in atto, da un lato, nella medicina umana verso una maggiore automedicazione e dall'altro, nella medicina veterinaria verso maggiori controlli e restrizioni portano a chiedersi se i medicinali umani e veterinari debbano essere distinti a livello legislativo (pacchetto di misure 2).

LU è del parere che, soprattutto riguardo al nuovo allegato 5, la soluzione giusta sarebbe di formulare nuove categorie di dispensazione che non si fondino su divieti bensì su determinati requisiti da soddisfare per poter impiegare questi preparati. LU chiede che ciò avvenga al più tardi con la modifica delle basi legali nella LATer.

3.7) Sostanze attive della medicina veterinaria e adeguamento al diritto europeo

GDK ritiene auspicabile l'obiettivo di limitare le divergenze con il diritto europeo.

BS considera particolarmente importante e opportuno introdurre un divieto di utilizzazione del fenilbutazone negli equini destinati alla produzione di derrate alimentari.

Anche **SGBV, Suisseporcs, SBV, VTL, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, SZV, LOBAG, LBV, CVA e ZBB** approvano l'adeguamento della regolamentazione svizzera alle prescrizioni dell'UE nel campo del trattamento degli equini.

SVPM chiede invece che la legislazione svizzera rimanga indipendente e ritiene che l'adeguamento al

diritto europeo non giustifichi il recepimento delle liste UE solo per i cavalli (art. 12 cpv. 2^{bis}). In particolare SVPM considera incomprensibile che questa norma non si applichi alla selvaggina da allevamento e ai camelidi che sono allevati più spesso a scopi alimentari (art. 12 cpv. 3). Se per motivi contrattuali si deve introdurre il divieto europeo del fenilbutazone, è sufficiente proibirlo inserendolo nell'allegato 4.

4) Risultati sui singoli articoli

Art. 1 Scopo

STS e ZT concordano sulle modifiche proposte.

Swissgenetics apprezza il fatto che l'OMVet non si limiti a disciplinare l'impiego dei medicinali veterinari, ma voglia anche diminuirne l'uso. Per Swissgenetics il punto chiave consiste nel ridurre al minimo le malattie attraverso una tenuta e una cura adeguate degli animali.

UFA segnala che il termine «moderate» può essere interpretato in modo errato nel senso di «basso dosaggio», il che sarebbe errato soprattutto nell'ambito dello sviluppo delle resistenze agli antibiotici perché un basso dosaggio favorisce appunto lo sviluppo di resistenze. Per UFA sarebbe opportuno parlare di «corrette» e propone quindi di sostituire «moderate» con «corrette» («...la prescrizione, la dispensazione e l'utilizzazione corrette di antibiotici»).

Anche **SKS** approva l'articolo, ma considera la formulazione troppo vaga e poco pertinente. SKS ritiene che ogni parte interessata definirà il proprio uso di antibiotici come «moderato» e propone quindi di sostituire questo termine con «parsimonioso».

Anche **FR** considera insufficiente parlare di prescrizione, dispensazione e utilizzazione moderate di antibiotici e propone di aggiungere il termine «giustificate» («...la prescrizione, la dispensazione e l'utilizzazione moderate e giustificate di antibiotici»).

VS e **FR** ricordano che non è sufficiente un'utilizzazione «moderata», ma che occorre un'utilizzazione ponderata e soprattutto giustificata o adeguata. VS propone pertanto la seguente formulazione «... in particolare la prescrizione, la dispensazione e l'utilizzazione moderate e ponderate di antibiotici».

BS fa notare che nella prassi non è critica solo la quantità delle prescrizioni di antibiotici, ma anche una diagnosi parzialmente carente prima del trattamento, che rende impossibile un'utilizzazione mirata di antibiotici. BS propone pertanto la formulazione: «... in particolare la prescrizione, la dispensazione e l'utilizzazione mirate e commisurate al bisogno di antibiotici».

KAGfreiland è del parere che questo capoverso sia formulato in modo troppo cauto e che l'obiettivo non deve essere solo di ottenere un uso moderato, bensì di ridurre l'impiego di antibiotici rispetto ai livelli attuali ed evitare nei limiti del possibile la loro utilizzazione a scopo profilattico. KAGfreiland propone pertanto che l'articolo sullo scopo formuli questi obiettivi in modo chiaro ed esplicito.

Scienceindustries considera inutile dal punto di vista legislativo ampliare la disposizione sullo scopo dell'OMVet e propone di rinunciarvi. Come indicato già nel parere in merito alla strategia sulle resistenze agli antibiotici (StAR), Scienceindustries apprezza fundamentalmente gli sforzi profusi dalla Confederazione per minimizzare le resistenze agli antibiotici. L'OMVet ha come base la legge sugli agenti terapeutici (LATer), che a sua volta si prefigge di tutelare la salute delle persone e degli animali. Secondo Scienceindustries ciò include le «misure volte a garantire l'efficacia a lungo termine degli antibiotici per preservare la salute delle persone e degli animali» (obiettivo primario della StAR). Questa esigenza indiscussa è già contemplata nell'attuale scopo dell'OMVet, che mira a «garantire un'utilizzazione corretta dei medicinali per uso veterinario». L'ampliamento proposto, che dichiara come scopo esplicito dell'OMVet «la prescrizione, la dispensazione e l'utilizzazione moderate di antibiotici» è già incluso nell'articolo vigente. Con l'aggiunta si viene a creare una ridondanza che nell'ottica legislativa è da evitare. In altre parole, non è comprensibile perché già l'articolo sullo scopo debba entrare nei dettagli

di una classe di medicinali che è comunque già compresa nel campo di applicazione, tanto più che gli antibiotici non sono gli unici medicinali critici.

Art. 3 cpv. 1^{bis} Definizioni

STS e **ZT** concordano sulle modifiche proposte.

pharmaSuisse respinge fundamentalmente i rimandi ad altre leggi od ordinanze e chiede di riprendere nell'ordinanza sui medicinali veterinari la definizione contenuta nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

Art. 6 cpv. 6 Cambiamento di destinazione di medicinali omologati

STS, **ZT**, **VSP** e **KAGfreiland** non condividono la modifica proposta e chiedono un complemento per specificare che il DFI deve coinvolgere se del caso anche gli uffici che si occupano di questo tema all'interno di altri dipartimenti, al fine di evitare il rischio di decisioni politiche non fondate scientificamente. **VSP** propone la seguente formulazione: «Per motivi di sicurezza del medicinale o della derrata alimentare il Dipartimento federale dell'interno (DFI), in accordo con gli uffici specializzati interessati, può escludere un medicinale omologato con procedura semplificata o singole sostanze attive dal cambiamento di destinazione.»

Anche per **Scienceindustries** è opportuno che, in caso di esclusione, siano coinvolti gli uffici specializzati interessati poiché, come indicato nel rapporto esplicativo, questa disposizione non riguarda solo la salute di persone e animali, ma anche gli attori del settore sanitario, la sicurezza delle derrate alimentari e i relativi obblighi internazionali. **Scienceindustries** sottolinea che l'attuale meccanismo di cambiamento di destinazione ha dato buoni risultati e che non deve essere in alcun modo allentato: un'interpretazione restrittiva del sistema di cambiamento di destinazione è essenziale per la sicurezza alimentare e per la salute e il benessere degli animali.

pharmaSuisse chiede lo stralcio del riferimento a medicinali omologati con procedura semplificata perché possono contenere sostanze attive che su un elenco possono essere escluse dal cambiamento di destinazione.

Art. 10 capoversi 3 e 5 Esame dello stato di salute, convenzione Mvet

SKS condivide le misure di cui ai capoversi 3 e 5.

JU e **FR** chiedono di precisare che solo i veterinari domiciliati in Svizzera possono concludere una convenzione Mvet, aggiungendo un capoverso 6: «Il veterinario che firma una convenzione Mvet deve essere domiciliato in Svizzera.»

FRC sottolinea l'importanza del ruolo del veterinario. L'autorizzazione a impartire istruzioni non è sufficiente. I veterinari devono impartire in ogni caso istruzioni. **FRC** propone: «Il veterinario impartisce istruzioni nel suo settore d'attività.»

Capoverso 3

Vetsuisse ZH giudica molto positiva la possibilità di stipulare convenzioni Mvet distinte con degli specialisti.

Anche **SGBV**, **SRP**, **ZBB**, **SMP**, **SBV**, **Swiss Beef CH**, **swissherdbook**, **SKMV**, **SZV**, **LOBAG**, **CVA** e **LBV** apprezzano la flessibilizzazione introdotta nelle convenzioni Mvet, che consente ad aziende con

attività complesse, per esempio ingrasso di vitelli e bovini combinati all'allevamento di animali da latte, di stipulare due convenzioni con veterinari specializzati e quindi più competenti.

Micarna SA, Bell Schweiz AG, SVGK e SGP sono del parere che non solo tra i bovini occorra distinguere tra animali da ingrasso e da latte, ma analogamente anche nei volatili tra ibridi da ingrasso e ibridi ovaiole e creare quindi delle «categorie di animali» distinte. Anche le aziende che detengono sia volatili da ingrasso sia galline ovaiole e volatili ornamentali devono avere la possibilità di stipulare convenzioni Mvet distinte. Per questo, i suddetti partecipanti propongono di completare il capoverso come segue: «Per i vitelli da ingrasso e i bovini da ingrasso, da un lato, e per gli animali da latte, dall'altro, nonché per i volatili da ingrasso, le galline ovaiole e i volatili ornamentali si possono stipulare convenzioni Mvet distinte.»

Swissgenetics apprezza che la gestione della convenzione Mvet sia diventata più flessibile e allo stesso tempo più vincolante, ma avverte che la sua applicazione non deve degenerare in un mero esercizio amministrativo.

VdU e i singoli uffici veterinari dei Cantoni **UR, NW e OW** considerano una contraddizione consentire, da un lato, una convenzione Mvet per ogni specie di animale da reddito e dall'altro fare un'eccezione per i bovini. Ricordano che le forme terapeutiche divergono sensibilmente anche tra le scrofe e i suini da ingrasso, ma in questo caso si suppone che il veterinario possa trattare correttamente entrambi i gruppi. Per questo motivo UR chiede di stralciare la seconda frase «Per i vitelli da ingrasso e i bovini da ingrasso...».

Anche **LU** e **VTL** chiedono di lasciare invariata la formulazione dell'ordinanza vigente («Per diverse specie animali possono essere stipulate convenzioni Mvet distinte.») e di rinunciare all'inutile distinzione tra i rami di attività aziendale nel capoverso 3. **LU** spiega che esistono solo poche aziende specializzate nei due settori e che hanno effettivamente bisogno di veterinari distinti. LU ritiene inoltre che, alla luce degli accavallamenti nell'uso di Mvet, un'ulteriore distinzione provochi solo complicazioni inutili e praticamente impossibili da controllare. Non sarà possibile fare una distinzione chiara di quali preparati sono utilizzati nei diversi rami dell'azienda.

NE considera che la possibilità di stipulare due convenzioni Mvet distinte per gli allevamenti misti di bovini non ha senso perché è in contraddizione con l'obiettivo di ridurre l'uso dei medicinali veterinari nella produzione agricola. In questo modo infatti, il numero dei medicinali di scorta – e quindi anche degli antibiotici – potrà essere raddoppiato. Non sarà possibile controllare quali medicinali sono destinati agli animali da latte e quali ai vitelli da ingrasso. NE chiede quindi di stralciare la seconda frase del capoverso.

STS e **ZT** concordano con la flessibilizzazione, ma chiedono che gli specialisti – oltre ai Mvet – debbano occuparsi anche della cura dell'effettivo, compresi i servizi d'emergenza, gli interventi domenicali, ecc. Anche **Bio Suisse, VSP, GST e FiBL** ritengono che le convenzioni Mvet debbano essere vincolate alla garanzia del servizio d'emergenza da parte del veterinario in questione, perché questi ha una visione generale dei medicinali disponibili nell'azienda. Se un agricoltore detiene diversi tipi di animali e ha stipulato diverse convenzioni Mvet, l'utilizzazione corretta potrà essere garantita solo in presenza di un servizio d'emergenza specifico. Nella prassi si opera effettivamente una distinzione in base all'utilizzazione tra i vitelli e i bovini da ingrasso e nel pollame tra le galline ovaiole, le galline riproduttrici e gli animali da ingrasso, che non sono curati dallo stesso veterinario. La possibilità di stipulare convenzioni Mvet distinte per vitelli e rimonte da ingrasso per esempio con specialisti sovraregionali è in netta contraddizione con l'interesse del veterinario regionale, che di solito garantisce il servizio d'emergenza. I veterinari che stipulano una convenzione Mvet devono garantire il servizio d'emergenza.

(Proposta: Per ogni specie di animale da reddito o tipo di utilizzo è possibile stipulare una sola convenzione Mvet. Il veterinario o lo studio veterinario che stipula una convenzione Mvet deve garantire il servizio d'emergenza.)

VSP ricorda che tra i vitelli e le rimonte da ingrasso si registrano relativamente poche emergenze, la cui organizzazione dovrà essere ancora discussa.

ZVCH ritiene che la dispensazione di antielmintici per un fabbisogno di massimo 12 mesi ad aziende note al veterinario deve essere possibile anche senza convenzione Mvet. La convenzione non aumenta la sicurezza dell'utilizzazione e provoca un inutile onere burocratico, che in ultima istanza rincarà la lotta antiparassitaria, favorendo le importazioni illegali e rendendo addirittura impossibile il controllo. Ciò non è nell'interesse della sicurezza alimentare né della protezione degli animali.

Secondo **pharmaSuisse** il sistema non si è rivelato efficace e bisogna pertanto impedire la dispensazione di scorta. Le convenzioni Mvet non devono essere più consentite o quantomeno devono essere oggetto di notifica, poiché una semplice dichiarazione non è a suo parere sufficiente. Anche il contenuto dovrebbe essere notificato.

Capoverso 5

Vetsuisse ZH reparto di medicina suina considera molto positiva la comunicazione della stipulazione di una convenzione Mvet al servizio veterinario cantonale.

CP non si oppone all'obbligo di comunicazione al servizio veterinario cantonale e appoggia la flessibilizzazione della frequenza delle visite del veterinario in base ai rischi.

Anche **FRC** considera positivo che i veterinari cantonali siano informati di tutte le convenzioni Mvet stipulate. Per poter svolgere questo ruolo chiave devono essere dotati del budget necessario.

ZH ritiene che il servizio veterinario non debba essere informato solo della stipulazione ma anche dello scioglimento di una convenzione Mvet, altrimenti non dispone di informazioni aggiornate, tanto più che anche lo scioglimento di una convenzione è un'informazione importante ai fini del controllo delle aziende di produzione primaria in base ai rischi (cfr. allegato 1 n. 2 del progetto). Inoltre ZH propone di sostituire in tedesco il termine «Veterinäramt» (ufficio veterinario) con «Veterinärdienst» (servizio veterinario) perché non in tutti i Cantoni il servizio veterinario è organizzato come ufficio e di modificare il capoverso 5 come segue: «Il veterinario deve dichiarare la stipulazione e lo scioglimento di una convenzione Mvet al servizio veterinario cantonale competente.»

VdU, UR, LU, SG, BS, GL, AG, TI, VSKT Regio Centro, BL, OW, VSKT, AI, TG, GR, NW, AR, ZG, JU, VS, VD, GKD, GE e BE chiedono invece lo stralcio del capoverso 5 perché a loro avviso l'obbligo di comunicazione comporta un onere sproporzionato rispetto ai benefici, con un aumento dei costi e del lavoro degli organi esecutivi («tigri di carta») senza generare vantaggi concreti (GE: sul piano dell'utilizzazione corretta dei Mvet). I suddetti partecipanti ritengono che la visione d'insieme può essere ottenuta in altro modo, per esempio nell'ambito del controllo della produzione primaria. VdU segnala che se i controlli ufficiali della produzione primaria degli allevamenti sono condotti correttamente, questo punto è già esaminato e le carenze possono essere eliminate.

Anche **VTL** chiede lo stralcio del capoverso 5 senza motivazione.

Micarna SA, Bell Schweiz AG, SVGK e SGP chiedono di stralciare il capoverso 5 perché la dichiarazione di ogni convenzione al servizio veterinario cantonale competente provoca un onere amministrativo sproporzionato. Sono del parere che i veterinari Mvet e le convenzioni Mvet esistenti possono essere controllati in occasione delle visite regolari sul posto. Micarna SA segnala che questo controllo è già assicurato regolarmente dai servizi veterinari cantonali.

TI ricorda che le convenzioni Mvet sono state introdotte per derogare all'art. 42 LATer secondo il quale, «se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato di salute» (visita clinica). Solo il veterinario clinico può assumersi la responsabilità di sottoscrivere convenzioni con proprietari di animali in grado di utilizzare correttamente le scorte di farmaci, di concedere scorte di farmaci per le reali necessità dell'azienda, di informare in modo corretto e completo il proprietario degli animali sull'uso responsabile dei medicinali e di vigilare sul rispetto della

convenzione. Sempre nel quadro delle convenzioni, i veterinari sono tenuti, già in base all'attuale legislazione, ad effettuare almeno due visite aziendali all'anno per rilevare il quadro sanitario aziendale da un punto di vista generale, nell'ottica della prevenzione e dell'uso parsimonioso dei farmaci. Un controllo cartaceo delle convenzioni da parte dell'ufficio veterinario cantonale permetterebbe di verificare aspetti di ordine formale, ma non di valutare gli aspetti sostanziali degli accordi. Sarebbe un po' come controllare la sicurezza di un pacco limitandosi all'esame dell'imballaggio. TI non vuole quindi aggiungere ulteriore peso all'apparato burocratico per offrire una falsa sicurezza. Controlli approfonditi possono essere effettuati attraverso ispezioni in azienda, in base a campionature come previsto dalla legislazione vigente. TI chiede lo stralcio di questo capoverso.

GDK chiede una spiegazione più dettagliata del rapporto costi-benefici e della forma della dichiarazione. Anche **SO** nutre dei dubbi sul rapporto tra il grande onere d'esecuzione e i vantaggi generati e propone di verificare un'altra possibilità di controllo.

BE spiega che le convenzioni Mvet con diversi veterinari (e quindi responsabilità poco chiare e mancanza di visione d'insieme sulla situazione sanitaria, sulle strategie terapeutiche e l'impiego di Mvet) rappresentano effettivamente un rischio, che può provocare un uso eccessivo e scorretto di medicinali veterinari. L'esperienza mostra tuttavia che la presenza di diverse convenzioni Mvet non è un indicatore molto sensibile o specifico per un'utilizzazione scorretta di medicinali veterinari. Un indizio più attendibile è invece quando un detentore di animali possiede un assortimento di medicinali veterinari di scorta che non è compatibile con una strategia terapeutica coerente e proviene da diversi veterinari. Queste circostanze possono essere constatate e corrette in occasione di controlli della produzione primaria.

FR propone di sostituire la frase «Il veterinario deve dichiarare la stipulazione di una convenzione Mvet al servizio veterinario cantonale competente» con «Il veterinario tiene uno schedario aggiornato dei suoi clienti con i quali ha stipulato una convenzione Mvet, specificando la(e) specie di animale(i). Vi indica in particolare il nome, il cognome e l'indirizzo nonché il numero BDTA. Questo elenco è messo a disposizione del servizio veterinario cantonale competente in forma elettronica» (modificare di conseguenza l'art. 39a cpv. 1).

Anche **AR**, **AI** und **SG** propongono, nel caso che si voglia mantenere l'art. 10 cpv. 5, di verificare la possibilità di un obbligo di comunicazione per via elettronica (p. es. una banca dati adeguata).

SG considera opportuno vincolare i contratti al rilascio di una ricetta elettronica o all'elaborazione di un bollettino di consegna o di un attestato di formazione del veterinario. Secondo SG la stipulazione del contratto dovrebbe essere possibile solo se sono soddisfatte le condizioni dei partner riguardo alla formazione. Un bollettino di consegna o una ricetta potrebbe essere rilasciata solo se sussiste un contratto per la relativa specie animale.

FR propone di precisare l'attuale capoverso 2 (UFSP: diritto vigente per il quale non è stata sottoposta una proposta di emendamento in occasione della presente revisione) con l'aggiunta seguente «Il veterinario deve assicurarsi presso il detentore di animali che questi non abbia già firmato un'altra convenzione Mvet con un collega veterinario per la stessa specie di animale.»

RS GST SG,AR,AI propone che la dichiarazione o la richiesta dello scioglimento di una convenzione Mvet presso l'ufficio veterinario non sia compito del veterinario, bensì del detentore di animali, per evitare che l'obiettivo dell'autorizzazione del veterinario a impartire istruzioni sia eluso e che il cambiamento sia troppo «semplice». (Analogamente alla comunicazione del «medico dell'effettivo».)

Art. 10a Compiti dei veterinari nell'ambito della convenzione Mvet

Swissgenetics apprezza che la gestione della convenzione Mvet sia diventata più flessibile e allo stesso tempo più vincolante, ma avverte che la sua applicazione non deve degenerare in un mero esercizio amministrativo.

FR segnala un errore di accordo nella versione francese: «Le vétérinaire [...] exerce la surveillance technique directe des aspects vétérinaires liées à l'espèce animale [...]» Correggere: «liés» al posto di «liées».

Vetsuisse ZH fa notare che l'attuale OMVet consente – o quantomeno è stata interpretata in questo senso – a un veterinario che ha prescritto o dispensato un medicamento veterinario di scorta di delegare le visite Mvet prescritte nell'art. 10 per esempio al servizio sanitario per l'allevamento suino (SSP/SGD). Poiché il veterinario secondo l'art. 10a cpv. 1 esercita la sorveglianza tecnica diretta, non è comprensibile poter delegare le visite Mvet. Per questo motivo Vetsuisse ZH propone di inserire la seguente formulazione: «Le visite Mvet non possono essere delegate e devono essere svolte dai veterinari o dagli studi veterinari (?) con i quali è stata stipulata la convenzione scritta Mvet.»

Capoverso 1

SGBV, Suisseporcs, SRP, SMP, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, SZV, LOBAG, LBV, CVA e ZBB approvano la precisazione delle responsabilità del veterinario.

La modifica proposta trova anche il consenso di **GST**, a condizione tuttavia che nel capoverso 1 si aggiunga, accanto a veterinario, anche «studio veterinario» e oltre alle specie animali anche «il tipo di utilizzo».

STS, ZT, Bio Suisse e KAGfreiland non concordano con le modifiche proposte e chiedono di completare il capoverso specificando che il veterinario da solo non può assicurare l'utilizzazione corretta dei medicinali ma che è indispensabile anche il concorso decisivo del detentore degli animali, che deve assumere la sua parte di responsabilità e applicare correttamente la terapia prescritta dal veterinario. I suddetti partecipanti propongono di aggiungere al capoverso 1 il «detentore di animali» con la seguente formulazione: «... delle singole specie animali. Il veterinario e il detentore di animali assicurano...». Bio Suisse propone la seguente formulazione: «... e assicura assieme al detentore di animali il corretto impiego dei medicinali.»

Anche **Scienceindustries** constata che le convenzioni Mvet sono dei contratti di servizio tra veterinari e detentori di animali e rappresentano quindi un rapporto tra le due parti contraenti. Di conseguenza, la volontà di vincolare le convenzioni Mvet a determinate responsabilità e di trasferire queste ultime al veterinario si scontra con un conflitto di interessi immanente; inoltre il veterinario non può assicurare il corretto impiego dei medicinali in sua assenza. Come previsto dall'art. 10 cpv. 2 OMVet, i veterinari e gli studi veterinari possono semplicemente convenire per iscritto il corretto impiego di medicinali veterinari e promuoverne l'applicazione con delle istruzioni (cfr. autorizzazione a impartire istruzioni secondo il nuovo art. 10b OMVet) e dei controlli successivi. Secondo Scienceindustries, il veterinario non deve tuttavia rispondere di eventuali violazioni perché in fondo è il detentore degli animali che somministra i medicinali.

VSP propone di completare il capoverso 1 per precisare che il veterinario assicura in particolare le informazioni sul corretto impiego dei medicinali. Il motivo è che l'impiego corretto dei medicinali può essere assicurato con istruzioni per l'uso e controlli successivi solo nel limite del possibile e i veterinari – come nella medicina umana – non possono assumere la responsabilità della somministrazione giornaliera di un medicamento, né tantomeno risponderne. Per questo motivo VSP propone la seguente formulazione: «... animali e assicura in particolare l'informazione sul corretto impiego dei medicinali.»

FRC sostiene che questo capoverso non stabilisce in modo altrettanto esplicito come il rapporto esplicativo che il veterinario deve esercitare la sorveglianza tecnica per assicurare il corretto deposito e uso dei medicinali. Propone pertanto di modificare la frase come segue: «Il veterinario che stipula una convenzione Mvet con il detentore di animali esercita una sorveglianza tecnica diretta sulle questioni relative alla medicina veterinaria delle singole specie animali e veglia in particolare a che i medicinali siano impiegati e utilizzati in maniera appropriata.»

RS GST SG,AR,AI è del parere che anche i detentori di animali devono disporre di una formazione nell'ambito dell'ordinanza MVet. Nel lavoro quotidiano constata infatti che le conoscenze teoriche degli

agricoltori soprattutto nell'impiego di antibiotici sono carenti. Solo con la formazione e la sensibilizzazione all'uso corretto dei medicinali – a tutti i livelli – è possibile ottenere i risultati sperati. Proposta: requisiti per i veterinari e i detentori degli animali da reddito nell'ambito della convenzione Mvet.

FiBL e Swissgenetics sono del parere che anche i detentori di animali devono essere sottoposti all'obbligo di formazione e perfezionamento se vogliono tenere Mvet di scorta. Secondo FiBL ciò consente di risvegliare la consapevolezza su un uso moderato soprattutto di antibiotici, sui residui nelle derrate alimentari e sull'importanza delle misure profilattiche come l'ottimizzazione ambientale (costruzione delle stalle, ecc.). Secondo Swissgenetics è importante sensibilizzare sull'uso moderato dei farmaci e sull'importanza delle misure profilattiche perché il successo della strategia di riduzione degli antibiotici dipende anche dagli sforzi volti a promuovere con corsi di perfezionamento la consapevolezza e le conoscenze degli agricoltori in materia di condizioni di stabulazione, di igiene e di cura.

VS e GE propongono per la versione francese di sostituire l'espressione «surveillance technique» con «surveillance des bonnes pratiques» perché non vi è nulla di «tecnico» nella dispensazione di medicinali nell'ambito di una convenzione Mvet (senza FM e PM). Propongono quindi di parlare piuttosto di una «sorveglianza sul rispetto delle buone pratiche». GE chiede di stralciare il termine «tecnica».

Capoverso 2

GDK, VdU, VSKT, VSKT Regio Centro, BE, JU, ZG, AR, SH, NW, GR, TG, SO, AI, OW, BL, AG, LU, SG e UR chiedono un chiarimento e una spiegazione del concetto di «autorizzato a impartire istruzioni» (viene menzionato anche all'art. 20), perché l'autorizzazione a impartire istruzioni è un elemento centrale per il rafforzamento del ruolo del veterinario. Non è tuttavia chiaro come interpretare questa espressione e come il veterinario possa imporre un'istruzione presso dei clienti recalcitranti, senza che il cliente interrompa la sua relazione d'affari.

AG e GE chiedono di stralciare interamente il capoverso 2. AG adduce come motivi la mancanza di chiarezza sugli effetti giuridici e sulla gestione concreta nel rapporto tra agricoltore, veterinario e autorità esecutiva, false speranze e un'insufficiente determinazione dei ruoli - tutti elementi che rendono impossibile l'applicazione pratica della disposizione. GE ritiene che questo capoverso non riguardi i compiti del veterinario.

JU si chiede se l'autorizzazione a impartire istruzioni implichi che la responsabilità del veterinario va al di là della sua attività di veterinario praticante. Per principio il veterinario è già autorizzato a impartire istruzioni nel suo settore d'attività, anche se non ha firmato una convenzione. Se si tratta di attribuire delle responsabilità supplementari al veterinario che ha firmato la convenzione bisogna specificarle, come già indicato nelle osservazioni generali. JU propone di stralciare il capoverso 2 o di precisare il termine «autorizzato a impartire istruzioni».

LU e BE chiedono un chiarimento sulle disposizioni riguardanti le responsabilità e i doveri di uno studio veterinario quando stipula una convenzione Mvet (possibilità prevista nell'art. 10). In questo caso lo studio veterinario è responsabile della sorveglianza tecnica diretta. Tutti i veterinari dello studio che svolgono attività veterinarie nelle aziende con le quali è stata stipulata una convenzione Mvet sono autorizzati a impartire istruzioni. Ciò vale anche quando non esercitano sotto la propria responsabilità professionale (assistenti). Tutti i veterinari di uno studio possono quindi svolgere le visite Mvet. (Proposta: 1 il veterinario o lo studio veterinario... 2 I veterinari che operano a nome delle parti contraenti sono autorizzati a impartire istruzioni nel loro settore d'attività.)

Art. 10b Requisiti posti ai veterinari nell'ambito della convenzione Mvet

KAGfreiland approva esplicitamente questo articolo.

STS e ZT sono favorevoli alle proposte di modifica dell'articolo 10b e le considerano un punto essenziale.

Anche **Swissgenetics** apprezza che la gestione della convenzione Mvet sia diventata più flessibile e allo stesso tempo più vincolante, ma avverte che la sua applicazione non deve degenerare in un mero

esercizio amministrativo.

BGK ritiene che la formazione supplementare richiesta per la stipulazione di una convenzione Mvet offra la possibilità di tener conto nel trattamento anche delle caratteristiche specifiche di ogni specie animale. Secondo le sue esperienze, nella lotta antiparassitaria per piccoli ruminanti, dove il problema delle resistenze è altrettanto acuto, l'informazione per i veterinari è ancora carente. BGK considera pertanto la formazione supplementare come una buona occasione per affrontare in modo mirato questo problema e ritiene opportuno suddividere la formazione supplementare per esempio in formazioni di mezza giornata ciascuna per bovini, piccoli ruminanti (ovini, caprini, cervi, camelidi del nuovo mondo), suini ed equini.

CP respinge il nuovo obbligo di formazione supplementare e di perfezionamento. Osserva che i medici veterinari e i detentori di animali sono persone responsabili e consapevoli dei rischi. È vero che bisogna provvedere a un'informazione mirata o addirittura continua, ma questa può essere assicurata senza dover introdurre dei corsi di formazione supplementari che sono costosi e causano assenze dal lavoro ai partecipanti, senza offrire vantaggi comprovati.

TI spiega che come giustamente indicato nel rapporto esplicativo, i detentori di animali da reddito hanno una particolare responsabilità nel caso di dispensazione di farmaci di scorta, quindi senza preventiva visita dell'effettivo da parte del veterinario. Se l'obbligo di una formazione supplementare per i veterinari appare del tutto giustificato, non vede perché l'ordinanza in esame non preveda un obbligo analogo per i detentori di animali. TI propone di modificare il titolo dell'articolo in «Requisiti posti ai veterinari e ai detentori di animali nell'ambito della convenzione MVet». Nell'articolo va aggiunto un capoverso che specifica l'obbligo della frequentazione di un corso per i detentori di animali che sottoscrivono una convenzione MVet.

GST, RS GST SG,AR,AI e Swisssenetics condividono l'opinione secondo la quale anche i detentori di animali debbano essere assoggettati all'obbligo di formazione e perfezionamento se vogliono tenere Mvet di scorta. Ciò consente di risvegliare la consapevolezza su un uso moderato soprattutto di antibiotici, sui residui nelle derrate alimentare e sull'importanza delle misure profilattiche come l'ottimizzazione ambientale (costruzione delle stalle, ecc.). Il successo della strategia di riduzione degli antibiotici dipende anche dagli sforzi volti a promuovere con corsi di perfezionamento la consapevolezza e le conoscenze degli agricoltori in materia di condizioni di stabulazione, di igiene e di cura.

Anche **Vetsuisse ZH** constata che la presente OMVet disciplina in modo più severo soprattutto la prescrizione e la dispensazione di Mvet, ma non la loro utilizzazione. Eppure le esperienze finora raccolte mostrano che soprattutto l'utilizzazione dei Mvet di scorta avviene spesso in modo scorretto, all'insaputa e senza il controllo del veterinario. L'utilizzazione scorretta è problematica dal punto di vista dello sviluppo di resistenze. Da indagini condotte nell'ambito di dissertazioni in corso emerge che le conoscenze e la responsabilità di molti agricoltori nell'impiego di medicinali veterinari non sono abbastanza sviluppate. Per sensibilizzare all'uso dei medicinali veterinari e in primis degli antibiotici, Vetsuisse ZH chiede che i responsabili dell'azienda, che detengono medicinali veterinari di scorta, siano tenuti a frequentare un corso di formazione sull'impiego e la somministrazione di antibiotici, analogamente a quanto avviene per il taglio delle corna dei vitelli o la castrazione dei suinetti (i contenuti delle formazioni devono essere approvati dall'USAV) e debbano disporre di un attestato di competenza per tenere Mvet di riserva (non solo antibiotici ma p. es. anche vaccini, analgesici). Vetsuisse ZH reparto medicina suina propone pertanto che i detentori di animali che tengono medicinali veterinari di scorta debbano disporre di un attestato di competenza riconosciuto dall'USAV.

Anche **Scienceindustries** e **BGK** ritengono opportuno estendere l'obbligo di formazione o un perfezionamento in materia al detentore di animali che stipula una convenzione Mvet. In questo modo anche i detentori di animali darebbero un contributo all'utilizzazione corretta dei medicinali veterinari. Quanto al contenuto della convenzione Mvet, quest'ultima non dovrebbe disciplinare solo la dispensazione di medicinali, ma anche la somministrazione. Anche la formazione dovrebbe seguire la stessa impostazione. Fissare un tale requisito per i detentori di animali permetterebbe di sensibilizzarli a un impiego corretto dei medicinali (formazione supplementare destinata specificatamente ai detentori e focalizzata sui loro compiti).

Bell Schweiz AG, SVGK, SGP e Micarna SA non considerano necessaria né opportuna un'ulteriore formazione supplementare di un giorno per i veterinari. I veterinari che vogliono stipulare una convenzione Mvet per animali da reddito devono disporre già di una formazione supplementare di base di tre giorni (RT) e frequentare ogni 5 anni un corso di ripetizione di un giorno. Secondo i suddetti partecipanti questo ritmo di aggiornamento ha dato finora buoni risultati e non vi è alcun motivo plausibile per ridurre l'intervallo. Chiedono di integrare la nuova formazione supplementare nel programma di perfezionamento esistente e avanzano la seguente proposta sul paragrafo 1: «La formazione supplementare dei veterinari Mvet viene garantita nell'ambito della formazione RT o vi viene integrata» e sul paragrafo 2 «L'aggiornamento si svolge ogni 5 anni in combinazione con il perfezionamento RT.»

Per **VSP** e **GST** la norma vigente, secondo la quale la formazione supplementare si tiene ogni cinque anni nell'ambito di un corso di perfezionamento di un giorno, ha dato buoni risultati e deve essere mantenuta invariata.

SVSM e la **Sezione regionale della GST dei Cantoni SG, AR, AI** condividono l'opinione secondo la quale un ritmo di tre anni per le formazioni supplementari è troppo breve (vedi anche art. 20). Come motivo adducono il fatto che in un arco di tempo di tre anni non avvengono cambiamenti importanti e fondamentali. Propongono pertanto che l'aggiornamento avvenga a una cadenza di cinque anni nell'ambito di un corso di perfezionamento di un giorno. Osservazione su un'incongruenza nella versione tedesca: all'art. 10b cpv. 2 è usato il termine "muss" (deve) mentre all'art. 20a cpv. 2 si impiega «ist» (è). Per **SVSM** non è chiaro nell'ordinanza e nel rapporto esplicativo (pag. 11) se questo corso di perfezionamento di un giorno, da tenersi ogni tre anni, coincide con il corso di ripetizione RT oppure è un corso di perfezionamento supplementare dedicato specificatamente ai medicinali veterinari. Se dovesse essere così, SVSM propone la seguente formulazione: «La formazione supplementare deve essere completata da un corso di perfezionamento di un giorno (CR-RT) ogni cinque anni.»

ZH considera invece troppo bassa la durata – e non la frequenza – delle formazioni supplementari e chiede che la formazione supplementare di base per le due funzioni (secondo art. 10b e 20a) duri due giorni, fermo restando che gli RT in fase di formazione devono frequentare da uno a due giorni aggiuntivi di corso. Il perfezionamento, da tenersi ogni tre anni, deve durare un giorno per entrambe le funzioni, più un giorno supplementare per gli RT. ZH chiede inoltre di armonizzare i requisiti delle due formazioni supplementari (art. 10b e 20a) per evitare doppioni.

VdU, UR, OW, NW, GL, SG, AR, VSKT, VSKT Regio Centro, BL, GR, AG, TG, NE, SH, JU e BE non ritengono opportuno distinguere i corsi di perfezionamento e aggiornamento in base al ruolo del veterinario. A loro avviso anche i veterinari che vogliono stipulare solo convenzioni Mvet, ma non esercitano la funzione di responsabile tecnico, devono frequentare lo stesso aggiornamento dei veterinari che operano come responsabili tecnici. I suddetti partecipanti considerano fondamentalmente sbagliato distinguere tra «veterinario nell'ambito della convenzione Mvet» (art. 10b) e «veterinario come responsabile tecnico». Deve esistere un'unica figura di «veterinario» con le relative responsabilità e competenze e conseguente obbligo di formazione e perfezionamento. Per questo motivo chiedono che le disposizioni riguardanti i «veterinari nell'ambito della convenzione Mvet» e i «veterinari responsabili tecnici» vengano unificate e armonizzate nell'intera ordinanza oppure adeguate in modo tale che esista un unico tipo di formazione per i veterinari. Di conseguenza anche il perfezionamento e l'aggiornamento non deve dipendere dal ruolo del veterinario: i veterinari che stipulano solo convenzioni Mvet, ma non esercitano la funzione di RT devono frequentare lo stesso aggiornamento dei veterinari con funzione di RT. Si chiede pertanto una modifica degli art. 10b e 20a, ma anche degli art. 15a, 16, 20, 21a, 35 cpv. 1 lett. b, art. 38 e 39a cpv. 4.

AG precisa che, secondo l'art. 20 lett. b LPMed, le persone che esercitano la professione medica sono obbligate a seguire un aggiornamento permanente e che, alla luce del problema delle resistenze agli antibiotici, è più che giustificato esigere dai veterinari un aggiornamento sull'impiego di antibiotici. AG ritiene inoltre che questo obbligo di aggiornamento non debba essere vincolato a una determinata attività o ruolo, bensì debba avere validità generale.

BE propone di cogliere l'occasione per snellire la formazione del responsabile tecnico eliminando determinati aspetti tecnici, la cui verifica deve essere garantita da un tecnico, e chiede di unificare la formazione di tutti i veterinari con la formazione RT e di eliminare da quest'ultima gli aspetti tecnici che

devono essere coperti da un tecnico. Nel caso in cui le formazioni non vengano raggruppate, BE propone di impostare la formazione di tutti i veterinari come modulo della formazione di RT (vedi rapporto esplicativo).

Anche **ZH** propone di concepire la formazione supplementare in maniera modulare.

Secondo **VdU, UR, OW, NW, GL, SG, AR, VSKT, VSKT Regio Centro, BL, GR, AG, TG, NE, SH, JU, BE, AG, ZH** e **UFA**, la durata dell'aggiornamento non deve essere stabilita nell'ordinanza (qui un giorno), ma deve poter essere adeguata alle esigenze. Deve rientrare nelle competenze della Confederazione fissare la durata nell'ambito dell'autorizzazione dei corsi di aggiornamento o in base alle conoscenze emerse dal rapporto StAR. Chiedono pertanto di stralciare l'espressione «di un giorno» e di evitare l'espressione «formazione supplementare». Per evitare incertezze giuridiche legate a divergenze terminologiche, invece di introdurre un nuovo termine come «formazione supplementare», sarebbe preferibile utilizzare la terminologia usata nell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402) o nella LPMed (RS 811.11). Tutti i veterinari devono seguire lo stesso aggiornamento e più precisamente un aggiornamento riconosciuto dall'USAV (evitare il termine formazione supplementare). Ciò permette di tenere meglio conto del nuovo testo proposto all'art. 1 lett. a. **AG** propone la seguente formulazione: «Il veterinario deve acquisire, tramite un aggiornamento approvato dall'USAV, le necessarie conoscenze sugli ultimi sviluppi in materia di impiego e utilizzo di antibiotici.»

Anche **LU** non contesta in linea di massima l'obbligo di formazione, ma puntualizza che non dovrebbe trattarsi di una formazione supplementare, in quanto già durante lo studio vengono fornite le necessarie conoscenze tecniche. È invece più importante un aggiornamento regolare nel proprio settore d'attività. L'obiettivo deve essere che il veterinario assolva un aggiornamento regolare e possa scegliere tra varie possibilità. L'USAV assegna per esempio punti di formazione per manifestazioni che dal punto di vista tematico coprono un tale aggiornamento (analogamente per esempio all'attestato di capacità per medicina dell'effettivo) e stabilisce quanti punti occorrono ogni anno o su tre anni per adempiere ai requisiti richiesti. In questo modo viene soddisfatto da un lato l'obbligo di aggiornamento permanente e dall'altro i corsi di aggiornamento sono frequentati con una maggiore motivazione, che li rende anche più sostenibili. **LU** propone di aggiungere la seguente formulazione: «Le modalità dell'aggiornamento sono stabilite dall'USAV.»

SG, AI, AR e **AG** considerano altresì importante per l'esecuzione che tutte le autorità esecutive in Svizzera possano consultare i certificati di formazione attraverso il registro delle professioni mediche (MedReg). **AG** chiede che i corsi di aggiornamento frequentati siano inseriti nel MedReg per potere essere consultati facilmente dalle autorità esecutive, e propone la seguente formulazione: «La frequentazione dell'aggiornamento è registrata in MedReg.»

GL ritiene opportuno stabilire per la formazione supplementare un determinato numero di ore di corso su un determinato periodo (p. es. tre anni), soluzione che permetterebbe di integrare le ore obbligatorie nel resto della formazione. **GL** propone la seguente formulazione: «La formazione supplementare deve essere completata da sette ore di formazione sull'arco di tre anni.»

Secondo **GDK** i requisiti per la formazione supplementare e continua non devono limitarsi ai soli veterinari, ma includere anche i responsabili tecnici (a prescindere dalla definizione).

VS, JU, GE obiettano che il veterinario deve disporre non solo di conoscenze specifiche tecniche, ma anche di conoscenze scientifiche. Propongono dunque di aggiungere «conoscenze specifiche e scientifiche».

Secondo **BE**, l'obbligo di formazione deve valere per tutti i veterinari impiegati in un ambulatorio che stipula convenzioni Mvet.

I veterinari che non esercitano sotto la propria responsabilità professionale (assistenti) possono assolvere una formazione supplementare entro 12 mesi dall'assunzione. Proposta sul capoverso 1: «Il veterinario che stipula una convenzione Mvet o che lavora a nome di un ambulatorio che stipula una convenzione Mvet deve disporre (...)' . Se non esercita sotto la propria responsabilità professionale, la formazione supplementare deve essere assolta entro 12 mesi dall'assunzione.»

Anche secondo **Vetsuisse ZH** non è affatto sufficiente limitare l'esigenza della formazione supplementare al veterinario che stipula la convenzione Mvet. L'introduzione di questo corso di un giorno ha lo scopo di aumentare la consapevolezza e di sensibilizzare e non deve quindi limitarsi alle persone che stipulano una convenzione Mvet. Il corso di tre giorni è invece obbligatorio giustamente per tutti i veterinari che prescrivono o dispensano FM e PM (art. 10b cpv.3). Per limitare il margine d'interpretazione e assicurare «l'uguaglianza giuridica» occorre formulare il paragrafo in modo più chiaro. Per esempio: «Il veterinario che lavora in un ambulatorio per animali da reddito deve disporre delle necessarie conoscenze specifiche e di una formazione supplementare di un giorno approvata dall'USAV.»

Per **ZH** le formazioni supplementari devono tener conto del campo di attività concreto della persona da formare in termini di indirizzo di produzione o specie animale. ZH propone il seguente complemento all'art. 10b cpv. 1: «Il veterinario che stipula una convenzione Mvet deve disporre delle necessarie conoscenze specifiche e di una formazione supplementare di due giorni approvata per il suo settore d'attività veterinaria.»

SVPM chiede che la formazione supplementare non abbia un'incidenza sui costi e possa essere assolta sotto forma di corsi online dell'USAV (flessibili e sempre aggiornati, vale anche per il perfezionamento). Segnala esplicitamente che non sono più ammissibili corsi di RT a scopo di lucro come nel 2004.

Art. 11 cpv. 2 lett. a e cpv. 2^{bis} Quantità di medicinali veterinari prescritti o dispensati

Capoverso 2 lett. a

Per **SGBV, CVA e ZBB** il termine «profilassi» non è chiaro. Non bisogna impedire la pianificazione e l'utilizzazione tempestiva di Mvet in situazioni in cui è prevedibile una malattia degli animali. Anche secondo **UFA** il concetto di «profilassi» è descritto male e può dare adito a interpretazioni errate soprattutto riguardo all'utilizzazione degli antibiotici.

SBV, SRP, Suisseporcs, SMP, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, SZV e LOBAG chiedono che la dispensazione di Mvet a scopo profilattico per la scorta sia consentita come finora per 4 mesi, perché la riduzione della durata non è giustificata per esempio per i vaccini conservabili, che contribuiscono a ridurre l'impiego di antibiotici. Sottolineano che l'utilizzazione di Mvet di scorta (compresi gli antibiotici) deve avvenire sempre secondo le istruzioni d'uso del veterinario che li ha prescritti.

GST, Bell Schweiz AG, SVGK, SGP e Micarna SA non sono fundamentalmente contrari alla riduzione della durata da quattro a tre mesi, ma chiedono una deroga per i vaccini, per i quali si deve mantenere la durata di quattro mesi perché essi contribuiscono in modo determinante a ridurre l'impiego di antibiotici.

SVPM e OdA Pferdeberufe chiedono che per gli equini da reddito sia ammessa la dispensazione di antelmintici per 12 mesi al massimo anche senza convenzione Mvet. Secondo loro, una possibile soluzione potrebbe consistere nella suddivisione in categorie di rischio (0= nessuna convenzione necessaria, cfr. allegato 1^{bis}). Le suddette organizzazioni ritengono che la disposizione prevista è estranea alla realtà e controproducente (elevato numero di stalle pensione), riduce la sicurezza alimentare perché incentiva l'acquisto illegale di medicinali da parte del proprietario degli animali e favorisce un'utilizzazione incontrollata dei farmaci. Ciò può indurre i detentori a cambiare lo status dei cavalli da animali da reddito in animali domestici, provocando una perdita inutile di proteine animali e un aumento evitabile delle importazioni di carne equina. SVPM e OdA Pferdeberufe propongono pertanto la seguente formulazione per il capoverso 2: «La dispensazione degli antelmintici a equidi da reddito è possibile anche senza convenzione Mvet nell'ambito del rapporto esistente tra il detentore degli animali e il veterinario.»

Capoverso 2^{bis}

TI sostiene la disposizione che vieta la prescrizione e la dispensazione per la scorta di medicinali con sostanze attive antimicrobiche a scopo di profilassi. È anzi dell'avviso che l'uso di antibiotici a scopo preventivo dovrebbe di principio essere regolamentato in modo restrittivo, proprio nell'ottica della lotta contro lo sviluppo delle resistenze. Lo stesso principio vale per l'uso di antibiotici a scopo di meta-filassi. Nel quadro di riunioni avute con i veterinari ticinesi per grossi animali, TI ha constatato un chiaro interesse per la messa in vigore di direttive vincolanti sull'uso prudente degli antibiotici. TI propone di modificare la seconda frase del capoverso 2^{bis} come segue: «I medicinali con le sostanze antimicrobiche di cui all'allegato 5 possono essere utilizzati soltanto per la terapia di singoli animali, previo esame clinico e antibiogramma.»

Per quanto riguarda le sostanze attive secondo l'allegato 5, la cui importanza è considerata «critica» anche dall'OMS in riferimento alla medicina umana, TI è del parere che il crescente aumento delle multiresistenze giustifica il loro divieto in medicina veterinaria. Per lo meno il loro utilizzo dovrebbe essere regolamentato in modo chiaro e vincolante, con un divieto per i trattamenti di massa e per i trattamenti preventivi, nonché con l'obbligo di accertare la necessità nella dispensazione attraverso un accurato esame clinico e un antibiogramma. Il fatto che per la cura di determinate specie animali, come il pollame, siano disponibili soltanto antibiotici di importanza critica per la medicina umana, non deve autorizzare un uso poco prudente di questi farmaci. Il problema deve essere affrontato alla radice, e cioè attraverso una revisione delle procedure di omologazione dei farmaci per la medicina veterinaria nei settori di nicchia, dove l'industria farmaceutica non ravvisa un interesse economico sufficiente per avviare una costosa procedura di omologazione. TI propone l'introduzione di un nuovo paragrafo del seguente tenore: «L'USAV può emanare direttive vincolanti sull'uso parsimonioso di determinati farmaci ed in particolare degli antibiotici.»

Vetsuisse BE concorda sul fatto che, considerate le resistenze agli antibiotici e il loro attuale sviluppo, non debbano essere dispensati per la scorta medicinali con sostanze attive antimicrobiche – e comunque nessuna sostanza attiva di cui all'allegato 5. Secondo Vetsuisse BE l'ordinanza deve essere concepita in modo lungimirante, così da poter inserire nell'allegato 5 anche eventuali nuove generazioni di cefalosporine e anche carbapenemi che attualmente non sono registrate/omologate in Svizzera per gli animali da reddito. Propone quindi la seguente formulazione: «Non possono essere prescritti o dispensati per la scorta medicinali con sostanze attive antimicrobiche.» o altrimenti il seguente complemento all'allegato 5: a. cefalosporine di terza generazione ed eventualmente di nuove generazioni; e d. carbapenemi.

TAPfEgg è favorevole a un divieto generale della dispensazione di antibiotici per la scorta (e soprattutto di antibiotici critici). In particolare ritiene necessario vietare la dispensazione per la scorta di preparati contenenti antibiotici per il trattamento intramammario (i cosiddetti iniettori mammari) e le compresse intrauterine. Secondo TAPfEgg gli iniettori mammari dovrebbero essere dispensati dal veterinario solo per il seguito di un trattamento già iniziato. Gli antibiotici critici dovrebbero essere dispensati solo previa visita veterinaria a scopo di trattamento o seguito di trattamento. TAPfEgg ricorda inoltre il problema per il latte quando vengono impiegate cefalosporine senza tempo d'attesa. Questi prodotti sono naturalmente molto apprezzati dagli agricoltori e vengono pertanto usati per il trattamento di semplici infezioni (p. es. patereccio, peritarsite). TAPfEgg dubita che queste cefalosporine dispensate per la scorta siano sempre utilizzate correttamente.

GE ritiene che nella frase «A scopo di profilassi non possono essere prescritti o dispensati per la scorta medicinali con sostanze attive antimicrobiche» bisogna specificare che la dispensazione è ammessa solo per un determinato gruppo di animali e in combinazione con un antibiogramma. GE chiede che la frase sia riscritta.

Anche **SKS** è favorevole al divieto di prescrizione e dispensazione di medicinali a scopo profilattico per la scorta, ritiene però che anche la dispensazione di antibiotici per la profilassi debba essere limitata. Secondo SKS bisogna introdurre restrizioni sulla durata e le premesse per l'impiego dei medicinali, e considerare anche la possibilità di un'autorizzazione da parte di un organismo superiore. È inoltre importante che il veterinario non guadagni sugli antibiotici dispensati a scopo profilattico.

FRC considera molto positivo che gli antibiotici non possano essere più prescritti o dispensati a scopo profilattico per la scorta. Per quanto riguarda gli antibiotici «critici» la formulazione non è però abbastanza chiara. Secondo FRC queste sostanze non possono essere dispensate in alcun caso per la scorta. Se non vengono vietate completamente a uso veterinario, il loro uso deve essere sottoposto quantomeno a regole severe. Proposta di formulazione: «A scopo di profilassi non possono essere prescritti o dispensati per la scorta medicinali con sostanze attive antimicrobiche. I medicinali con le sostanze antimicrobiche di cui all'allegato 5 non possono essere prescritti o dispensati per la scorta. Possono essere utilizzati unicamente previa diagnosi specifica.»

Anche **Pro Natura** apprezza il divieto di prescrivere e dispensare antibiotici a scopo profilattico per la scorta, ma avverte che l'attuale proposta della Confederazione non affronta con sufficiente vigore il problema ben più grave per lo sviluppo delle resistenze, ovvero l'utilizzazione molto diffusa di antibiotici a scopo profilattico. Un obiettivo importante della StAR deve essere di arginare il problema e, a medio termine, di vietare completamente l'impiego a scopo profilattico. Pro Natura propone di completare come segue l'art. 11 cpv. 2^{bis} (aggiunta sottolineata): «L'impiego profilattico di antibiotici è ammesso solo in casi di emergenza o in singoli casi motivati dal punto di vista medico e solo per una durata limitata. A scopo di profilassi non possono essere prescritti o dispensati per la scorta medicinali con sostanze attive antimicrobiche. Per gli altri scopi di cui al capoverso 2 lettere b-d i medicinali con le sostanze antimicrobiche di cui all'allegato 5 non possono essere prescritti o dispensati per la scorta.»

Anche **KAGfreiland** condivide il principio ma ritiene che il divieto di prescrizione di antibiotici profilattici per la scorta non risolva il problema della dispensazione a scopo profilattico né le cause che vi sono alla base (vedi osservazioni generali).

UR, GL, LU, SG, VdU, OW, NW, AG, VSKT, VSKT Regio Centro, BL, AI, AR, ZH, TG, GR, ZG, JU, SG e **BE** chiedono di definire in modo più preciso il termine «profilassi» e di chiarirne le differenze rispetto alla terapia (per esempio nelle direttive tecniche; oppure ZH: nell'art. 3 OMVet). In particolare occorre stabilire le condizioni quadro per la dispensazione di antibiotici per consentire un'esecuzione sicura. BE aggiunge che un concetto terapeutico riferito a un intero gruppo può includere anche il trattamento profilattico di singoli animali. Bisogna quindi definire cosa si intende per «profilassi» nell'ambito della dispensazione per la scorta.

Se il termine «profilassi» non può essere definito in modo abbastanza preciso da renderne possibile l'applicazione, **SH** propone lo stralcio dell'articolo, poiché un divieto di medicinali profilattici di scorta per la profilassi nella stabulazione sarebbe illusorio, anzi favorirebbe eventualmente pratiche illecite.

Riguardo alla profilassi, **GL** si chiede quali medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica possono essere (veramente) usati a scopo profilattico (antibiotici, antelmintici, ...?) e ricorda che i problemi non si risolvono facendo finta che non esistano. Le discussioni sulla profilassi, la metafilassi e la terapia sono inutili perché si troverà sempre un motivo per spacciare una profilassi come terapia. GL rimanda alle sue «osservazioni generali» e insiste sul fatto che tutte le persone coinvolte nel «business» devono impegnarsi a seguire una formazione regolare (di base, perfezionamento). Il minimo che si possa fare è una sensibilizzazione sui problemi. GL propone sul cpv. lett. a la formulazione: «a scopo di profilassi: il fabbisogno per tre mesi al massimo;» e sul cpv. 2^{bis}: «I medicinali con sostanze attive antimicrobiche non possono essere impiegati a scopo di profilassi.»

Per **AI, AR** e **SG** l'intento dell'articolo è chiaro e lodevole, ma impossibile da attuare. Per tutti gli antibiotici devono valere le stesse regole indipendentemente dallo scopo dell'impiego: per esempio nei vitelli da ingrasso è difficile tracciare una linea di demarcazione tra profilassi e terapia (o i vitelli non tossiscono ancora -> profilassi? ... oppure presentano già scolo nasale -> terapia?). Lo stesso problema si pone con i prodotti per la messa in asciutta. I suddetti Cantoni chiedono che per la dispensazione di «antibiotici critici» di cui all'allegato 5 venga presentato un antibiogramma e che la dispensazione sia ammessa solo per singoli animali.

LU e **BE** ritengono che, a prescindere dal fatto che questa disposizione è praticamente impossibile da controllare o facile da eludere, è improbabile che riesca ad evitare la dispensazione di medicinali con sostanze attive antimicrobiche a scopo profilattico per la scorta. Nel caso dei prodotti per la messa in asciutta ciò significa semplicemente che il detentore degli animali, invece di tenere una scorta per il fabbisogno di tre mesi, deve andare a ritirare dal veterinario il medicamento necessario per ogni vacca

che vuole mettere in asciutta. L'intensità della sorveglianza veterinaria e della diagnosi non cambiano (la dispensazione per un'indicazione attuale non significa un esame da parte del veterinario!), come non cambia la qualità del concetto terapeutico o l'impiego a scopo profilattico.

Molto più importante è invece un trattamento svolto secondo un concetto terapeutico conforme allo stato della scienza (obbligo di diligenza secondo art. 3 LATer).

L'importanza dell'obbligo di diligenza secondo art. 3 LATer per la prescrizione e la dispensazione di medicinali veterinari dovrebbe essere pertanto precisata nell'ordinanza sui medicinali veterinari (osservanza delle direttive sulla prescrizione): ciò può avvenire in questa occasione oppure nell'ambito della modifica delle basi legali nella LATer. Proposta: aggiungere una spiegazione sull'obbligo di diligenza secondo l'art. 3 LATer per la prescrizione, dispensazione e utilizzazione di medicinali veterinari (primo articolo del capitolo 2: «Prescrizione, dispensazione e utilizzazione di medicinali veterinari»). La richiesta (di un concetto terapeutico) in questo articolo si riferisce in particolare ai medicinali di cui all'allegato 5 (antibiotici di riserva). Anche qui un mero divieto della dispensazione per la scorta non favorisce l'utilizzazione corretta, anzi può avere effetti nocivi in caso di problemi in un effettivo. Bisognerebbe piuttosto specificare che l'impiego dei medicinali di cui all'allegato 5 deve avvenire nel rispetto delle direttive di prescrizione, deve essere accompagnato da adeguate misure di gestione e verificato a intervalli regolari (vedi proposta sulla spiegazione dell'art. 3 LATer come preambolo al capitolo 2). Proposta: stralciare l'art. 11 cpv. 2^{bis}.

Sull'allegato 5: la soluzione giusta sarebbe formulare nuove categorie di dispensazione che non si basino su divieti bensì su determinati requisiti che devono essere soddisfatti per poter impiegare tali preparati. Ciò dovrà essere previsto al più tardi al momento dell'adeguamento delle basi nella LATer. Proposta: stralciare l'allegato 5 e modificare le categorie di dispensazione.

BE aggiunge che la dispensazione nell'ambito di un concetto terapeutico, da verificare a intervalli regolari, deve essere considerata come una dispensazione nell'ambito di un trattamento, anche se nel caso di un singolo animale avviene a livello profilattico (vedi osservazione sulla definizione del concetto di profilassi). Per i medicinali di cui all'allegato 5, la dispensazione per la scorta deve essere vincolata a un concetto terapeutico. Proposta: stralciare l'art. 11 cpv. 2^{bis} e sostituirlo con una disposizione secondo la quale i medicinali di cui all'allegato 5 OMVet possono essere dispensati per la scorta solo nell'ambito di un concetto terapeutico.

NE è convinto che questo capoverso sia il più problematico di tutta la revisione. In realtà non è immaginabile interdire ogni profilassi antimicrobica nell'allevamento. NE pensa in particolare all'utilizzazione di antibiotici per la messa in asciutta dei bovini, che può essere considerata una profilassi perché permette di evitare un elevato numero di mastiti. Approva invece il divieto dell'uso profilattico di antibiotici nell'ingrasso, soprattutto di suini e vitelli. Propone pertanto di consentire l'uso profilattico di antibiotici là dove ciò è sensato e segnatamente per la messa in asciutta dei bovini.

NE chiede pertanto che questo capoverso sia modificato per consentire un uso oculato e responsabile di antibiotici a scopo profilattico e che venga creato un nuovo allegato 6.

JU fa notare, a proposito del capoverso 2^{bis}, che gli antimicrobici non sono dispensati a scopo profilattico nei trattamenti di cui alle lettere c e d. Di conseguenza chiede di modificare la seconda frase del capoverso 2^{bis} stralciando il brano di frase «Per gli altri scopi di cui al capoverso 2 lettere b-d.»

VS non capisce il senso della seconda frase del capoverso 2^{bis} («Per gli altri scopi di cui al capoverso 2 lettere b-d i medicinali con le sostanze antimicrobiche di cui all'allegato 5 non possono essere prescritti o dispensati per la scorta.»). Un veterinario non lascia mai degli antibiotici come trattamento postoperatorio dopo una castrazione con anello elastico né in concomitanza con una terapia antiparassitaria. Le lettere c e d sono superflue.

FR richiama l'attenzione su un errore di ortografia nella versione francese.

Swissgenetics ritiene giusto e necessario che l'impiego di antibiotici nella medicina veterinaria sia messo in questione e che venga individuato il potenziale di miglioramento (riduzione). Nella modifica dell'attuale prassi di prescrizione non bisogna tuttavia trascurare la praticabilità delle nuove norme nell'utilizzazione concreta nella stalla né gli aspetti legati alla protezione degli animali. L'obiettivo della

riduzione degli antibiotici nella medicina veterinaria deve essere perseguito con un approccio olistico, che deve considerare con occhio critico anche la tenuta degli animali e il loro trasporto.

STS e **ZT** concordano sugli obiettivi e il principio, ma fanno notare che oggi alcuni elementi della politica agraria (apertura dei confini, pressioni sui costi, trasformazioni strutturali e allevamenti sempre più estesi con sempre meno lavoro di assistenza ecc.) e le forze di mercato (pressione sui costi, elevati margini, scambi, trasformazione, commercio al dettaglio, ecc. – tutto a scapito di prezzi equi per i produttori), a cui si aggiunge una legislazione non ottimale sulla protezione degli animali da reddito e una carente promozione di allevamenti rispettosi degli animali – fanno sì che oggi l'impiego preventivo di antibiotici in diverse forme di produzione/categorie di animali sia diventato ormai indispensabile, se non addirittura nell'interesse della protezione degli animali. Per questi motivi, secondo STS e ZT, il rifiuto di trattamenti antibiotici profilattici – senza modificare le suddette condizioni quadro sfavorevoli – provocherà una moltitudine di violazioni della legge, un mercato nero degli antibiotici e animali malati ma non trattati e quindi più sofferenza e maggiori tassi di mortalità tra gli animali.

Anche **ZH** è del parere che il divieto di prescrivere o dispensare per la scorta medicinali con sostanze attive antimicrobiche a scopo di profilassi può far sì che gli animali non vengano curati in modo adeguato, poiché alle attuali condizioni di produzione la rinuncia a medicinali può provocare maggiore sofferenza per gli animali. ZH propone pertanto che il divieto proposto sia sostituito da condizioni aggiuntive per la dispensazione o la prescrizione a scopo profilattico di medicinali di scorta e in particolare per l'utilizzazione nei singoli casi, in modo da garantire un impiego corretto e moderato. Secondo ZH si potrebbero contemplare le seguenti condizioni:

- i veterinari e i detentori di animali coinvolti nella dispensazione o prescrizione profilattica devono disporre di una formazione supplementare sulla relativa specie animale e forma di produzione;
- la dispensazione o la prescrizione profilattica deve essere vincolata a istruzioni d'uso specifiche per l'azienda. Ciò deve consentire, per esempio, di far confluire nei cicli di ingrasso le esperienze raccolte nei precedenti cicli;
- i detentori di animali devono acconsentire a esami diagnostici nei singoli casi, p. es. in vista della somministrazione di preparati per mettere in asciutta le vacche da latte;
- idoneità specifica dei sistemi di foraggiamento e sorveglianza nonché funzionamento igienico ineccepibile degli impianti tecnici;
- assistenza regolare dell'effettivo anche in vista di scenari di abbandono degli antibiotici critici.

ZH propone pertanto di stralciare la prima frase del cpv. 2^{bis} e sostituirla con un nuovo testo che vincoli a ulteriori condizioni la prescrizione o dispensazione profilattica di medicinali di scorta e la loro utilizzazione nel singolo caso.

Secondo **CP**, il divieto di dispensazione profilattica di medicinali veterinari antimicrobici per la scorta è eccessivo e rende difficile la cura degli animali detenuti per esempio negli alpeggi estivi. Per dispensare le cure necessarie bisognerebbe ricorrere a un veterinario, lontano talvolta diverse decine di chilometri, con un aumento dei costi sproporzionato.

SVSM considera problematico il divieto generale della profilassi con sostanze attive antimicrobiche (soprattutto per quadri clinici noti e ricorrenti come p. es. coli-diarrea post-svezzamento, malattia degli edemi o diarrea coccidiosa), perché proprio in queste malattie è essenziale iniziare la terapia prima della comparsa dei primi sintomi (decorso drammatico molto rapido con elevata mortalità). SVSM propone pertanto la seguente formulazione: «A scopo di profilassi possono essere prescritti o dispensati per la scorta medicinali con sostanze attive antimicrobiche solo per malattie ricorrenti note o diagnosticate. Per gli altri scopi di cui al capoverso 2 lettere b-d i medicinali con le sostanze antimicrobiche di cui all'allegato 5 non possono essere prescritti o dispensati per la scorta...»

SVGK, **Micarna SA**, **Bell Schweiz AG** e **SGP** ritengono che il divieto di dispensazione per scorta dei medicinali contenenti le sostanze attive di cui all'allegato 5 è molto problematico nel settore avicolo, poiché attualmente non esistono delle vere alternative e diventa quindi impossibile intervenire per tempo con un trattamento efficace. In casi motivati (eventi noti nel gruppo o referti significativi in gruppi paralleli) deve essere possibile dispensare come scorta anche i medicinali delle categorie di cui all'allegato 5 in quantitativi modesti e per 10 giorni al massimo.

BGK ricorda che questa disposizione causa gravi problemi alle aziende difficilmente accessibili per il veterinario, p. es. alpeggi di ovini, greggi di ovini itineranti. In questi casi non è possibile prestare in tempo le cure necessarie contro malattie frequenti come p. es. il pateruccio, la mastite o la cherato-

congiuntivite infettiva. Poiché la norma proposta va a scapito dell'animale, occorre elaborare una disposizione speciale per questo tipo di aziende.

ZBB considera troppo incisive le restrizioni sulla dispensazione di antibiotici per la scorta e prevede che per molte aziende ciò comporterà un maggiore numero di visite del veterinario dell'effettivo. Questa disposizione generale causa un aumento dei costi per i detentori degli animali e viene pertanto respinta. Al posto del divieto, ZBB propone di migliorare la consulenza sull'utilizzazione di antibiotici. Soprattutto le aziende con un elevato consumo di antibiotici (accertabile tramite la nuova banca dati sugli antibiotici) devono essere meglio assistite dal veterinario prescrittore. Talvolta una gestione sbagliata dell'effettivo causa agli animali una maggiore esposizione alle malattie e risulta in un maggiore fabbisogno di terapie. La restrizione proposta penalizzerebbe però le aziende con una buona gestione e un basso impiego di antibiotici, che potrebbero reagire meno tempestivamente ai problemi di salute dei loro animali.

Anche **GST** giudica problematico il divieto generale di dispensazione di medicinali con sostanze attive antimicrobiche a scopo profilattico, soprattutto per quadri clinici noti e ricorrenti. Nei suini si tratta per esempio di malattie come la coli-diarrea post-svezzamento, la malattia degli edemi o la diarrea coccidiosa, per le quali è essenziale iniziare la terapia prima della comparsa dei primi sintomi (decorso drammatico molto rapido con elevata mortalità). Nei vitelli si tratta soprattutto di infezioni acute come polmoniti e otiti, che possono essere arginate solo con un rapido intervento. GST chiede pertanto che le disposizioni di legge consentano l'impiego tempestivo degli antibiotici necessari per malattie note e specifiche dell'azienda e propone la seguente formulazione: «Per la scorta possono essere dispensati medicinali con sostanze attive antimicrobiche solo per malattie ricorrenti note o diagnosticate.»

Secondo **RS GST SG,AR,AI**, le sostanze di cui all'allegato 5 non devono essere vietate in generale per la dispensazione a scopo di scorta, ma devono essere sovrapponderate, cioè attribuite a una categoria di rischio superiore secondo l'allegato 1 n. 2 cpv.1. Dopo la diagnosi e la prima prescrizione, queste sostanze devono poter essere impiegate per le stesse malattie senza bisogno di nuova diagnosi. Propone pertanto la seguente formulazione: «La dispensazione per la scorta di medicinali con sostanze attive antimicrobiche di cui all'allegato 5 aumenta la categoria di rischio secondo l'allegato 1 n. 2 cpv.1. A scopo di profilassi non possono essere prescritti o dispensati per la scorta medicinali con sostanze attive antimicrobiche ad eccezione dei prodotti per la messa in asciutta.»

SBV, SGBV, SRP, Suisseporcs, SMP, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, SZV, LOBAG, CVA e Swisshgenetics respingono il capoverso 2^{bis} e ne chiedono lo stralcio perché le restrizioni riguardanti la dispensazione di antibiotici per la scorta sono troppo radicali e provocherebbero per molte aziende un notevole aumento dei casi di malattia e maggiori visite dei veterinari. Questa disposizione comporterebbe quindi maggiori costi per i detentori di animali. Le restrizioni vengono pertanto respinte. L'utilizzazione corretta degli antibiotici deve essere garantita tramite il nuovo articolo 10a.

Il termine «profilassi» rimane poco chiaro. Se si vuole garantire un'adeguata protezione degli animali, è sbagliato impedire la pianificazione e l'utilizzazione tempestiva di Mvet in situazioni in cui è prevedibile una malattia degli animali. Per la dispensazione di Mvet con sostanze attive antimicrobiche è necessario un esame esauriente del veterinario dell'effettivo. Questi deve verificare e valutare le condizioni sanitarie degli animali nell'insieme dell'azienda e lo stato degli animali da trattare. Il veterinario assume la responsabilità di ogni Mvet dispensato. Lo stesso vale anche per la dispensazione di Mvet con sostanze attive antimicrobiche. Gli «altri scopi di cui al capoverso 2 lettere b-d» possono riferirsi solo al cpv. b perché a scopo di anestesia (c) e per trattamenti antiparassitari (d) non sono impiegati degli antibiotici. La restrizione indiscriminata applicata alla classe dei macrolidi (mediante il riferimento all'allegato 5) deve essere rimessa in questione per alcune vecchie sostanze attive macrolidi usate solo in ambito veterinario, che rimangono efficaci anche dopo decenni di impiego. Per questo motivo non è garantito che un divieto generalizzato aiuti a migliorare la situazione relativa alle resistenze.

SMP ricorda inoltre che negli animali da latte con infezioni acute (p. es. mastiti) occorre intervenire immediatamente in accordo con il veterinario. I veterinari sono spesso molto impegnati e non possono arrivare sempre entro un'ora. Gli animali però non devono soffrire (protezione degli animali). Il detentore degli animali, che è sul posto, può reagire tempestivamente e somministrare, in accordo con il veterinario, i medicinali che tiene di scorta per questi casi. SMP considera importante che, come indicato nel

rapporto esplicativo, il veterinario possa dispensare i prodotti per la messa in asciutta ai detentori di animali dopo una consulenza specialistica per determinati animali con malattie alle mammelle. Il testo dell'ordinanza, però, non è chiaro. SMP esprime anche delle perplessità riguardo al mercato grigio e teme che i medicinali di scorta possano essere acquistati sul mercato grigio (traffico transfrontaliero, invio di pacchi): in tali casi la consulenza specialistica non è possibile e il problema delle resistenze dovuto a un'utilizzazione scorretta rischia di aggravarsi. SMP propone che l'utilizzazione corretta dei medicinali veterinari, compreso il problema delle resistenze, sia oggetto della nuova formazione supplementare per veterinari (art. 10b) e parte integrante della convenzione Mvet. In generale auspica che siano applicate le direttive di GST e che la decisione sulle sostanze attive da utilizzare, tenuto conto anche del problema delle resistenze, sia presa in piena conoscenza della salute animale e delle condizioni di resistenza vigenti nell'intera azienda.

Secondo **SGBV** non bisogna impedire la pianificazione e l'utilizzazione tempestiva di Mvet in situazioni in cui è prevedibile una malattia degli animali. Poiché a suo parere la disponibilità di sostanze attive antimicrobiche nell'azienda è necessaria per poter agire in modo mirato, SGBV chiede di stralciare l'art. 11 cpv. 2^{bis}.

Anche secondo **VSP**, un divieto categorico di dispensazione di antibiotici critici è irresponsabile, fintanto che gli allevamenti di animali da reddito producono o devono produrre alle condizioni attuali e non sono disponibili risultati scientifici riferiti alla Svizzera sui problemi di salute negli animali da reddito o sulla presenza di residui di antibiotici in grandi quantità di latte. VSP ritiene che deve essere possibile anche in futuro dispensare i medicinali ai detentori di animali, previa precise istruzioni d'uso e tenendo conto delle conoscenze, valutazioni ed esperienze specifiche dell'azienda. Un divieto comporterebbe, per esempio, che la sera viene accertata un'infezione, gli animali malati ricevono un antibiotico non critico e, in mancanza di risultati, bisogna chiamare il veterinario. Questo modo di procedere è irresponsabile nell'ottica del benessere e della protezione degli animali e può causare un uso più elevato o prolungato di antibiotici. Sarebbe più ragionevole chiedere ai detentori di animali che hanno bisogno di antibiotici critici per la loro produzione di partecipare regolarmente a scambi e perfezionamenti specifici (cfr. osservazione sull'articolo 28). Inoltre, negli ultimi 20 anni, soprattutto la produzione di vitelli e bovini da ingrasso si è sviluppata in parallelo alla disponibilità di nuovi medicinali, ma senza o solo con un piccolo sostegno delle istituzioni veterinarie (nessun servizio sanitario, poca ricerca). È irresponsabile nei confronti degli animali e del loro benessere volere eliminare eventuali criticità nella produzione tramite delle restrizioni dei medicinali veterinari. Solo quando verranno trovate soluzioni funzionanti saranno giustificate delle restrizioni come quelle attualmente proposte.

Per quanto riguarda la medicina equina, un divieto generale di dispensazione di sostanze attive antimicrobiche è problematico perché soprattutto nei puledri solo un intervento tempestivo consente un trattamento efficace contro le infezioni acute, come polmoniti e setticemie. VSP avanza la seguente proposta sul capoverso 2^{bis}: «Per gli altri scopi di cui al capoverso 2 lettere b-d i medicinali con le sostanze antimicrobiche di cui all'allegato 5 possono essere dispensati solo alle condizioni di cui all'articolo 28.» Anche secondo **Scienceindustries** non è opportuno proibire in modo generalizzato la prescrizione o la dispensazione profilattica degli antibiotici. Un tale divieto sarebbe controproducente e comporterebbe molteplici rischi inammissibili.

Con l'impiego di cosiddetti «antibiotici first-line» è possibile prevenire efficacemente le malattie di massa negli effettivi. Volendo invece aspettare la comparsa dei sintomi provocati da uno spettro sempre più complesso di agenti patogeni, diventa inevitabile l'impiego di antibiotici critici. Quando in un effettivo si rivela opportuno un trattamento profilattico o – come forma speciale della profilassi – metafilattico, il veterinario deve poter decidere liberamente sulla base delle sue conoscenze dell'azienda, della cartella medica e della praticabilità di altre misure preventive. Un divieto generale della dispensazione profilattica andrebbe a scapito del benessere degli animali e favorirebbe l'uso di antibiotici critici. Come emerge dal progetto sulla strategia nazionale sulle resistenze agli antibiotici (StAR), per il momento non esistono risultati scientifici attendibili che giustifichino un divieto generale. Prima di compiere un passo così radicale occorre innanzitutto raccogliere i dati necessari e compiere degli studi in materia. Qui si tratta, da un lato, di garantire il principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione e, dall'altro, di non mettere in gioco il benessere degli animali con norme giuridiche affrettate.

Un divieto generale di dispensazione profilattica di antibiotici favorirebbe inoltre il mercato nero ed eluderebbe così il rilevamento dei dati sulla prescrizione e la dispensazione. Il problema sarebbe sentito

particolarmente negli alpeggi, dove i detentori di animali potevano finora tenere per scorta determinati antibiotici per trattamenti mirati.

Scienceindustries è consapevole dell'intenzione degli autori dell'ordinanza di volere ridurre le quantità di antibiotici utilizzati e dei presunti motivi (resistenze) che parlano a favore di un divieto a scopo profilattico. Per i motivi sopraelencati ritiene però che un divieto generale non sia la soluzione giusta, anzi: sarebbe addirittura controproducente e in contrasto con lo scopo perseguito. È sufficiente un divieto limitato alle sostanze attive critiche (secondo l'allegato 5).

Per ottenere una somministrazione corretta e moderata degli antibiotici occorrono gli impulsi giusti. Tra questi rientrano uno scambio regolare tra autorità, veterinari e detentori di animali nonché delle misure di sensibilizzazione sotto forma di corsi regolari, perfezionamenti (per veterinari e detentori di animali), controlli più severi e campagne informative. Bisogna incrementare e mettere in primo piano le conoscenze e la consapevolezza sul problema. Scienceindustries è pertanto fermamente convinta che anche in futuro debba essere possibile dispensare al detentore di animali i medicinali necessari con sostanze attive antimicrobiche nel rispetto delle precauzioni indicate e facendo ricorso alle conoscenze sull'utilizzazione corretta. Per ottenere una limitazione ragionevole della dispensazione di antibiotici, come è nell'intento degli autori dell'ordinanza, non devono essere più prescritti o dispensati a scopo di profilassi medicinali di scorta contenenti sostanze attive antimicrobiche di cui al nuovo allegato 5.

Per **UFA** non è chiaro a cosa si riferisca il termine «profilassi» nel cpv. 2^{bis}. Chiede un rimando specifico e propone la seguente formulazione per il cpv. 2^{bis}: «A scopo di profilassi ai sensi del capoverso 2 lettera a non possono essere prescritti o dispensati per la scorta medicinali con sostanze attive antimicrobiche. Per gli altri scopi di cui al capoverso 2 lettere b-d i medicinali...»

Art. 12 capoversi 2, 2^{bis} e 3 Cambiamento di destinazione di medicinali omologati

STS e **ZT** approvano i cambiamenti di questo articolo.

ZBB, CVA, LOBAG, LBV, SZV, VSP, SKMV, SBV e **Swiss Beef CH** apprezzano che le limitazioni per gli equini destinati alla produzione di derrate alimentari siano adeguate alle disposizioni dell'UE e che venga recepita la «lista positiva per gli equidi».

VdU, UR, OW, NW, SG, AG, ASVC, ASVC Regio Centro, BL, AI, SO, TG, NE, GR, SH, AR, JU e **BE** considerano positivo il rimando al diritto vigente nell'UE, ma complesso e oneroso da applicare per le autorità esecutive e altri destinatari dell'ordinanza, perché i dettagli concreti non figurano nel testo, ma devono essere verificati per vie indirette, consultando la relativa legislazione. Bisognerebbe vagliare la possibilità di elaborare un nuovo allegato 6, che elenchi questi medicinali affinché il regolamento UE attualmente in vigore con i medicinali in questione sia consultabile direttamente ai fini dell'esecuzione e sia inserito direttamente nella legislazione svizzera. Allegato 6: medicinali che secondo il regolamento (UE) n. 122/2013 possono essere prescritti e somministrati agli equidi ammessi per la produzione di derrate alimentari.

Anche **pharmaSuisse** respinge il rinvio al diritto UE e chiede che eventuali disposizioni siano integrate nell'ordinanza. Le leggi devono poter essere lette anche dal cittadino comune, dal quale non si può pretendere che vada a svolgere ricerche nella giungla normativa UE.

LU vorrebbe mantenere la versione dell'attuale ordinanza perché ritiene che la nuova disposizione riduca i medicinali a disposizione per gli equini da reddito. L'art. 12 cpv. 3 potrebbe essere lasciato invariato, mentre sarebbe molto più importante che le disposizioni in materia di macellazione degli equidi siano applicate con coerenza.

FR ricorda che nel rapporto esplicativo si legge: «Siccome il fenilbutazone non figura nella lista del regolamento (UE) n. 122/2013, anche in Svizzera non è dunque più possibile utilizzare questa sostanza per gli equidi considerati animali da reddito.» Il trattamento degli equidi con fenilbutazone deve essere consentito per evidenti motivi di protezione degli animali. L'utilizzo di questa sostanza, secondo FR, non

può essere proibito, al massimo si può prolungare il termine d'attesa. FR propone di stralciare il capoverso 2^{bis} e/o il cpv. 3 oppure riformularli in modo tale che il fenilbutazone non sia vietato per il trattamento degli equidi con status di animali da reddito.

VS non riesce a capire il senso di questo capoverso. È davvero possibile riconvertire i medicinali non rispondenti ai requisiti del capoverso 1 per i camelidi e la selvaggina ammessa a scopo alimentare? VS chiede di riformulare il capoverso per renderlo più comprensibile.

VTL non desidera un adeguamento anticipato delle liste a e b dell'allegato 2 OMVet (fenilbutazone negli equini).

GST segnala che il progetto di ordinanza contiene un'incoerenza tra gli equidi e altri camelidi e selvaggina tenuti per la produzione di derrate alimentari. Chiede di stralciare l'articolo 12 capoverso 2^{bis}, di aggiungere gli equidi al capoverso 3 e di inserire il divieto del fenilbutazone nell'allegato 4.

SVPM e **OdA Pferdeberufe** non ritengono necessario applicare il regolamento (UE) n. 122/2013 perché la legislazione federale attuale ha dato buoni risultati per molti anni. Se è necessario disciplinare l'uso del fenilbutazone, ciò può essere fatto facilmente nell'allegato 4 con un divieto del fenilbutazone.

ZVCH è del parere che la legislazione federale debba rimanere indipendente e che l'adeguamento al diritto UE non giustifica il recepimento delle liste UE solo per gli equini.

SVPM, **OdA Pferdeberufe** e **ZVCH** fanno notare che, senza inserimento nell'allegato 4, il fenilbutazone può essere utilizzato per i camelidi e la selvaggina diversamente dalla sua destinazione con un termine d'attesa di sei mesi. Trovano incomprensibile che la norma in questione non si applichi alla selvaggina da allevamento e ai camelidi che sono allevati molto più spesso a scopi alimentari. A loro avviso con la suddetta disposizione bisognerebbe vietare automaticamente il fenilbutazone anche per la selvaggina e i camelidi e tenere così conto della sicurezza alimentare. Inoltre con una lista aggiuntiva diventa più difficile per gli addetti ai lavori determinare i termini d'attesa per il cambiamento di destinazione. È necessario semplificare il calcolo dei termini d'attesa per il cambiamento di destinazione, l'importazione e la formula magistralis, affinché il veterinario di equidi da reddito possa disporre subito di questi dati. È indispensabile introdurre un promemoria dell'USAV o un «tool» nel compendio dei medicinali veterinari per ottenere una norma unitaria e chiara su questo punto. SVPM e OdA Pferdeberufe chiedono di stralciare il capoverso 2^{bis}, aggiungere gli equidi al capoverso 3 e inserire il divieto del fenilbutazone nell'allegato 4.

Swissgenetics è del parere che le misure proposte riguardo al cambiamento di destinazione dei medicinali veterinari siano opportune ai fini della sicurezza alimentare, ma chiede che per gli animali da allevamento pregiati, che non sono destinati in primo luogo alla produzione di derrate alimentari, si concedano le stesse possibilità previste per i camelidi e la selvaggina. Propone pertanto la seguente formulazione per l'art. 12 cpv. 4: «Per gli animali maschi da allevamento, che servono esclusivamente per l'inseminazione artificiale, possono anche essere prescritti o dispensati medicinali con sostanze attive che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1. Le autorità cantonali devono esserne informate.»

Art. 13 cpv. 4 Termini d'attesa per medicinali utilizzati per una diversa destinazione

STS e **ZT** approvano le modifiche proposte.

ZVCH sostiene che è necessario rendere più facile il calcolo dei termini d'attesa per il cambiamento di destinazione, l'importazione e la formula magistralis, affinché l'esperto abbia subito a portata di mano questi dati per gli equidi da reddito. Considera indispensabile l'introduzione di un promemoria dell'USAV o di un «tool» nel compendio dei medicinali veterinari per ottenere una norma unitaria e chiara su questo punto.

Art. 14 Medicamenti di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a-c^{bis} LATer

Su questo articolo non sono state avanzate proposte di modifica nell'ambito della presente revisione parziale.

È stato espresso tuttavia un parere:

apisuisse fa riferimento alla sua richiesta inviata all'UFSP il 9 maggio 2014, in cui chiedeva che i tre acidi organici – acido ossalico, acido formico e acido lattico – fossero di nuovo ammessi senza omologazione per la lotta contro il *Varroa destructor* nelle api. Chiede che i tre suddetti acidi organici siano esentati dal divieto di cui all'articolo 14 capoverso 3 OMVet.

Art. 15a Condizione per la prescrizione

STS e **ZT** approvano le modifiche proposte.

Anche **SBV**, **SGBV**, **SRP**, **SZV**, **LOBAG**, **LBV**, **Swiss Beef CH**, **SKMV**, **swissherdbook**, **ZBB** e **CVA** apprezzano la precisazione della responsabilità dei veterinari autorizzati a prescrivere e appoggiano l'attribuzione al responsabile tecnico del diritto di prescrivere e dispensare premiscele di medicinali e foraggi medicinali.

VdU, **UR**, **OW**, **NW**, **VSKT**, **SG**, **AG**, **BL**, **VSKT Regio Centro**, **AI**, **TG**, **GR**, **SH**, **AR**, **JU**, **LU**, **SO** e **GDK** trovano il termine «responsabile tecnico (RT)» complicato e fuorviante perché può indurre a pensare che, oltre ai veterinari, vi siano altre persone che dichiarano di avere tale competenza. Bisognerebbe riflettere se sostituire il termine RT con «veterinario autorizzato». Se ciò non dovesse essere possibile, bisognerebbe parlare di «veterinario responsabile tecnico». Poiché solo i veterinari sono autorizzati a prescrivere terapie orali di gruppo, bisogna nominarli espressamente. Ciò vale per tutti gli articoli in cui compare questo termine.

Secondo **JU** bisognerebbe introdurre nell'art. 3 una definizione dei termini «foraggi medicinali» e «premiscele di medicinali» per il trattamento di un gruppo di animali per via orale. A questo scopo **JU** propone di aggiungere due nuove lettere – c e d - all'art. 3 capoverso 1.

LU e **BE** concordano sul fatto che la prescrizione di PM e FM sia vincolata alla sorveglianza sull'impiego di Mvet tramite l'impianto tecnico proprio all'azienda (RT), poiché questi due elementi sono inscindibili. **BE** ricorda tuttavia che bisogna assicurare la coerenza tra la necessità di un contratto RT e quella della prescrizione da parte di un RT: se viene introdotta una formazione unica per veterinari (indipendentemente se RT o meno), questo aspetto non è rilevante. Invece, se è prevista anche in futuro una formazione speciale per RT, questa deve essere un prerequisito per la prescrizione, ma solo là dove è necessario un contratto RT. In ogni caso bisogna chiarire se per la prescrizione sia sufficiente la qualifica di «RT», oppure se la prescrizione debba essere fatta dal RT dell'azienda. **BE** chiede che si assicuri la coerenza tra la necessità di un contratto RT e la necessità della prescrizione da parte del RT.

LU segnala che, per quanto riguarda il rinvio all'art. 20 nell'ambito della limitazione alla prescrizione di PM per la terapia di gruppo per via orale, bisogna chiarire se questa formulazione vale anche per l'impiego «top dressing», oppure solo per quello tramite impianto tecnico proprio all'azienda. L'art. 20 cpv. 1 rimanda all'art. 19, lett. a, che a sua volta si riferisce agli impianti tecnici propri all'azienda. **LU** chiede pertanto una modifica del testo per quanto riguarda il rinvio all'art. 20.

GL trova eccessivo che d'ora in poi solo i responsabili tecnici siano autorizzati a dispensare premiscele di medicinali e foraggi medicinali per la terapia di gruppo per via orale, soprattutto tenendo conto dell'ampia diffusione del «on top dressing». Per questo motivo **GL** chiede lo stralcio dell'art. 15a.

Anche **GE** chiede lo stralcio di questo articolo poiché è già formulato in modo sufficientemente chiaro negli articoli 20 e 20a.

LU e **BE** considerano auspicabile, ai fini di una coerente suddivisione delle responsabilità, che anche

la funzione di RT non sia riservata alle persone (fisiche?), ma possa essere esercitata esplicitamente anche dagli studi veterinari, poiché vincolare la prescrizione di PM e FM alla funzione del RT significa anche stabilire uno stretto legame con la convenzione Mvet. Altrimenti quando una persona con responsabilità di RT cambia posto di lavoro, si crea una situazione in cui le responsabilità per la convenzione Mvet sono separate da quelle di RT. Già oggi, nella pratica, i contratti RT sono stipulati come complemento alla convenzione Mvet. Quando i contratti RT sono stipulati da uno studio, la responsabilità (sorveglianza degli impianti e prescrizione di PM e FM) deve essere disciplinata all'interno dello studio. L'obbligo di formazione si applica alle persone responsabili. Proposta: modifica dell'art. 20 e degli articoli connessi: prevedere anche per gli studi veterinari la funzione di RT analogamente alle convenzioni Mvet, disciplinare le responsabilità e il conseguente obbligo di formazione all'interno dello studio.

Art. 16 capoversi 1, 2 e 3 Prescrizione e istruzione per l'uso

pharmaSuisse è favorevole all'obbligo di dichiarazione.

SKS chiede di assicurare che il rilevamento dei dati consenta una valutazione dettagliata che includa indicazioni anche sul tipo di allevamento, mortalità, ecc. Questi dati devono essere accessibili al pubblico.

Capoverso 1

SG, VdU, UR, OW, NW, SH, AR, BE, LU, AG, BL, VSKT, VSKT Regio Centro, AI, ZH, TG e GR chiedono una definizione precisa dell'espressione «terapia di gruppo per via orale» nell'art. 3 cpv. 1. Finora questa espressione era definita in un promemoria (promemoria OMVet 3). Poiché la definizione è un elemento essenziale nell'esecuzione, questa forma di definizione non è sufficiente dal punto di vista giuridico. Il concetto di «terapia di gruppo per via orale» non è chiaro e deve essere precisato, tanto più che i requisiti per la prescrizione di una terapia di gruppo per via orale sono diventati nettamente più severi.

SGP, SVKG, Micarna SA, Bell Schweiz AG, Bio Suisse, GST, VSP, BGK e FiBL chiedono che vengano rilevate non solo le «terapie di gruppo per via orale», ma tutte le terapie di gruppo e propone quindi di stralciare «per via orale».

GL chiede, senza motivazione, di eliminare la funzione di RT e di stralciare di conseguenza l'espressione «un responsabile tecnico» dal capoverso 1.

AG rimanda a una modifica redazionale nella lett. f: precisazione RT «veterinario autorizzato».

SGP, SVKG, Micarna SA e Bell Schweiz AG segnalano che un'eventuale terapia di gruppo può essere prescritta non solo dal «responsabile tecnico» ma anche dal veterinario e chiedono pertanto che «responsabile tecnico» sia sostituito con «veterinario».

Micarna SA chiede come può essere compilato il modulo di prescrizione elettronico nelle regioni senza connessione Internet.

STS e ZT concordano sugli obiettivi e il principio delle modifiche proposte in questo capoverso, ma attirano l'attenzione sulla probabilità che i veterinari, a causa delle giuste restrizioni sulla terapia di gruppo per via orale, ricorrano in futuro ad altre forme di applicazione, come p. es. preparazioni iniettabili (ingrasso dei vitelli, allevamento dei suinetti, ecc.). In questo modo l'obiettivo (impiego mirato/controllato di antibiotici, animali più sani) verrebbe vanificato.

Anche **Pro Natura** considera importante il rilevamento elettronico dei dati, ma ritiene insufficiente che vengano rilevati solo i foraggi medicinali e le premiscelate di medicinali. A suo parere, nello stesso modulo si dovrebbero indicare in generale tutti gli antibiotici prescritti. Ciò è essenziale per garantire una visione d'insieme sull'utilizzazione degli antibiotici nell'allevamento di animali. Pro Natura propone la seguente formulazione (complemento sottolineato): «Il responsabile tecnico che prescrive un foraggio medicinale o una premiscelata di medicinali per la terapia di gruppo per via orale o un antibiotico deve

avvalersi del modulo ufficiale elettronico della ricetta dell'USAV e fornire in particolare le seguenti indicazioni:...»

Anche **SBV**, **Swiss Beef CH**, **swissherdbook**, **SKMV**, **SZV**, **LOBAG** e **SRP** richiamano l'attenzione sul fatto che già l'ordinanza sui medicinali veterinari attualmente in vigore ha prodotto un calo dell'impiego di FM, senza tuttavia migliorare la situazione riguardo alle resistenze. Il presente progetto aumenta ulteriormente gli ostacoli per l'uso di FM e PM, con un inevitabile incremento della dispensazione di Mvet iniettabili.

SBV, **Swiss Beef CH**, **swissherdbook**, **SKMV**, **SZV**, **LOBAG**, **SRP**, **GST**, **VSP** e **BGK** segnalano che le sostanze pure usate nei foraggi medicinali e nelle premiscele di medicinali appartengono alle sostanze attive antimicrobiche non critiche e sono molto importanti per la salute degli animali perché frenano la propagazione di infezioni, mentre i preparati iniettabili che hanno la stessa funzione rientrano in gran parte tra le sostanze attive antimicrobiche critiche. La sostituzione di antibiotici somministrati per via perorale con preparati iniettabili provoca un maggiore stress per gli animali, che devono subire una fissazione e una puntura. Tutti i dati sull'impiego di antibiotici per terapie singole o di gruppo devono confluire nel sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (LATer art. 64a – 64f). Una tale ponderazione delle forme di applicazione può minare l'obiettivo e non è giustificata.

GST, **VSP** e **BGK** chiedono di stralciare completamente il capoverso 3.

Anche **Bio Suisse**, **UFA**, **GST**, **VSP**, **BGK** e **FiBL** ritengono che la distinzione nell'applicazione di FM e PM e preparati iniettabili non è logica e temono che ciò provochi un trasferimento dalla somministrazione perorale di antibiotici all'uso di preparati iniettabili e, di conseguenza, un maggiore stress per gli animali, che oltre a subire una puntura devono essere prima raccolti e fissati. Chiedono pertanto che anche la terapia dei singoli animali (sia antibiotica che non-antibiotica) sia oggetto al più presto di rilevamento elettronico. Proposta: ¹«Il veterinario che prescrive un foraggio medicinale o una premiscela di medicinali per la terapia di gruppo deve...» ²«L'istruzione per l'uso riguardante la terapia di gruppo ~~per via orale~~ deve essere iscritta sul modulo ufficiale elettronico della ricetta.» L'UFA propone la seguente formulazione «Il veterinario che prescrive sostanze attive antimicrobiche per la terapia di gruppo deve avvalersi del modulo ufficiale elettronico della ricetta dell'USAV e fornire in particolare le seguenti indicazioni:...»

FRC considera molto importante disporre di dati il più precisi possibile per poter reagire in modo altrettanto preciso. Alcuni dettagli, come l'età o la razza dell'animale trattato sono informazioni importanti per capire determinate situazioni. Per questo motivo FRC propone di completare il capoverso 1 lettera b come segue: «specie e numero degli animali da trattare nonché loro età e razza».

Capoverso 2

Secondo l'**UFA** nel modulo elettronico della ricetta non dovrebbe essere indicata solo la terapia di gruppo per via orale, ma anche per via parenterale. Una limitazione dell'obbligo di documentazione alla somministrazione per via orale potrebbe provocare un netto spostamento delle modalità di trattamento verso i preparati iniettabili, una tendenza da contrastare dal punto di vista dello stress e della protezione degli animali. Inoltre i preparati iniettabili contengono spesso sostanze attive critiche, che non dovrebbero essere impiegate come mezzo di prima scelta. Proposta: ²«L'istruzione per l'uso riguardante la terapia di gruppo per via orale e parenterale deve essere iscritta sul modulo ufficiale elettronico della ricetta.»

CP non condivide l'obbligo di usare il modulo elettronico della ricetta perché provoca un inutile onere aggiuntivo per i veterinari.

Capoverso 3

LU e **SVSM** segnalano che, se al momento dell'entrata in vigore dell'OMVet è disponibile il modulo elettronico per la ricetta, non è più necessaria una copia destinata al veterinario cantonale (art. 16 cpv. 3) perché l'accesso ai dati è previsto per via elettronica. Chiedono pertanto di stralciare «e il veterinario cantonale».

Anche **AG** segnala che l'invio di una copia al veterinario cantonale diventa superfluo se è garantito l'accesso delle autorità esecutive alla banca dati con la raccolta di moduli elettronici della ricetta.

GL chiede, senza motivazione, di stralciare due volte al capoverso 2, come al capoverso 1, il termine «responsabile tecnico» e di sostituirlo con «veterinario OMVet».

GDK evidenzia che questo articolo non specifica chi è responsabile del rilascio della ricetta o chi controlla che la dispensazione sia avvenuta in modo corretto. Propone pertanto una formulazione più chiara: «Il responsabile tecnico rilascia la ricetta per il produttore e ne conserva una copia nella cartella medica. Il detentore di animali [...]». Inoltre la CDS propone di stralciare l'ultima frase e di chiarire i compiti di controllo specificando eventualmente se questi rientrano nei compiti di cui all'art. 31 cpv. 1 e 4.

Art. 17 Ricetta

STS e **ZT** concordano sugli obiettivi e il principio delle modifiche proposte all'art. 17.

Anche **pharmaSuisse** è d'accordo sul fatto che la dispensazione possa avvenire solo previa presentazione di una ricetta.

SGBV, SRP, ZBB, SMP, LBV, CVA, SBV, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, SZV, LOBAG e Suisseporcs apprezzano l'introduzione obbligatoria del modulo ufficiale elettronico della ricetta.

SRP, SBV, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, SZV, LOBAG e Suisseporcs segnalano inoltre che nella valutazione dei dati provenienti dalla banca dati sugli antibiotici bisogna tenere conto delle condizioni specifiche dell'azienda di allevamento per poter prendere in debita considerazione la protezione degli animali e il diritto dell'animale alla salute e a un trattamento adeguato. L'introduzione del modulo elettronico della ricetta (art. 35) solo per FM e PM non deve indurre a sostituire gli antibiotici non critici contenuti negli FM con sostanze attive critiche. Altrimenti la revisione rischia di ottenere l'effetto contrario a quello auspicato.

SMP chiede inoltre che per la registrazione nella prevista banca dati sugli antibiotici vengano introdotte eventualmente altre possibilità di rilevamento elettronico per i veterinari che dispensano medicinali veterinari.

Art. 19 lett. e Requisiti posti all'azienda per l'aggiunta e la somministrazione di medicinali

STS e **ZT** concordano sugli obiettivi e il principio.

UR, GL, SG, VdU, AG, VSKT, VSKT Regio Centro, BL, OW, AI, TG [.] , GR, NW, SH, AR, ZH, GR, NW, BE e GE segnalano che l'impianto tecnico deve funzionare in modo ineccepibile durante l'intero periodo di utilizzo, perché a ogni somministrazione segue una nuova somministrazione o, in altre parole, le condizioni dopo la somministrazione costituiscono le premesse per la prossima somministrazione. L'igiene e l'assenza di residui di medicinali non sono importanti solo prima, ma anche – e soprattutto – dopo la somministrazione (vedi argomentazioni nel rapporto esplicativo sull'art. 19). Propongono pertanto di aggiungere «e dopo ogni somministrazione» per mettere in rilievo questo aspetto. Per garantirlo è necessario prevedere la manutenzione dell'impianto da parte di un esperto o di un'impresa specializzata, come richiesto anche per gli impianti di mungitura nell'art. 21 OlgPL. A questo scopo vengono avanzate diverse proposte di formulazione «Il gestore dell'impianto deve provvedere alla manutenzione agli intervalli stabiliti dal produttore», **oppure**: «A questo scopo deve essere svolta una manutenzione periodica dell'impianto, almeno 1 volta all'anno» **oppure**: «L'addetto alla manutenzione su incarico del produttore verifica regolarmente gli impianti (2 volte all'anno?). I protocolli di manutenzione devono essere custoditi dall'agricoltore per almeno tre anni.»

AG propone che l'USAV emani delle disposizioni tecniche sull'entità della verifica.

Anche **UR, VdU, OW, SG, VSKT, VSKT Regio Centro, BL, ZH, TG, GR, NW, SH, AR, BE, LU, JU e NE** ricordano che gli impianti per l'aggiunta di medicinali nei foraggi o per i foraggi medicinali sono apparecchiature tecnicamente complesse che esulano dalle competenze tecniche del detentore di animali e del veterinario dell'effettivo. Poiché sia l'agricoltore sia il veterinario responsabile tecnico non sono tecnicamente in grado di garantire e controllare la corretta funzionalità, questi compiti devono essere svolti da meccanici specializzati. Ciò riguarda sia la manutenzione sia altri lavori (pulizia e nuove impostazioni al momento del nuovo impiego di vari medicinali). La situazione è analoga a quella della manutenzione e del servizio degli impianti di mungitura. È quindi naturale e opportuno che questi impianti siano disciplinati con disposizioni analoghe a quelle previste per gli impianti di mungitura nell'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera (OlgPL, RS 916.351.021.1).

I suddetti partecipanti propongono di aggiungere una nuova lettera f: «i lavori di manutenzione e altri interventi sull'impianto tecnico proprio all'azienda devono essere svolti regolarmente in funzione dello scopo dell'impianto, ma almeno una volta all'anno da uno specialista. Questi lavori devono essere documentati.» **oppure**: «devono essere svolti da uno specialista e documentati. Questi documenti devono essere custoditi per tre anni.

La documentazione comprende in particolare:

- a. tipo e descrizione dei lavori e degli interventi svolti
- b. verifica periodica delle impostazioni dell'impianto
- c. condizioni di pulizia e di funzionamento dell'impianto
- d. indirizzo dell'impresa o dell'esperto competente»

Secondo **GDK**, per rispondere ai requisiti è necessario un certo numero di competenze. Inoltre bisogna assicurare dei controlli di qualità degli impianti, soprattutto in termini d'igiene. Proposta: ciò deve essere chiarito nell'ordinanza, la quale deve specificare in particolare quali persone devono possedere tali competenze e qual è la formazione necessaria per acquisirle. L'ordinanza deve indicare altresì la periodicità dei controlli, l'autorità responsabile di tali controlli e le conseguenze in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi.

Anche secondo **RS GST SG,AR,AI** non basta che la funzionalità degli impianti tecnici propri all'azienda sia assicurata dall'utente stesso. Essa deve essere invece confermata tramite controlli regolari e documentati da parte di esperti. Un tale controllo deve essere svolto da uno specialista (venditore, produttore) prima dell'utilizzazione dei medicinali. La sezione regionale della GST propone pertanto la formulazione: «... per la terapia di gruppo per via orale. Gli impianti devono essere puliti e sottoposti a manutenzione da parte del produttore o del venditore. Un tale controllo deve avvenire in particolare prima dell'impiego di antibiotici ed essere documentato.»

Per **SBV, SRP, ZBB, Swiss Beef Ch, swissherdbook, SKMV, SZV, LOBAG, LBV, CVA** questa nuova disposizione è un'ovvietà.

pharmaSuisse si chiede se sia opportuno continuare a consentire l'aggiunta di medicinali negli impianti delle aziende.

Lettera c

Sulla lettera c non è stata avanzata alcuna proposta di modifica nell'indagine conoscitiva.

SBV, SRP, ZBB, suisseporcs, Swiss Beef Ch, swissherdbook, SKMV, SZV, LOBAG, LBV e CVA sono del parere che questa disposizione esistente sia da iscrivere chiaramente nel settore di competenza e responsabilità del RT e chiedono lo stralcio della lettera c.

Art. 20 Compiti del responsabile tecnico

GL, AG, JU, GDK e GST chiedono di sostituire il termine «responsabile tecnico (RT) con «veterinario OMVet», «veterinario autorizzato» o «veterinario responsabile tecnico».

Secondo **SG, AR, AI e RS GST SG,AR,AI** occorre rimettere in questione il ruolo del RT e chiedersi se sia veramente necessario un RT. Molti veterinari dell'effettivo non sono disposti ad accollarsi l'onere di

un corso di RT e fanno spesso ricorso al «top dressing». Poiché tuttavia anche questi veterinari dovrebbero essere meglio preparati sull'uso di FM e PM, bisogna riflettere se non sia opportuno esigere lo stesso bagaglio di conoscenze di un RT da ogni veterinario che dispensa Mvet di scorta. (Vedi richiesta sull'art. 10b: un unico standard di formazione per i veterinari che dispensano medicinali per la scorta e stipulano convenzioni). I suddetti partecipanti chiedono pertanto di stralciare l'art. 20 o di combinarlo con l'art. 10b.

Swiss Beef CH, swissherdbook, SBV, SKMV, SZV, LOBAG, LBV, CVA, SRP, ZBB e suisseporcs constatano che l'ordinanza sui medicinali veterinari ha introdotto la figura del cosiddetto «responsabile tecnico», la quale ha però prodotto solo costi aggiuntivi e nessun risultato tangibile. Essi ritengono che con la presente revisione occorra abolire il responsabile tecnico, perché sarebbe illusorio pretendere da una persona che conosca, sappia valutare e impostare tutti i possibili impianti tecnici – dagli abbeveratoi automatici dei vitelli con dosatori di latte fino ai Dosatron usati negli allevamenti avicoli passando per gli impianti di foraggiamento a regolazione individuale negli allevamenti suini. Volendo dare agli RT una seconda chance si dovrebbero ridefinire i loro compiti, funzioni e responsabilità. Il responsabile tecnico deve valutare e decidere se il Mvet previsto può essere somministrato con l'impianto disponibile e deve assumere la responsabilità delle sue decisioni. Deve controllare regolarmente i pericoli per la sicurezza alimentare, lo sviluppo di resistenze e l'igiene e in caso di bisogno adottare le misure necessarie assieme al responsabile dell'azienda. I suddetti partecipanti chiedono pertanto di formulare il cpv. 3 come segue: «Può prescrivere (o dispensare) unicamente una premiscela di medicinali la cui informazione indica che è adatta ad essere aggiunta agli alimenti per animali secondo il processo di preparazione previsto negli impianti di un'azienda con animali da reddito.»

Scienceindustries ritiene che un RT non può assumere la responsabilità per l'utilizzazione corretta dei medicinali, ma può al massimo provvedervi svolgendo i compiti di sorveglianza regolare che gli vengono attribuiti nel nuovo capoverso 2.

Anche **VSP** constata che la garanzia dell'uso dei medicinali implica la responsabilità della loro corretta somministrazione quotidiana e, nella medicina veterinaria come in quella umana, non può essere affidata al medico (veterinario). In tutti i settori della medicina si devono fornire (e si forniscono) istruzioni per l'uso; nella medicina veterinaria la qualità della somministrazione dei medicinali viene assicurata tramite un minimo di due visite dell'azienda all'anno. VSP propone pertanto per il capoverso 1 la seguente formulazione: «... esercita una sorveglianza tecnica diretta nel settore aziendale attribuitogli in virtù del contratto di cui all'articolo 19 lettera a e il corretto impiego dei medicinali.»

BE e LU approvano il dovere esplicito di una sorveglianza regolare, ma fanno notare che in questo ambito i doveri del responsabile tecnico dovrebbero essere definiti in modo più preciso e la sorveglianza dovrebbe essere integrata nella sorveglianza nell'ambito delle convenzioni Mvet. Un terzo elemento essenziale, accanto alla qualità e alla somministrazione corretta, è la prevenzione delle contaminazioni (cfr. OIPPrim, formazione di RT).

Il dovere di verificare l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 19 lett. b-d dovrebbe essere definito esplicitamente. Questo elemento è già contenuto nella formazione di RT, ma la sua applicazione pratica rimane carente e manca una base giuridica esplicita per imporre il rispetto dei requisiti.

I punti rilevanti della sorveglianza e dell'obbligo di documentazione devono essere indicati esplicitamente per non rendere impraticabile l'esecuzione.

Grazie al collegamento con la convenzione Mvet è possibile coordinare la sorveglianza RT con le visite Mvet.

Con le nuove formulazioni, le disposizioni in ambito RT ottengono lo stesso grado di dettaglio di quelle riguardanti le convenzioni Mvet. Analogamente a quest'ultime, i doveri nell'ambito del contratto RT potrebbero essere scorporati ed elencati in un allegato.

Le proposte corrispondono alle procedure insegnate nei corsi di formazione per RT. Non richiedono quindi dei cambiamenti nella formazione, ma creano le basi giuridiche per imporre l'applicazione dei contenuti della formazione.

Proposta: art. 20 cpv. 2: «Egli è responsabile della qualità e della corretta somministrazione dei foraggi medicinali fabbricati nell'azienda per il rispettivo settore aziendale e per la prevenzione delle contaminazioni. Prima della stipulazione del contratto verifica se sono soddisfatti i requisiti aziendali di cui all'art.

19 lett. b-d e determina i parametri che sono rilevanti per l'idoneità delle premiscele di medicinali ai fini del loro impiego nel relativo processo di lavorazione. Annota i risultati in un protocollo. Sorveglia e documenta periodicamente, ma almeno una volta all'anno, la funzionalità e l'igiene nonché la somministrazione conforme alla prescrizione e la corretta documentazione dell'impiego di medicinali tramite l'impianto.»

Art. 20 cpv. 4 «... Il responsabile tecnico coordina la sorveglianza di cui all'art. 20 cpv. 2 con le visite Mvet di cui all'allegato 1.»

GST ritiene che il veterinario debba essere citato esplicitamente (per analogia anche negli articoli successivi) e che la funzionalità giornaliera e i controlli degli apparecchi nell'ambito della manutenzione debbano essere affidati a un tecnico esperto (cfr. tecnico delle mungitrici). I macchinari vengono continuamente perfezionati dal punto di vista tecnico e il veterinario non può essere sempre al corrente di tutti i cambiamenti. Per questo motivo GST avanza la seguente proposta per il capoverso cpv. 2 «... sorveglia periodicamente nell'ambito delle visite Mvet la funzionalità e l'igiene degli impianti tecnici propri all'azienda.»

SVSM ritiene che la formulazione non sia chiara e si chiede cosa s'intende per «sorveglia periodicamente»: significa che è necessaria una visita dopo ogni pulizia o un controllo per ogni gruppo di animali? SVSM propone «...e sorveglia nell'ambito delle visite Mvet la funzionalità e l'igiene degli impianti tecnici propri all'azienda.»

Anche **Bell Schweiz AG**, **SVGK** e **SGP** ritengono che la sorveglianza periodica debba essere intesa nel senso che il controllo deve avvenire in occasione di ogni impiego e/o in occasione della visita Mvet di routine. Propongono la seguente formulazione «...e sorveglia almeno in occasione delle visite Mvet di routine la funzionalità e l'igiene degli impianti tecnici propri all'azienda.»

Secondo **Micarna SA**, il responsabile tecnico sorveglia la funzionalità e l'igiene degli impianti tecnici durante ogni visita. Non occorre precisare «periodicamente». Proposta di modifica: «...e sorveglia la funzionalità e l'igiene degli impianti tecnici propri all'azienda.»

Scienceindustries si riallaccia alle sue osservazioni sul cpv. 1 e reitera che anche qui bisogna definire chiaramente la sfera di influsso del RT. Poiché il lato tecnico della qualità è legato alla produzione, una certa responsabilità del RT sembra opportuna. Ciò non vale invece per la somministrazione fisica degli FM, in cui il RT di solito non è coinvolto. Il RT può fornire istruzioni al detentore di animali sulla corretta somministrazione e verificarne il rispetto per esempio in occasione di controlli a posteriori. Assegnare al RT la sola responsabilità estenderebbe però troppo la sfera dei suoi compiti. Bisogna trovare una soluzione che attribuisca sia al RT sia al detentore di animali la loro parte di responsabilità.

Anche **VSP** constata che l'utilizzazione sicura dei medicinali implica la responsabilità della loro corretta somministrazione quotidiana e, nella medicina veterinaria come in quella umana, non può essere accollata al medico (veterinario). In tutti i settori della medicina si devono fornire (e si forniscono) istruzioni per l'uso; nella medicina veterinaria la qualità della somministrazione dei medicinali viene assicurata inoltre tramite almeno due visite dell'azienda all'anno. VSP propone pertanto per il capoverso 2 la seguente formulazione: «Egli sorveglia periodicamente la corretta somministrazione, la funzionalità e l'igiene degli impianti tecnici propri all'azienda.»

Anche **Vetsuisse ZH** segnala che la produzione e la somministrazione dei foraggi medicinali avvengono nella fattoria attraverso l'agricoltore. Il veterinario è responsabile di fornire all'agricoltore le informazioni necessarie affinché questi possa produrre e somministrare correttamente gli FM. È assolutamente necessario menzionare la responsabilità del detentore di animali. Vetsuisse ZH propone la seguente formulazione: «Egli è corresponsabile della qualità e della corretta somministrazione dei foraggi medicinali fabbricati nell'azienda ... A questo scopo, fornisce le necessarie indicazioni. Sorveglia periodicamente la funzionalità...».

Anche **KAGfreiland**, **STS** e **ZT** affermano che per l'art. 20 vale quanto esposto sull'art. 10a: il veterinario non può garantire da solo l'impiego corretto dei medicinali nell'azienda, ma può farlo solo assieme al detentore di animali. È necessario che anche il detentore di animali assuma la sua parte di responsabilità.

Vetsuisse ZH propone di disciplinare nell'OMVet chi (GST, uffici veterinari cantonali, USAV) è competente per la gestione e l'aggiornamento delle liste dei responsabili tecnici (RT). Inoltre ricorda che le iscrizioni nel MedReg sono incomplete e in parte non aggiornate. Si chiede quindi: chi svolge in futuro questo compito, chi deve fornire i dati e dove?

FR propone di aggiungere un nuovo capoverso 5, per specificare che è il veterinario a iscrivere le prescrizioni nel sistema d'informazione della Confederazione. FR propone: «Il veterinario iscrive le prescrizioni nel sistema d'informazione della Confederazione.»

GDK si riallaccia a quanto detto sugli art. 10a cpv. 2, art. 10b e 15a, ovvero che la durata della formazione non deve essere precisata e che l'espressione «di tre giorni» deve essere stralciata. Inoltre occorre modificare il termine «responsabile tecnico» e chiarire il concetto di «autorizzato a impartire istruzioni».

VS chiede di mantenere il tenore del testo attuale: in un'azienda, che ha concluso una convenzione Mvet con un veterinario, quest'ultimo funge da responsabile tecnico, sempre che abbia assolto la formazione supplementare. Infatti, non tutti i veterinari dispongono di una formazione di responsabile tecnico, ma devono poter dispensare anche in futuro medicinali per la scorta, per esempio per le vacche da latte, anche se nella stessa azienda il responsabile tecnico per l'impianto di alimentazione dei vitelli da ingrasso è un altro veterinario.

VdU, OW, NW, UR, BL, SH, JU, VSKT e VSKT Regio Centro ritengono che la frase del capoverso 4 sia complicata e il senso non sia chiaro. A quanto pare l'obiettivo è di evitare che diversi veterinari si ostacolino a vicenda nella loro attività. I suddetti partecipanti si chiedono se ciò significa che il veterinario di fiducia Mvet e il RT eventualmente necessario debbano essere la stessa persona. In tal caso il capoverso deve essere formulato in modo più preciso. **JU** e **GL** chiedono di stralciare il capoverso 4; **JU** e **VS** propongono inoltre di lasciare l'attuale formulazione dell'art. 20 cpv. 3. **JU** vede anche una terza possibilità, cioè di sostituire il capoverso 4 con «il veterinario responsabile tecnico deve aver firmato una convenzione Mvet per la rispettiva specie animale.»

Anche **BS** fa notare che la versione originale era più chiara riguardo alle premesse per l'esercizio della funzione di RT (art. 20 cpv. 3) e chiede di lasciare immutato il testo attuale.

Bell Schweiz AG, SGP, SVGK e Micarna SA evidenziano che la convenzione Mvet non è conclusa per una determinata specie animale, ma per una determinata categoria di animali (p. es. galline ovaiole e volatili da ingrasso) e che il veterinario è il responsabile tecnico della rispettiva categoria di animali e non della specie animale. I suddetti partecipanti propongono quindi di sostituire «specie animale» con «categoria di animali» (analogamente all'art. 10 cpv. 3).

Anche **SG, AI** und **AR** segnalano che con l'art. 10 cpv. 3 della revisione è ora possibile stipulare convenzioni Mvet distinte in funzione della «forma di produzione» e chiedono che questa modifica sia presa in considerazione anche nell'art. 20 cpv. 4. Propongono pertanto la seguente formulazione: «...la rispettiva specie animale o forma di produzione secondo l'art. 10 cpv. 3...»

Art. 20a **Requisiti posti al responsabile tecnico**

STS e **ZT** concordano sugli obiettivi e il principio.

pharmaSuisse respinge la limitazione al diploma universitario in medicina veterinaria e chiede che per i responsabili tecnici siano ammessi anche i diplomi in farmaceutica con il relativo perfezionamento. Ritiene inoltre che una formazione supplementare di soli tre giorni non basti ad abilitare i veterinari a svolgere attività di produzione, perché i veterinari non hanno conoscenze preliminari sulla produzione di medicinali. pharmaSuisse propone il seguente complemento: «Il responsabile tecnico deve disporre di un diploma universitario in medicina veterinaria o in farmaceutica...»

svph ritiene indispensabile lasciare ai farmacisti la possibilità di assumere la funzione di responsabile tecnico, tanto più che i farmacisti interessati a questo settore possono seguire una formazione complementare FPH in farmacia per gli animali da reddito. Secondo svph non è opportuno che la presente

revisione limiti la possibilità di svolgere la funzione di responsabile tecnico ai veterinari.

GL considera fundamentalmente sbagliato fare una distinzione tra il «veterinario nell'ambito della convenzione Mvet» (art. 10b) e il «veterinario come responsabile tecnico» e chiede di prevedere un'unica figura di «veterinario» con le conseguenti responsabilità, competenze e doveri di formazione e perfezionamento. GL chiede di modificare in questo senso gli art. 10b e 20a, ma anche gli art. 15a, 16, 20, 21a, 35 cpv.1 lett. b, 38 e 39a cpv. 4. GL propone di ridefinire la formazione di base per i veterinari OMVet (mass. 2 giorni) e di introdurla anche per gli agricoltori che hanno stipulato un contratto. GL chiede inoltre di eliminare i requisiti di perfezionamento (cfr. 10b.2. art. 20a).

GDK si riallaccia ai propri commenti sull'art. 10a cpv. 2, art. 10b e 15a e ricorda che non bisogna precisare la durata della formazione, bensì stralciare l'espressione «tre giorni» nonché chiarire e spiegare le espressioni «responsabile tecnico» e «autorizzato a impartire istruzioni».

Secondo **GST** i veterinari che dispensano PM e FM hanno bisogno per motivi tecnici di una formazione supplementare più lunga dei colleghi che dispensano «solo» medicinali iniettabili. Precisa però che due giorni sono sufficienti per capire la tecnica basilare del foraggiamento automatico, mentre per conoscenze più approfondite occorre un tecnico specializzato (p. es. tecnico delle mungitrici). Per aggiornare le conoscenze sulla tecnica di base e la prescrizione di FM/PM si sono rivelati validi i corsi di ripetizione a un ritmo di 5 anni. GST propone pertanto la seguente formulazione del capoverso 1: «Il veterinario responsabile tecnico deve disporre di un diploma universitario in medicina veterinaria e delle necessarie conoscenze specifiche e deve aver seguito una formazione supplementare di ~~tre~~ due giorni approvata dall'USAV» e al capoverso 2: «La formazione supplementare deve essere completata da un corso di perfezionamento di un giorno ogni ~~tre~~ cinque anni».

Anche per **SVSM** e **Micarna SA** l'intervallo di 3 anni per il perfezionamento è troppo breve. A loro parere non vi sono abbastanza novità importanti nell'arco di tre anni per tenere una giornata intera di perfezionamento (cfr. anche commenti sull'art. 10b cpv. 2). Propongono pertanto di lasciare «ogni cinque anni».

VdU, OW, NW, UR e VSKT Regio Centro ricordano che il concetto di «formazione supplementare» e «perfezionamento periodico» sono nuovi e non sono definiti. Per evitare fraintendimenti bisognerebbe utilizzare la terminologia usata nell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402). Propongono pertanto di sostituire «formazione supplementare» e «perfezionamento periodico» con i termini dell'ordinanza RS 916.402.

Anche **ZH** richiama l'attenzione sul fatto che il progetto parla di «formazione supplementare» e «perfezionamento», mentre nella LPMed sono usati i termini «formazione», «perfezionamento» e «aggiornamento». Queste differenze terminologiche causano incertezza nell'applicazione del diritto. I concetti di «formazione», «formazione supplementare» e «perfezionamento» agli art. 10b, 20a e 21a devono essere pertanto allineati alla terminologia della legge sulle professioni mediche (LPMed, RS 811.11).

VdU, OW, NW, UR, SG, AG, ASVC, ASVC Regio Centro, BL, AI, AR, GR, SH, LU, JU e TG chiedono di sostituire l'espressione «responsabile tecnico» con «veterinario responsabile tecnico» e rimandano alla motivazione relativa all'art. 15.

VdU, OW, NW, UR, SG, AG, VSKT, VSKT Regio Centro, BL, AI, AR, GR, SH, ZG, TG e NE ritengono incomprensibile e ingiustificato che la durata della formazione supplementare sia fissata esplicitamente a 3 giorni. La durata fissa limita la flessibilità ed è inopportuna perché i corsi devono essere approvati dall'USAV. I suddetti partecipanti chiedono di stralciare l'espressione «di tre giorni» perché è una limitazione inutile.

BE e JU non approvano che la durata della formazione/delle formazioni sia stabilita nell'ordinanza. Deve essere stabilita dalla Confederazione in funzione del tempo necessario a raggiungere gli obiettivi di apprendimento (cfr. osservazioni sull'art. 10b). Proposta: «... e deve aver seguito una formazione supplementare approvata dall'USAV.»

Anche **VSP** non concorda sulla durata di tre giorni della formazione supplementare per i veterinari che

dispensano FM e PM (cfr. osservazione sull'art. 16) e ritiene che la durata della formazione supplementare debba essere stabilita dall'USAV e conformata alla formazione di base e alle conoscenze specifiche. VSP propone di formulare il capoverso 1 come segue: «Il responsabile tecnico deve disporre di un diploma universitario in medicina veterinaria e delle necessarie conoscenze specifiche e deve aver seguito una formazione supplementare di tre giorni approvata dall'USAV.»

LU ritiene che il dovere di aggiornamento debba essere stabilito e applicato come indicato nelle osservazioni sull'art. 20a cpv. 1 (tramite punti di formazione).

FR propone che la formazione supplementare sia ridotta a uno o due giorni.

Secondo **ZH** le formazioni supplementari devono tener conto del campo di attività concreto della persona da formare, cioè dell'indirizzo di produzione o della specie animale di cui si occupa. ZH propone il seguente complemento all'art. 20a cpv. 1: «Il veterinario responsabile tecnico deve disporre di un diploma universitario in medicina veterinaria e delle necessarie conoscenze specifiche e deve aver seguito una formazione supplementare di tre giorni approvata dall'USAV per il suo settore di attività veterinaria.»

GE propone lo stralcio del capoverso 3.

SVSM attira l'attenzione sulle divergenze di formulazione in tedesco: «muss» (deve) all'art. 10b cpv. 2 e «ist» (è) all'art. 20a cpv. 2.

Sezione 3a: Formazione supplementare e perfezionamento

VdU, UR, OW, NW, VSKT Regio Centro ricordano che i concetti di «formazione supplementare» e «perfezionamento periodico» o «perfezionamento» sono nuovi, non sono definiti e non coincidono con l'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402). Per evitare fraintendimenti propongono di utilizzare la terminologia usata nell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402). Propongono quindi di riprendere i concetti di formazione, perfezionamento e aggiornamento come nell'ordinanza 916.402.

Art. 21a

VdU, UR, OW, NW, LU, BE, VSKT, VSKT Regio Centro, BL, TG, GR e SH ricordano che il concetto di «formazione supplementare» è nuovo e non è definito. Per evitare fraintendimenti bisognerebbe utilizzare la terminologia usata nell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402). Propongono pertanto di riesaminare il termine «formazione supplementare» o di sostituirlo con un concetto contenuto nell'ordinanza 916.402 (formazione, perfezionamento o aggiornamento).

ZH segnala che il progetto parla di «formazione supplementare» e «perfezionamento», mentre nella LPMed sono usati i termini «formazione», «perfezionamento» e «aggiornamento». Queste differenze terminologiche causano incertezza nell'applicazione del diritto. I concetti di «formazione», «formazione supplementare» e «perfezionamento» agli art. 10b, 20a e 21a devono essere pertanto allineati alla terminologia della legge sulle professioni mediche (LPMed, RS 811.11).

SVGP, Bell Schweiz AG e SGP ritengono inutile la formazione supplementare (in aggiunta a quella per RT). Alcuni chiedono che il contenuto di un tale corso sia integrato nella formazione supplementare e nei corsi di ripetizione per RT, altri affermano che vi è già integrato.

VdU, UR, OW, NW, LU, SG, AR, VSKT Regio Centro, BL, TG, GR, SH, AI chiedono di non stabilire una durata fissa del corso (cfr. commento sull'art. 10b), perché spetta all'USAV, nell'ambito della pro-

cedura di autorizzazione, definire il contenuto e la durata dei corsi di aggiornamento. Propongono pertanto di completare il capoverso 1 con «e la durata» («L'USAV definisce il contenuto e la durata della formazione supplementare...»).

AG ritiene che l'USAV debba consultare la facoltà di medicina veterinaria e l'associazione professionale dei veterinari prima di stabilire il contenuto e la durata dei corsi di aggiornamento e propone la seguente formulazione: «L'USAV definisce il contenuto e la durata dell'aggiornamento in accordo con la facoltà di medicina veterinaria e con l'associazione professionale dei veterinari.»

STS e **ZT** concordano sull'indirizzo e il principio. Riguardo all'art. 21 insistono sulla necessità che anche gli agricoltori che detengono grossi effettivi e usano di conseguenza ingenti quantità di medicinali veterinari, siano tenuti a partecipare a perfezionamenti periodici in materia di igiene, utilizzazione dei medicinali, tenuta degli animali, ecc.

SVPM chiede una formazione supplementare senza incidenza sui costi e propone che l'UFSP/USAV elabori dei corsi online con verifica integrata dell'apprendimento. La sua proposta di formulazione per l'art. 21a cpv. 2: «L'USAV offre corsi online senza incidenza sui costi con verifica di apprendimento integrata.»

Secondo **Pro Natura** gli agricoltori che detengono grossi effettivi hanno una particolare responsabilità e devono partecipare anch'essi a perfezionamenti periodici. Propone di aggiungere un capoverso con il seguente tenore: «Gli agricoltori che detengono oltre 40 UBG devono disporre di una formazione supplementare di tre giorni nel campo delle possibilità di prevenzione e utilizzazione dei medicinali veterinari e frequentare almeno ogni tre anni un perfezionamento di due giorni su questo argomento.»

Art. 24 capoverso 2

Il progetto non avanzava proposte di emendamento su questo articolo.

Vetsuisse BE ritiene che siano necessarie tuttavia delle modifiche nell'ambito della strategia (vedi anche StAR). Diverse pubblicazioni scientifiche documentano questa situazione (p. es. Aust et al. 2013, Feeding untreated and pasteurized waste milk and bulk milk to calves: effects of calf performance, health status and antibiotic resistance of faecal bacteria; Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition; dicembre 2013; 97(6):1091-103; <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23205592>).

Tenuto conto del pericolo di resistenze agli antibiotici, non deve essere più permesso usare il latte contenente residui di antibiotici come alimento per i giovani animali (eccezioni: assunzione di colostro/ allevamento accanto alla vacca madre / linea vacca-vitello). Il latte deve essere smaltito in modo corretto. Bisogna evitare a tutti i costi che il latte si riversi nel pozzo del liquame attraverso l'impianto di asportazione degli effluenti. Proposta: il latte raccolto prima della scadenza del termine d'attesa non può essere utilizzato quale foraggio per animali da reddito se contiene sostanze attive antimicrobiche (eccezioni: assunzione di colostro / allevamento accanto alla vacca madre / linea vacca-vitello). Deve essere eliminato con lo smaltimento pubblico dei rifiuti.

Art. 28 titolo e capoverso 3 Detentori di animali da reddito e veterinari

STS e **ZT** concordano sulla proposta di modifica.

Anche **SRP**, **ZBB**, **SMP**, **SBV**, **Swiss Beef CH**, **swissherdbook**, **SKMV**, **SZV**, **LOBAG** e **LBV** approvano l'obbligo dei veterinari di mettere a disposizione dei detentori di animali da reddito le informazioni necessarie per le registrazioni.

CVA Obbligo per i veterinari di fornire ai detentori di animali da reddito le informazioni necessarie ad adempire al loro compito di tenere un registro.

UR, SG, VdU, VSKT, VSKT Regio Centro, BL, OW, NW, AI, GR, SH, AR, TG, GL, BS, NE e SO ritengono vaghe e poco chiare le responsabilità di registrazione dei trattamenti e fanno notare che in passato si sono registrate delle carenze in questo campo (SO: le esperienze passate mostrano che il dovere di registrazione non è stato sempre assunto in modo sistematico o non può esserlo perché i requisiti danno adito a malintesi. GL: non è sufficiente che il veterinario metta a disposizione dell'agricoltore le informazioni necessarie alla registrazione.) Questo vale sia per il detentore di animali che per il veterinario. Per questo motivo deve essere scelta una nuova formulazione, chiara e facilmente applicabile, che tenga conto delle esperienze maturate finora e si ispiri al seguente principio: chi svolge il trattamento deve anche documentarlo (registrazione nel giornale dei trattamenti) / Chi svolge un trattamento su animali da reddito lo registra personalmente nel giornale dei trattamenti. I suddetti partecipanti chiedono di modificare il capoverso in questo senso.

JU, VS e GE fanno notare che la registrazione dei medicinali nel giornale dei trattamenti è mal definita e rappresenta un grosso ostacolo all'applicazione di questo articolo. Il veterinario deve mettere a disposizione del detentore di animali da reddito le informazioni necessarie alla registrazione dei dati. Il veterinario deve essere maggiormente responsabilizzato nella tenuta del giornale dei trattamenti. Secondo l'art. 28 cpv. 1, il veterinario dovrebbe già farlo, ma in pratica ciò non avviene perché il veterinario non vi è espressamente menzionato (... le persone...). I suddetti Cantoni ritengono che chi svolge il trattamento deve registrare personalmente i dati nel giornale dei trattamenti e propongono il seguente testo: «Il veterinario deve mettere a disposizione dei detentori di animali da reddito (tutte) le informazioni necessarie per la registrazione dei dati. Inoltre deve registrare lui stesso (nel giornale dei trattamenti) i trattamenti/i medicinali che lui stesso ha somministrato (GE: e prescritto).»

TI segnala che la registrazione dei trattamenti riveste un'importanza fondamentale per la documentazione dei farmaci somministrati agli animali nonché per il rispetto dei termini d'attesa affinché le derrate alimentari di origine animale non contengano residui di sostanze attive. Per questo motivo è necessario garantire una procedura chiara e sicura dal profilo giuridico. A questo scopo il veterinario deve iscrivere direttamente nel registro i farmaci somministrati al momento della visita veterinaria e deve fornire le istruzioni necessarie ai proprietari di animali per la registrazione delle cure che si protraggono nel tempo. TI propone: «Il veterinario registra i farmaci somministrati al momento della visita clinica e mette a disposizione dei detentori di animali da reddito le informazioni necessarie per le registrazioni dei farmaci somministrati nel prosieguo della cura.»

Vetsuisse ZH ritiene che, per assicurare un impiego responsabile dei Mvet, il veterinario è tenuto a mettere a disposizione dell'agricoltore tutte le informazioni specifiche necessarie per l'intero processo (non solo la registrazione). Propone pertanto la seguente formulazione: «Il veterinario deve mettere a disposizione dei detentori di animali da reddito le informazioni necessarie per le registrazioni, la produzione e la somministrazione nonché le istruzioni per l'uso.»

LU sostiene invece che l'obbligo di registrare i trattamenti spetta chiaramente al detentore degli animali da reddito perché è lui a dare l'incarico del trattamento. Il capoverso 1 del testo in vigore sottintende che il veterinario o iscrive direttamente il trattamento o fornisce al detentore di animali tutte le informazioni necessarie. In questo senso il capoverso 3 è superfluo. Proposta: mantenere l'attuale versione dell'art. 28.

ZH ricorda che in virtù dell'art. 10 cpv. 3 del progetto è ora possibile stipulare convenzioni Mvet distinte in funzione delle categorie di utilizzazione dei bovini. Per garantire una visione d'insieme e la possibilità di controllo, ZH propone di completare l'art. 28 cpv. 1 prevedendo giornali dei trattamenti distinti per specie animale e categoria, facendo notare che molti detentori di animali seguono già questa prassi. ZH avanza la seguente proposta: «I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario secondo l'articolo 26 registrino le seguenti indicazioni per ogni specie e categoria di animali in un giornale dei trattamenti:...»

BE fa notare che questa proposta non è coerente con l'art. 28 cpv. 1 OMVet: secondo l'art. 28 cpv. 1 prima frase, i detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario secondo l'articolo 26 registrino le indicazioni richieste in un giornale dei trattamenti.

Da ciò risulta direttamente l'obbligo della persona autorizzata a dispensare riguardo all'utilizzazione dei medicinali veterinari negli allevamenti di animali da reddito. A livello di sistema, questi obblighi rientrano però nell'art. 27 e, per essere coerenti con l'art. 28 cpv. 1 non consistono nel mettere a disposizione le informazioni bensì nell'iscrivere le indicazioni richieste nel giornale dei trattamenti. Di conseguenza BE propone di stralciare l'art. 28 cpv. 3 e di completare come segue l'art. 27 cpv. 2: «Se applicano medicinali in allevamenti di animali da reddito iscrivono nel giornale dei trattamenti del detentore degli animali da reddito anche le indicazioni previste all'art. 28 cpv. 1.»

SVPM e Oda Pferdeberufe chiedono una definizione precisa di «informazioni necessarie» e una spiegazione di come il veterinario deve applicare l'obbligo di fornire informazioni.

SVSM e GST segnalano che, in occasione dei controlli cantonali, i documenti forniti dai veterinari ai detentori di animali (bollettini di consegna, distinte di fornitura) spesso non sono più reperibili e devono essere inoltrati successivamente. Secondo loro, il veterinario deve naturalmente mettere a disposizione e consegnare i documenti necessari, ma l'onere non deve gravare solo su di lui. La responsabilità della presenza dei documenti nell'azienda è del detentore degli animali. Spetta al detentore di animali avere a disposizione e custodire i documenti. SVSM e GST propongono pertanto la seguente formulazione: «Il detentore di animali è responsabile di disporre di tutte le informazioni necessarie per le registrazioni.» / «... è responsabile di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie.»

Anche **RS GST SG,AR,AI** trova incontestabile che il veterinario metta a disposizione le informazioni, ma ritiene che la registrazione sia compito del detentore di animali. Ciò consente di assicurare che il detentore di animali sia sensibilizzato sui temi al centro dell'OMVet e assuma la sua parte di responsabilità. La sezione regionale della GST propone pertanto la seguente formulazione: «Il veterinario deve mettere a disposizione dei detentori di animali da reddito le informazioni necessarie per le registrazioni. Il detentore di animali è responsabile della registrazione corretta dei dati.»

Secondo **Scienceindustries**, il legislatore ha mancato di imporre anche al detentore di animali un obbligo di formazione a scopo di sensibilizzazione. È inammissibile che questo obbligo gravi solo sui veterinari, che grazie alle loro conoscenze specialistiche sono di solito già ben informati sui requisiti d'igiene, la diffusione delle resistenze, ecc. Anche i detentori di animali devono dare un loro contributo (alla società).

VSP è del parere che i detentori di animali da reddito, grazie alla loro formazione di base, sono già sensibilizzati e ben formati sulla somministrazione dei medicinali. Ciò nonostante, la garanzia della qualità della catena alimentare deve essere promossa con un perfezionamento regolare nel campo dei medicinali. In questo modo i detentori di animali che hanno nell'azienda antibiotici critici in accordo con il veterinario e secondo le istruzioni per l'uso, possono acquisire le più recenti conoscenze scientifiche. I corsi sono anche un'occasione per curare uno scambio regolare di esperienze e mantenere elevato il livello di sensibilizzazione. L'aggiornamento regolare dei detentori di animali è importante anche dal punto di vista della protezione degli animali perché – considerato che molti medicinali sono (devono essere) iniettati – consente di perfezionare l'impiego di aghi e siringhe. VSP propone di aggiungere un nuovo capoverso 4 con il seguente tenore: «I detentori di animali che hanno nell'esercizio medicinali con sostanze attive antimicrobiche di cui all'allegato 5, devono frequentare un perfezionamento specifico ogni tre anni.»

Art. 31 capoversi 1, 3^{bis} e 4 Frequenza e delega dei controlli

pharmaSuisse apprezza i controlli periodici previsti nei capoversi 1, 3^{bis} e 4.

Capoverso 1

Secondo **UR**, **SG**, **VdU**, **VSKT**, **VSKT Regio Centro**, **BL**, **OW**, **AI**, **TG**, **GR**, **NW**, **SH**, e **AR**, il verbo «tengono» riferito ai medicinali è vago, poco concreto e pregiudica la certezza giuridica nell'esecuzione. Chiedono di sostituire il termine «tengono» con «prescrivono» e «utilizzano» per concretizzare l'importanza di questo concetto citando espressamente le attività di prescrizione e utilizzazione.

JU fa notare che il termine «tengono» è impreciso e fornisce pochi strumenti alle autorità di controllo. Bisogna precisare che si tratta dell'attività di prescrizione e utilizzazione dei medicinali destinati agli animali da reddito. La sua proposta: «Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che tengono e prescrivono medicinali per animali da reddito (...)».

Anche **LU** e **BE** trovano poco chiara la formulazione proposta e puntualizzano che, ai fini della frequenza dei controlli non è rilevante se i medicinali veterinari sono tenuti per gli animali da reddito (= medicinali omologati per animali da reddito) (molti Mvet omologati per gli animali domestici sono omologati anche per gli animali da reddito), bensì se un medicinale è prescritto, dispensato o utilizzato per animali da reddito. **LU** propone: «... che prescrivono, dispensano o utilizzano medicinali per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni.» **BE** propone: «... che dispensano medicinali destinati all'utilizzazione negli animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni.»

AR e **SG** aggiungono il seguente esempio: Cobiotic N è omologato per bovini, suini, equini, ovini, cani e gatti. Secondo l'art. 31 cpv. 1 della revisione, tutti gli studi veterinari che «tengono» Cobiotic nel loro assortimento dovrebbero essere controllati ogni 5 anni, il che non può certo essere l'intenzione della Confederazione.

ZH si associa ai suddetti Cantoni e giudica imprecisa e poco chiara l'espressione «che tengono medicinali». Per ottenere sicurezza nell'applicazione del diritto chiedono di definire questa espressione nell'art. 3.

Anche **UFA** lamenta l'assenza di una definizione dell'espressione «che tengono medicinali» e propone la formulazione «... che immagazzinano e/o immettono in commercio medicinali per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni.»

VSP fa notare che secondo l'art. 10 solo i veterinari possono prescrivere e dispensare medicinali veterinari a certe condizioni. Citare le aziende di commercio al dettaglio nell'art. 31 è quindi incoerente e sbagliato.

SO e **VSP** ritengono ingiustificato fare una distinzione tra animali da reddito e animali domestici ai fini della frequenza dei controlli. A loro parere sarebbe più opportuno stabilire una frequenza di almeno 10 anni per tutti gli studi veterinari, indipendentemente dal loro indirizzo. L'approccio in base al rischio permette di svolgere controlli più mirati e in caso di carenze o sospetti è possibile aumentare la frequenza dei controlli, senza stabilire un intervallo fisso. Propongono pertanto la seguente formulazione: «Le aziende di commercio al dettaglio e gli studi veterinari devono essere controllati almeno ogni dieci anni (in base al rischio).»

VSP aggiunge che, soprattutto riguardo alla diffusione delle resistenze, gli animali domestici sono più a rischio di disseminazione e contagio perché possono muoversi più liberamente e sono a più stretto contatto con la popolazione.

Capoversi 3^{bis} e 4

FR chiede lo stralcio dei capoversi 3^{bis} e 4, con la motivazione che i costi per il personale e la logistica sono troppo elevati.

SH considera sufficiente l'art. 31 cpv. 4 e chiede la soppressione dell'accreditamento dei servizi pubblici.

Art. 33 capoverso1

Rapporto

LU e BE ritengono che la formulazione crei ridondanze rispettivamente con l'art. 31 cpv. 3^{bis} (LU) e art. 31 cpv. 3 (BE) (aziende controllate e contestazioni) e che non tenga conto delle interfacce tra Acontrol e Asan. Acontrol è il sistema utilizzato per registrare i risultati dei controlli, Asan è usato per le misure di esecuzione. Il numero delle aziende non deve essere indicato separatamente, perché risulta dagli affari già registrati in ASAN, il numero e il tipo di contestazioni sono rilevati automaticamente con la registrazione dei risultati in Acontrol e appaiono in ASAN tra gli affari. Proposta: ¹ «Gli organi di controllo inseriscono regolarmente nel sistema d'informazione i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) (...) i seguenti dati:

- a. ~~il numero delle aziende controllate;~~
- b. ~~il numero e il tipo di contestazioni;~~
- c. le misure amministrative ordinate;
- d. le denunce penali depositate.»

VSP, BGK, FiBL, GST e Bio Suisse ritengono che i dati sui parametri produttivi, la mortalità e la morbilità non siano presi in considerazione o lo siano solo marginalmente. È inammissibile introdurre controlli maggiori e più severi sull'impiego degli antibiotici senza rilevare esplicitamente i dati sui parametri produttivi, la mortalità, la morbilità e il benessere degli animali e correlare questi aspetti. Tali dati sono indispensabili tra l'altro per la medicina preventiva che ha l'obiettivo di raggiungere e conservare a priori un migliore stato di salute degli animali di un effettivo. Altrimenti la protezione degli animali e il loro diritto a un trattamento adeguato e a una produttività sana non sono tenuti in considerazione e vengono addirittura messi in pericolo. Proposta di un nuovo capoverso 2: Per gli animali da reddito occorre rilevare e amministrare al contempo i dati sui parametri produttivi, la morbilità, la mortalità e i referti della macellazione.

Anche secondo **Scienceindustries** il diritto vigente prevede già una raccolta di dati che, a suo parere, deve essere ampliata alla luce delle resistenze agli antibiotici per includere altri aspetti rilevanti (in particolare mortalità, morbilità, ecc.). Ciò consente di ottenere un quadro completo delle interdipendenze e disporre così di una base decisionale per eventuali misure da adottare.

Secondo **STS e ZT** i notevoli oneri e costi aggiuntivi risultanti dalle modifiche qui proposte (veterinari, contadini, consumatori) hanno senso solo se i dati supplementari raccolti contribuiscono a definire strategie e misure mirate ed efficaci per promuovere la salute degli animali e ridurre il consumo di medicinali. A loro parere, la proposta nella sua forma attuale non lo garantisce. Oltre alle cifre sui consumi, che devono essere rilevate «il più vicino possibile all'animale» (cioè le quantità esatte somministrate per ogni animale) e al tipo di medicamento impiegato, ecc. occorre rilevare anche i dati sui parametri produttivi, la mortalità, la morbilità ecc. Bisogna inoltre creare nuovi servizi presso la Confederazione per valutare questi dati a livello centralizzato, metterli a disposizione delle parti interessate (autorità, veterinari/istituti, agricoltori, consulenti agrari, ecc.) e definire su questa base eventuali misure. I servizi cantonali hanno già nei loro cassetti i moduli compilati sull'impiego di medicinali veterinari e svolgono controlli veterinari - senza che i dati e i referti raccolti confluiscono a livello centrale e siano valutati e usati in modo professionale. Questa raccolta di dati di scorta è fine a se stessa e deve cessare. È sbagliato imporre misure sempre più severe e onerose.

Art. 34 Requisiti posti agli organi di controllo

Questo articolo non è stato modificato nella presente revisione parziale, ma è stato oggetto di diverse prese di posizione degli uffici veterinari cantonali nell'ambito dell'indagine conoscitiva:

SG, AI, AR e TG apprezzano la soppressione dell'obbligo di accreditamento per gli organi esecutivi di diritto pubblico secondo l'art. 31 cpv. 4 e chiedono di apportare la stessa modifica nell'art. 34 poiché i requisiti degli organi di controllo devono essere armonizzati in tutti i settori del servizio veterinario e, di

conseguenza, l'obbligo di accreditamento per gli organismi di controllo di diritto privato deve essere disciplinato come nel settore della protezione degli animali e delle derrate alimentari. Se l'organo esecutivo esegue il controllo da solo o ne incarica un altro organo esecutivo competente in un altro settore, non deve aver bisogno di un accreditamento. La qualità dei controlli deve essere assicurata tramite i requisiti sulla formazione degli organi di controllo come stabiliti nell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico. Nella LATer bisognerebbe riprendere a questo proposito la disposizione dell'art. 40 della nuova legge sulle derrate alimentari (la Confederazione disciplina la formazione degli organi esecutivi). Proposta: formulazione secondo OCoC (910.15):

Gli organi di controllo di diritto privato devono essere accreditati secondo la norma europea «SN EN ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione», in base all'ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accREDITamento e sulla designazione. I suddetti Cantoni chiedono di stralciare l'art. 34 cpv. 1 e di modificare il cpv. 2 per fare in modo che la formazione degli organi di controllo avvenga secondo l'ordinanza sulla formazione dei veterinari.

VSKT fa notare che, grazie al perfezionamento standardizzato per veterinari ufficiali, alla professionalizzazione dei controlli e alle norme introdotte negli ultimi anni in materia di controlli (direttive tecniche, manuali per il controllo, ecc.) la richiesta di un accreditamento degli uffici cantonali non è più necessaria. La presente revisione dell'OMVet ne ha tenuto conto nell'art. 31 cpv. 4, riservando l'accREDITamento agli organi di diritto privato. Lo stesso deve valere anche per l'articolo 34 cpv. 1 per assicurare la coerenza dell'ordinanza. Il concetto «di diritto privato» deve essere introdotto anche nell'art. 34 cpv. 1. Proposta: introdurre «Gli organi di controllo di diritto privato...».

JU è del parere che l'esigenza di garanzia della qualità per gli organi di controllo non debba essere obbligatoria per le autorità esecutive cantonali. Occorre riformulare il titolo dell'art. 34: Art. 34 Requisiti posti agli organi di controllo privati. L'art. 34. cpv. 1 dovrebbe essere formulato come segue: «Gli organi di controllo privati, incaricati di (...)».

Art. 35 capoverso 1 lettera b Obbligo di comunicazione

Pro Natura rimanda alla propria proposta in merito all'art. 16 e chiede di completare l'art. 35 cpv. 1 lett. b come segue: «I responsabili tecnici che prescrivono foraggi medicinali, premisce di medicinali e antibiotici devono mettere a disposizione i dati rilevati sul modulo ufficiale elettronico della ricetta.»

BE trova ridondante il testo tedesco in cui il termine «Personen» è sostituito con «Fachtechnisch verantwortliche Personen» e chiede di lasciare immutata la formulazione del testo vigente.

Art. 36 capoverso 1 Collezione di dati

UR, SG, VdU, LU, VSKT Regio Centro, VSKT, BL, OW, AI, TG, GR, NW, SH, AR, BE, JU, GE e ZH sono del parere che l'elaborazione delle statistiche non serve solo a sorvegliare la resistenza agli antibiotici, ma può essere utile in generale per tutti i medicinali. Questa formulazione rischia di essere male interpretata. Propongono pertanto di stralciare il brano di frase «allo scopo di sorvegliare la situazione relativa alla resistenza agli antibiotici».

BE aggiunge che questo complemento di frase limita inutilmente eventuali altre utilizzazioni.

LU richiama l'attenzione su una lacuna nella proposta (dati di controllo secondo l'art. 31 cpv. 3^{bis}) e propone di modificare il capoverso 1 come segue: «L'USAV tratta i dati personali di cui agli articoli 31 capoverso 3^{bis}, 33 e 35. (...)»

FRC evidenzia che il testo del progetto di ordinanza non corrisponde al rapporto esplicativo: l'ordinanza fa riferimento all'art. 16 cpv. 1, mentre il rapporto esplicativo parla dell'art. 16 cpv. 2. FRC chiede di correggere questa incongruità con la formulazione seguente: «L'USAV tratta i dati personali di cui agli articoli 16 capoverso 2, 33 e 35...»

GDK sottolinea l'importanza di questo articolo, che contribuisce a diminuire l'impiego di antibiotici e quindi ridurre le resistenze agli antibiotici. In un secondo tempo si potrebbe contemplare la possibilità di un'estensione a tutti i medicinali.

STS, ZT, Pro Natura, SKS e KAGfreiland fanno notare che i notevoli oneri e costi aggiuntivi provocati dalle modifiche qui proposte (veterinari, contadini, consumatori) hanno senso solo se i dati supplementari raccolti contribuiscono a definire strategie e misure mirate ed efficaci per promuovere la salute degli animali e ridurre il consumo di medicinali. A loro parere, la proposta nella sua forma attuale non lo garantisce. Oltre alle cifre sui consumi, che devono essere rilevate «il più vicino possibile all'animale» (ovvero le quantità esatte somministrate per ogni animale) e al tipo di medicamento impiegato, ecc. occorre rilevare anche i dati sui parametri produttivi, la mortalità, la morbilità ecc. Bisogna inoltre creare nuovi servizi presso la Confederazione per valutare questi dati a livello centralizzato, metterli a disposizione delle parti interessate (autorità, veterinari/istituti, agricoltori, consulenti agrari, ecc.) e definire su questa base eventuali misure. I servizi cantonali hanno già nei loro cassetti i moduli compilati sull'impiego di medicinali veterinari e svolgono controlli veterinari - senza che i dati e i referti raccolti confluiscono a livello centrale e siano valutati e usati in modo professionale. Questa raccolta di dati di scorta è fine a se stessa e deve cessare. È sbagliato imporre misure sempre più severe e onerose.

Il rilevamento dei dati deve consentire una valutazione dettagliata e i dati devono essere accessibili al pubblico.

Pro Natura giudica importante il rilevamento elettronico dei dati e propone per i suddetti motivi la seguente aggiunta: «Elabora i dati in modo esauriente, li rende accessibili al pubblico, allestisce in particolare una statistica del consumo di medicinali veterinari allo scopo di sorvegliare la situazione relativa alla resistenza agli antibiotici e trae le conclusioni necessarie su eventuali misure che si rendono necessarie per raggiungere gli obiettivi della StAR.»

Art. 38 Modifica degli allegati 2 e 5

Scienceindustries trova in teoria opportuno che gli antibiotici critici siano elencati in un allegato separato (allegato 5), ma – in vista di un'eventuale estensione - ritiene che un tale allegato debba elencare anche in futuro solo gli antibiotici le cui restrizioni sono fondate su un consenso generale e che sono considerati critici. Inoltre bisogna prendere in debita considerazione le condizioni locali e non recepire affrettatamente nel proprio diritto delle raccomandazioni (in parte controverse) di organismi internazionali. In altre parole, bisogna evitare che l'allegato con il suo carattere proibitivo venga esteso arbitrariamente ad altre classi, senza che una tale misura poggi su un ampio consenso (segnatamente degli ambienti direttamente interessati). Concretamente Scienceindustries **teme che l'allegato venga gradualmente ampliato**, tra l'altro a classi e preparati le cui restrizioni non sarebbero necessarie, mettendo così in pericolo la salute animale e umana, e che **le imprese di distribuzione dei preparati vengano eccessivamente limitate nella loro libertà economica**. Per questo motivo propone che, prima di un'eventuale estensione dell'allegato, vengano consultate le cerchie direttamente interessate e che ciò sia sancito già nell'ordinanza.

UR, SG, die GSK, VdU, AG, VSKT, VSKT Regio Centro, BL, OW, AI, TG, GR, NW, SH, AR, BE e JU chiedono un rimando al nuovo allegato 6 da loro proposto, in cui siano elencate espressamente le sostanze proibite per gli equini conformemente al regolamento UE 122/2013.

GDK chiede una precisazione del termine «regolarmente».

Art. 39a Disposizioni transitorie alla modifica del ...

Capoverso 1

AG e TI propongono di stralciare il capoverso con la motivazione che, per i motivi indicati nel commento

all'articolo 10 cpv. 5, essi sono contrari all'introduzione di un obbligo di notifica delle convenzioni all'ufficio del veterinario cantonale.

Anche **Bell Schweiz AG**, **SVGK**, **SGP** e **Micarna SA** chiedono lo stralcio di questo capoverso conformemente alle osservazioni fatte sull'art. 10 cpv. 5.

FR rimanda al commento sull'art. 10 cpv. 2 e chiede di adeguare l'art. 39a cpv. 1, se viene accolta la proposta sull'art. 10 cpv. 1

Capoversi 2, 3, 4, 5

Sui capoversi da 2 a 5 non sono pervenuti pareri né proposte di modifica.

Allegato 1 n. 2 cpv. 1, 1^{bis} e 2 Frequenze minime di visita per ispezioni d'azienda

CP non si oppone a una tale dichiarazione e concorda sulla flessibilizzazione della frequenza delle visite veterinarie in base ai rischi.

Secondo **TAPfEgg** l'aumento della frequenza delle ispezioni nelle aziende non migliora la situazione. Per propria esperienza sa che gli agricoltori che acquistano medicinali veterinari illecitamente li immagazzinano in modo tale che il veterinario dell'azienda non li scopra. Anche l'utilizzazione corretta è estremamente difficile da controllare. Nessun agricoltore ammetterà di usare i medicinali veterinari diversamente da quanto prescritto. TAPfEgg ritiene che le visite del veterinario dell'effettivo non sono un mezzo adeguato per verificare la situazione in merito all'uso dei medicinali veterinari e chiede che non venga dispensata alcuna sostanza attiva antimicrobica per la scorta – né per la profilassi né per la terapia. La dispensazione deve avvenire solo a scopo terapeutico previa consultazione del veterinario.

VdU, UR, OW, NW, VSKT, VSKT Regio Centro, BL, TG, GR, SH, ZG, AR, AI, SG, GDK e JU ritengono che la funzione e i compiti dei Cantoni non siano abbastanza chiari. Temono in particolare che l'applicazione non sia affatto vincolante o lo sia in modo insufficiente e che sia poco armonizzata. Per ottenere un'esecuzione uniforme a livello nazionale bisogna definirne i criteri in un'ordinanza di un ufficio federale o almeno in una direttiva tecnica. Si chiede di stilare un elenco di criteri per classificare le aziende in categorie di rischio o sotto forma di ordinanza di un ufficio federale o di direttiva tecnica.

Anche **BL** è del parere che non sia sufficiente incaricare i Cantoni di classificare le aziende in categorie di rischio, senza definire i relativi parametri. Una tale disposizione favorisce un'esecuzione disomogenea e 26 impostazioni diverse. Questa esigenza è sentita anche nell'attività di esportazione (cfr. contestazioni sistematiche nell'ambito delle esportazioni con la Cina per la carne risp. sottoprodotti di origine animale a causa delle differenze nella frequenza dei controlli e nelle checklist per le aziende di macellazione). I Cantoni devono disporre invece di una base di valutazione uniforme e di un tool per la valutazione del rischio. **BL** propone di aggiungere un nuovo capoverso o completare il capoverso 1^{bis} come segue: «Gli strumenti/i criteri per la valutazione del rischio vengono messi a disposizione dall'USAV (p. es. sotto forma di un nuovo allegato).»

GDK chiede che sia chiarito e precisato soprattutto il ruolo dei Cantoni. Devono essere definiti dei criteri di base per la classificazione delle aziende. Occorre precisare in quale forma i veterinari stilano il rapporto sulle visite e a chi devono consegnarlo, perché solo così questi documenti possono servire ai Cantoni come base per la valutazione del rischio. **GDK** propone la seguente formulazione per l'allegato 1, numero 1 capoverso 1: «Tutte le aziende devono essere visitate dal veterinario competente tra una e quattro volte all'anno, in base ai rischi.» Devono essere citati esplicitamente i criteri uniformi in base ai quali i Cantoni procedono alla classificazione delle aziende.

LU approva l'approccio basato sul rischio, ma si chiede come definire dei criteri uniformi. I criteri devono essere formulati in modo tale che il detentore di animali possa quasi classificarsi da solo (p. es. dimensioni, tipo di produzione, impiego di FM, ecc.), altrimenti la procedura diventa troppo complessa e provoca infinite discussioni tra i veterinari praticanti. In un secondo tempo si potranno integrare anche le conoscenze emerse dalla banca dati centrale. In questo modo il cpv. 1^{bis} potrebbe essere stralciato

oppure sostituito da criteri concreti. LU propone di aggiungere un capoverso all'allegato 1 in cui siano elencati dei criteri per la classificazione del rischio. Sono ipotizzabili anche altre forme, per esempio una direttiva tecnica, ma la soluzione proposta è di più facile fruizione.

AR, AI e SG segnalano inoltre che la nuova disposizione non deve indurre i Cantoni ad assegnare ogni singola azienda a una categoria di rischio. Deve essere il veterinario dell'effettivo a svolgere una valutazione del rischio in base a criteri di classificazione generali, basati p. es. sulla specie animale, la forma di produzione e il numero di animali, e ad annotare per iscritto questa classificazione (rivalutazione annuale, p.es. durante la prima visita Mvet dell'anno). In occasione del controllo PrP il Cantone verifica questa classificazione del rischio ed adotta provvedimenti se la classificazione del rischio o la frequenza delle visite Mvet non è corretta.

TI constata che con questo capoverso viene attribuito ai Cantoni il compito di classificare tutte le tenute di animali secondo criteri uniformi di rischio. Il rapporto esplicativo non dà alcuna indicazione circa i criteri che dovrebbero essere alla base di una tale classificazione. In realtà non esistono criteri sufficientemente oggettivi in grado di attribuire ogni azienda ad una categoria di rischio. Nell'esperienza pratica si rileva che le infrazioni alla legislazione sui farmaci possono essere rilevate in varie tipologie aziendali, indipendentemente dalla dimensione, dall'indirizzo zootecnico e dalle specie animali detenute. Visto che l'attribuzione di una categoria determinerebbe la frequenza delle visite veterinarie nell'ambito delle convenzioni MVet, essa dovrebbe consistere in una decisione amministrativa impugnabile. L'onere di lavoro che deriverebbe dalla messa in vigore di questo capoverso non appare proporzionale agli obiettivi perseguiti. TI è quindi contrario all'attribuzione di questo nuovo compito ai Cantoni. Per contro, considerato che i principali dati delle aziende che detengono animali da reddito - come la specie e il numero, la produzione di latte, i risultati dei controlli della legislazione veterinaria, la qualità del latte, il traffico degli animali, eccetera - sono registrati in banche dati nazionali (ISVet, Acontrol, DBMilch, BDTA), nella misura in cui l'autorità federale ritiene necessaria la classificazione delle aziende in base al rischio, TI non è contrario ad un attribuzione di questa competenza all'USAV. TI propone lo stralcio di questo capoverso oppure la seguente modifica: «L'USAV classifica le aziende in categorie di rischio, secondo criteri uniformi».

ZH apprezza che il numero delle visite veterinarie sia fissato in base al rischio, perché a suo parere un tale approccio contribuisce notevolmente a un uso oculato e corretto dei medicinali veterinari. Secondo ZH, l'onere supplementare per i Cantoni è limitato grazie al supporto dei sistemi d'informazione già operativi della Confederazione (ASAN/Acontrol) ed è ampiamente giustificato dai vantaggi.

ZH propone di modificare il n. 2 cpv. 1^{bis} come segue: «I veterinari cantonali classificano le aziende in categorie di rischio, secondo i criteri uniformi stabiliti [in ...].» Secondo l'art. 30 cpv. 1 OMVet, i veterinari cantonali sono le autorità di controllo competenti per le aziende di cui all'allegato 1 n. 2 cpv. 1^{bis}. Di conseguenza devono essere dichiarati espressamente come responsabili per la classificazione in categorie di rischio. Purtroppo né l'ordinanza né il rapporto esplicativo precisano come deve avvenire la classificazione. Questa lacuna provocherà un'esecuzione molto divergente tra i Cantoni. Per evitare questa situazione, ZH chiede che la Confederazione stabilisca dei criteri uniformi.

Anche **BE** è favorevole al sistema delle frequenze delle visite basate sui rischi, ma ricorda che i Cantoni non hanno oggi le basi né gli strumenti per classificare le aziende in categorie di rischio e comunicarle ai veterinari che hanno stipulato convenzioni Mvet affinché possano stabilire la frequenza delle visite. Per BE, affinché il sistema funzioni, bisogna stabilire delle responsabilità scaglionate: i criteri per la classificazione in categorie di rischio devono essere determinati in un'ordinanza di un ufficio federale, mentre l'attribuzione alle categorie di rischio e la determinazione della frequenza delle visite devono essere affidate ai veterinari che hanno stipulato una convenzione Mvet (ciò può avvenire facilmente durante la prima visita Mvet). La categoria dell'azienda e la frequenza prevista per le visite devono essere documentate dal veterinario. A questo proposito occorre stabilire un periodo transitorio. In un secondo momento, l'assegnazione della categoria potrà essere eventualmente integrata nella banca dati degli antibiotici.

La classificazione dei rischi finalizzata a determinare la frequenza delle visite del veterinario dell'effettivo nell'ambito delle convenzioni Mvet deve essere distinta dalla classificazione delle aziende in categorie di rischio da parte degli organi esecutivi cantonali al fine di determinare la frequenza dei controlli ufficiali

intermedi (seppure esista un nesso tra i due parametri).

Proposta sull'allegato 1 n. 2 cpv. 1^{bis}: L'USAV stabilisce i criteri per la classificazione in categorie di rischio e la procedura per la determinazione della frequenza delle visite in un'ordinanza. 2 I veterinari e gli studi veterinari, che hanno stipulato una convenzione Mvet determinano la categoria di rischio e la frequenza delle visite in base ai criteri di cui al cpv. 1^{bis}. La categoria di rischio e la frequenza delle visite prevista nonché eventuali modifiche sono documentate nella cartella medica.

Art. 39a cpv. 5 I veterinari e gli studi veterinari che hanno stipulato convenzioni Mvet secondo il diritto vigente, devono aver terminato la classificazione delle aziende in categorie di rischio e la determinazione della frequenza delle visite secondo l'allegato 1 n. 2 cpv. 2 entro il ... (12 mesi dopo l'entrata in vigore).

VD richiama l'attenzione su un altro punto critico: la modifica delle frequenze delle visite delle aziende in funzione del rischio rappresentato dall'utilizzazione non corretta dei medicinali veterinari. L'allegato 1 n. 2 cpv. 1 e 1^{bis} del progetto prevede che il numero delle visite, fissato attualmente a due all'anno, passerà a una frequenza tra una e quattro visite a seconda del rischio. Questa impostazione esige che i Cantoni suddividano le aziende in base a dei criteri che oggi non sono definiti. Indubbiamente questa nuova strategia non favorirà un'esecuzione armonizzata del diritto a livello nazionale, bensì comporterà un'applicazione differenziata, lenta e poco efficace. VD chiede pertanto di fissare il numero delle visite obbligatorie in questo contesto a una sola volta all'anno, lasciando ugualmente la possibilità di effettuare verifiche supplementari qualora le circostanze particolari di certe aziende lo richiedessero.

AG propone di lasciare lo status quo finché non saranno disponibili conoscenze attendibili sull'impatto delle convenzioni Mvet e del conseguente obbligo di visita sugli obiettivi e gli scopi dell'OMVet. AG propone di mantenere l'attuale formulazione del capoverso 1: «Tutte le aziende devono essere visitate con una frequenza di una – due volte all'anno, in base ai rischi» e di stralciare il cpv. 1^{bis} poiché mancano delle basi chiare per l'esecuzione. Secondo AG una regolamentazione provocherebbe formalità eccessive, mentre non è ancora accertato quali saranno gli effetti sugli obiettivi primari di questa ordinanza.

FR ritiene che la formulazione possa essere migliorata e propone la seguente modifica: «Tutte le aziende devono essere visitate almeno una volta all'anno in base ai rischi.»

VS ritiene troppo difficile fissare un numero di visite secondo determinati criteri. È convinto che le visite siano molto importanti nelle aziende specializzate nell'ingrasso (vitelli e suini) e in vacche che allattano, dove il veterinario non può svolgere visite regolari, mentre non hanno molto senso nelle aziende lattifere dove il veterinario si reca spesso per consultazioni su problemi di sterilità, parti difficili, zoppia, mastite, ecc. o nelle piccole aziende di allevamento ovino, dove l'uso dei medicinali si limita spesso ai vermi-fughi. VS propone:

- nessuna visita nelle piccole aziende di allevamento di ovini (< 30 capi), capre non da latte e cavalli
- 1 volta all'anno per le aziende con vacche da latte o capre da latte e le aziende di > 30 ovini (adulti)
- 2 volte all'anno per piccole aziende d'ingrasso (vitelli, bovini e suini)
- 4 volte all'anno per grandi aziende d'ingrasso (vitelli, bovini e suini)

SVSM vorrebbe sapere secondo quali criteri uniformi vengono determinate le categorie di rischio e si mette a disposizione per una collaborazione costruttiva in questo campo.

SBV, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, LOBAG, LBV, SGBV, SRP, ZBB, SZV, CVA e VTL accettano che le aziende che hanno firmato una convenzione Mvet siano visitate dal veterinario da una a quattro volte all'anno in base ai rischi (SGBV concorda sul principio). Chiedono tuttavia che i criteri per l'assegnazione delle aziende alle categorie di rischio siano elaborati in collaborazione con le suddette associazioni e organizzazioni specializzate nella produzione animale e siano poi applicati in modo uniforme su scala nazionale. Chiedono altresì che il capoverso 2 sia lasciato invariato.

SGBV considera tuttavia eccessivo un controllo veterinario quattro volte all'anno e propone la seguente modifica dell'allegato 1 numero 2: «Tutte le aziende devono essere visitate con una frequenza di una – tre volte all'anno, in base ai rischi.» Anche **RS GST SG,AR,AI** considera elevata la frequenza dei controlli perché nella prassi una frequenza elevata dei controlli provoca un onere di tempo supplementare

sproporzionato, che i veterinari non possono accollarsi anche alla luce della scarsità di personale nel settore degli animali da reddito. A suo parere sarebbe molto più importante anche a questo proposito promuovere il coinvolgimento e l'autoresponsabilità dei detentori di animali da reddito. Anche RS GST SG,AR,AI chiede che le aziende siano visitate con una frequenza di una – tre volte all'anno, in base ai rischi.

VTL propone che tutte le aziende debbano essere visitate con una frequenza di una – due volte all'anno, in base ai rischi.

GST, VSP, Bio Suisse e FiBL non capiscono perché la classificazione per categorie di rischio debba essere di competenza dei Cantoni, procedura che sfocerebbe inevitabilmente in un'applicazione disomogenea. Secondo loro occorre elaborare delle disposizioni valide su scala nazionale in collaborazione con le organizzazioni specializzate. La loro proposta sul capoverso 1^{bis}: l'USAV e le organizzazioni specializzate del rispettivo settore determinano i criteri per la classificazione delle categorie di rischio.

Anche secondo **Scienceindustries** la competenza per l'attribuzione delle aziende alle categorie di rischio deve essere affidata alle organizzazioni specializzate e non ai Cantoni. A questo proposito Scienceindustries sottolinea l'esigenza di una prassi armonizzata a livello nazionale e il pericolo che un patchwork federale pregiudichi un obiettivo di per sé meritevole. Anche **RS GST SG,AR,AI** ritiene che il capoverso 1^{bis} non debba lasciare spazio a differenze cantonali e propone la seguente formulazione: «I Cantoni classificano le aziende in categorie di rischio, secondo criteri uniformi su scala nazionale.»

Secondo **Micarna SA, SVGK, Bell Schweiz AG e SGP** i veterinari praticanti dovrebbero essere coinvolti e consultati dai Cantoni nella definizione delle categorie di rischio. I veterinari conoscono meglio di chiunque altro i punti forti e deboli delle aziende da loro assistite riguardo a una determinata categoria di animali. Proposta: i Cantoni classificano le aziende in categorie di rischio, per ogni categoria animale, eventualmente d'intesa con il veterinario curante (d'intesa con le sezioni specializzate della GST e secondo criteri uniformi).

Vetsuisse ZH non ritiene opportuno che tutte le aziende debbano essere visitate con una frequenza di una – quattro volte all'anno, in base ai rischi: in tal caso infatti anche un'azienda con una scorta di 1 blister o piccolissime confezioni di antelmintici dovrebbe essere visitata almeno una volta all'anno. Il concetto di «in base ai rischi» dovrebbe essere esteso anche ai Mvet dispensati per la scorta (1 flacone di ossitocina o 1 blister di antelmintico di scorta non ha lo stesso «potenziale di pericolo» di un flacone di cefalosporine). Vetsuisse ZH propone pertanto come variante 1: «Tutte le aziende devono essere visitate con una frequenza di zero – quattro volte all'anno, in base ai rischi» e come variante 2: «Tutte le aziende alle quali sono stati dispensati antibiotici per la scorta devono essere visitate con una frequenza di una – quattro volte all'anno.»

Anche **GST** ricorda che certi allevamenti amatoriali o di piccoli gruppi di animali da reddito rappresentano un basso rischio, che non è proporzionale alle prestazioni richieste nell'ambito della convenzione Mvet e chiede una nuova disposizione nell'allegato 1 «Per gli allevamenti di animali da reddito della categoria di rischio 0 è possibile rinunciare a una convenzione Mvet.»

SVPM e Oda Pferdeberufe rimandano alle loro osservazioni sull'art. 10b e 11 e chiedono di definire per gli equini una categoria di rischio 0 fintanto che non viene somministrata una terapia di gruppo per via orale. In questo caso sarebbe possibile solo la dispensazione di antelmintici. La «categoria di rischio 0» sarebbe esonerata dalla convenzione Mvet.

Allegato 5 **Sostanze attive antimicrobiche che non possono essere dispensate per la scorta**

SRP, Suisseporcs, SBV, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, SZV e LOBAG mettono in questione il divieto generale di dispensazione di tutti i macrolidi, perché questo gruppo include anche delle sostanze attive che sono impiegate da decenni solo nella medicina veterinaria e che sono tuttora molto efficaci. Non è quindi sicuro che il divieto aiuti a migliorare la situazione relativa alle resistenze. I suddetti partecipanti propongono che alla lett. b (macrolidi) si operi una distinzione tra le diverse sostanze attive.

BE approva l'idea di un elenco degli antibiotici di riserva ed è d'accordo con l'ultima frase del commento secondo la quale l'impiego di sostanze attive antimicrobiche critiche presuppone una ragionevole diagnostica veterinaria. Secondo BE, però, questo obiettivo non può essere raggiunto con il divieto di dispensazione per la scorta. La dispensazione per un'indicazione attuale non implica affatto la diagnostica veterinaria richiesta. Ciò che è invece indispensabile è l'applicazione di direttive sulla prescrizione, che per gli antibiotici critici devono prevedere una diagnostica adeguata, un conseguente concetto terapeutico, misure di accompagnamento e una verifica periodica del concetto terapeutico. Nell'ambito di un tale concetto terapeutico, gli antibiotici critici possono essere dispensati anche «per la scorta», cioè per animali non ancora ammalati al momento della diagnosi. Altrimenti bisogna chiedersi se la dispensazione «per la scorta» nell'ambito di un concetto terapeutico da verificare periodicamente possa essere davvero considerata una «dispensazione per la scorta». BE rimanda alla sua proposta sull'art. 11 cpv. 2.

GST ricorda il suo commento all'art. 11 (i medicinali che contengono le sostanze attive antimicrobiche possono essere dispensati solo secondo l'art. 11 cpv. 2^{bis}.)

RS GST SG,AR,AI propone un nuovo titolo, ovvero «Sostanze attive antimicrobiche critiche – i seguenti medicinali comportano un aumento della categoria di rischio secondo l'allegato 1 n. 2 cpv.1:…»

FiBL e Bio Suisse evidenziano che deve essere disciplinato anche il termine d'attesa di questi gruppi di sostanze attive, le quali vengono preferite ad altri antibiotici perché hanno spesso bassi termini d'attesa. FiBL e Bio Suisse avanzano la seguente proposta: «Medicamenti contenenti le seguenti sostanze attive antimicrobiche non possono essere dispensati per la scorta; inoltre bisogna stabilire un termine d'attesa minimo di 3 giorni (latte) e 5 giorni (tessuti commestibili):…»

In riferimento alle sue considerazioni sull'art. 11 cpv. 2^{bis} (nuovo), **Scienceindustries** concorda su una restrizione della dispensazione per la scorta, ma non su un divieto assoluto. Propone di stabilire un limite temporale per la dispensazione.

VSP rinvia al suo commento all'art. 11 e propone di limitare a 3 mesi la dispensazione di medicinali con le sostanze attive indicate o lasciarla invariata, altrimenti le aziende interessate potrebbero essere classificate in un'elevata categoria di rischio ed essere ispezionate 4 volte all'anno. A seconda del tipo di produzione e del sistema dell'ingrassamento di un lotto omogeneo il termine potrebbe essere ridotto a 2 mesi perché il maggiore rischio di infezione è all'inizio del ciclo di produzione (ingrasso). VSP propone la seguente formulazione: «Medicamenti contenenti le seguenti sostanze attive antimicrobiche possono essere dispensati solo secondo l'art. 284 per un massimo di 3 mesi.»

Bell Schweiz AG, SVGK, SGP e Micarna SA ricordano che almeno nel settore avicolo (e secondo le dichiarazioni di SVSM e di GST anche nei suini) occorre permettere determinate dispensazioni per la scorta anche di questi gruppi di sostanze attive e propongono pertanto di modificare il titolo come segue: «Sostanze attive antimicrobiche che possono essere dispensate per la scorta solo a particolari condizioni e in modo limitato.»

5) Allegato 1: Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva con abbreviazioni

Abkürzung	Name
Kantonsregierungen / Cantons / Cantoni	
AG	Regierungsrat des Kantons Aargau, Aarau
AR	Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Herisau
AI	Regierungsrat des Kantons Appenzell Innerrhoden
BE	Regierungsrat des Kantons Bern, Bern Le Conseil-exécutif du canton de Berne, Berne
BL	Regierungsrat des Kantons Basel - Landschaft, Liestal
BS	Regierungsrat des Kantons Basel - Stadt, Basel
FR	Staatsrat des Kantons Freiburg, Freiburg Le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg, Fribourg
GE	Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, Genève
GL	Landesstatthalter des Kantons Glarus, Glarus
GR	Regierung des Kantons Graubündens, Chur La regenza dal chantun Grischun, Cuiria Il Governo del Cantone dei Grigioni, Coira
JU	Gouvernement de la République et Canton du Jura, Delémont
LU	Regierungsrat des Kantons Luzern, Luzern
NE	Le Conseil d'état de la République et Canton de Neuchâtel, Neuchâtel
NW	Landammann und Regierungsrat des Kantons Nidwalden, Stans
OW	Finanzdepartement des Kantons Obwalden, Sarnen
SG	Regierung des Kantons St. Gallen, St. Gallen
SH	Kanton Schaffhausen, Departement des Innern, Schaffhausen
SO	Regierungsrat des Kantons Solothurn, Solothurn
SZ	Regierungsrat des Kantons Schwyz, Schwyz
TG	Regierungsrat des Kantons Thurgau, Frauenfeld
TI	Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato, Bellinzona
UR	Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri, Altdorf
VD	Département de la sécurité et de l'environnement, Lausanne
VS	Staatsrat des Kantons Wallis, Sitten Conseil d'Etat du Canton du Valais, Sion
ZG	Regierungsrat des Kantons Zug, Zug
ZH	Regierungsrat des Kantons Zürich, Zürich
GDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren
In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale	
SPS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse (PSS) Partito socialista svizzero (PSS)
SVP	Schweizerische Volkspartei Union démocratique du centre (UDC) Unione democratica di centro (UDC)
Gesamtschweizerische Dachverbände (Gemeinden, Städte, Berggebiete und Wirtschaft) / associations faitières qui œuvrent au niveau national (communes, villes, régions de montagne, économie) / Associazioni mantello nazionali (comuni, città, regioni di montagna, economia)	
SAB	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)
SSV	Schweizerischer Städteverband

	Union des villes suisses (UVS) Unione delle città svizzere UCS)
SBV	Schweizerischer Bauernverband Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
Organisationen und interessierte Kreise / Organisations et milieux intéressés / Organizzazioni e cerchie interessate	
ACSI	Associazione Consumatrici della Svizzera
Apisuisse	Dachverband der schweizerischen Bienenzüchtervereine
APS/VSF	Verband Schweizer Fischzüchter / Association des Pisciculteurs suisses
BGK	Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer
Bio Suisse	Dachverband der Schweizer Biolandbau-Organisationen
Bell Schweiz AG	Schweizer Interessengemeinschaft Geflügel
CP	Centre Patronal
FMH	Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
FRC	Fédération romande des consommateurs
GRIP	Groupement Romand de l'industrie
GST	Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte
KAGfreiland	u.a. Bio-Label mit den schweizweit strengsten Tierhaltungs-Richtlinien
KAV	Schweizerische Kantonsapothekervereinigung
kf	Konsumentenforum
LOBAG	Landwirtschaftliche Organisation Bern und angrenzende Gebiete
Micarna SA	Entreprise suisse de transformation de la viande
mws	Medical Women Switzerland
Pharmalog	Swiss pharma logistic association
pharmaSuisse	Schweizerischer Apothekerverband
SDV	Schweizerischer Drogistenverband
SGP	Schweizer Geflügelproduzenten
scienceindustries	Schweizer Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz SKS, Bern
SMP	Schweizer Milchproduzenten
STS	Schweizerischer Tierschutz
Suisseporcs	Schweizerischer Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband
SVKH	Schweizerischer Verband für komplementärmedizinische Heilmittel
SVS	Vereinigung der Spitaldirektoren
Swissgenetics	Schweizer Produzent und Vermarkter von Rindersperma für die künstliche Besamung
SZV	Schweizerischer Schafzuchtverband
UFA	UFA AG ; Union des Fédérations Agricoles
Vetsuisse BE	Veterinärmedizinische Fakultät Vetsuisse Bern
Vetsuisse ZH	Veterinärmedizinische Fakultät Vetsuisse Zürich, Abteilung für Schweine-medicin
VSKT	Vereinigung der Schweizerischen Kantonstierärztinnen und Kantonstier-ärzte
VSP	Verband Schweizerischer Pferdezuchtorganisationen
VSVA	Verband der schweizerischen Versandapotheken
VZFS	Verband zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz
Nicht direkt begrüßte Anhörungsteilnehmer / Participants à l'audition qui n'ont pas été officiellement invités / Partecipanti all'indagine conoscitiva non interpellati direttamente	
CVA	Chambre valaisanne d'agriculture

Gallo Suisse	Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten
FiBL	Forschungsinstitut für biologischen Landbau, Frick
LBV	Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband
OdA Pferdeberufe	Organisation der Arbeitswelt Pferdeberufe
ProNatura	Pro Natura, Basel
RS GST SG,AR,AI	Tierärztegesellschaft der Kantone SG,AR,AI, Regionalsektion der Gesellschaft Schweizer Tierärzte
SFF	Schweizer Fleisch-Fachverband
SGBV	St. Galler Bauernverband
SKMV	Schweizerische Kälbermäster-Verband
SRP	Schweizer Rindviehproduzenten
SSK	Schweizerische Staatsanwältkonferenz
SVGK	Schweizerische Vereinigung für Geflügelkrankheiten
svph	Société vaudoise de pharmacie
SVPM	Schweizerische Vereinigung für Pferdemedizin
SVSM	Schweizerische Vereinigung für Schweinemedizin
Swiss Beef CH	Vereinigung für schweizer Qualitätsrindfleisch
swissherdbook	Genossenschaft Rindviehzuchtverband Zollikofen
TAPfEgg	Tierarztpraxis am Pfannenstil
VdU	Veterinäramt der Urkantone
VSKT Regio Centro	Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und -tierärzte Regio Centro
VTL	Verband Thurgauer Landwirtschaft
ZBB	Zentralschweizer Bauernbund
ZT	Zürcher Tierschutz
ZVCH	Zuchtverband Schweizer Sportpferde

6) Allegato 2: Elenco dei destinatari interpellati

Kantone und Fürstentum Liechtenstein/ Cantons et Principauté de Liechtenstein / Cantoni e Principato del Liechtenstein

Abk. Abrév. Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau Chancellerie d'Etat du canton d'Argovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Argovia
AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Chancellerie d'Etat du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Interno
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Chancellerie d'Etat du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieur Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Esterno
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'Etat du canton de Berne Cancelleria dello Stato del Cantone di Berna

BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Chancellerie d'Etat du canton de Bâle-Campagne Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Campagna
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Chancellerie d'Etat du canton de Bâle-Ville Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Città
FR	Staatskanzlei des Kantons Freiburg Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo
GE	Staatskanzlei des Kantons Genf Chancellerie d'Etat du canton de Genève Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra
GL	Regierungskanzlei des Kantons Glarus Chancellerie d'Etat du canton de Glaris Cancelleria dello Stato del Cantone di Glarona
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden Chancellerie d'Etat du canton des Grisons Cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni
JU	Staatskanzlei des Kantons Jura Chancellerie d'Etat du canton du Jura Cancelleria dello Stato del Cantone del Giura
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern Chancellerie d'Etat du canton de Lucerne Cancelleria dello Stato del Cantone di Lucerna
NE	Staatskanzlei des Kantons Neuenburg Chancellerie d'Etat du canton de Neuchâtel Cancelleria dello Stato del Cantone di Neuchâtel
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Chancellerie d'Etat du canton de Nidwald Cancelleria dello Stato del Cantone di Nidvaldo
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden Chancellerie d'Etat du canton d'Obwald Cancelleria dello Stato del Cantone di Obvaldo
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Chancellerie d'Etat du canton de St-Gall Cancelleria dello Stato del Cantone di San Gallo
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Chancellerie d'Etat du canton de Schaffhouse Cancelleria dello Stato del Cantone di Sciaffusa
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn Chancellerie d'Etat du canton de Soleure Cancelleria dello Stato del Cantone di Soletta
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz Chancellerie d'Etat du canton de Schwyz Cancelleria dello Stato del Cantone di Svitto
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau Chancellerie d'Etat du canton de Thurgovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Turgovia
TI	Staatskanzlei des Kantons Tessin Chancellerie d'Etat du canton du Tessin Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri Chancellerie d'Etat du canton d'Uri Cancelleria dello Stato del Cantone di Uri

VD	Staatskanzlei des Kantons Waadt Chancellerie d'Etat du canton de Vaud Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud
VS	Staatskanzlei des Kantons Wallis Chancellerie d'Etat du canton du Valais Cancelleria dello Stato del Cantone del Vallese
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug Chancellerie d'Etat du canton de Zoug Cancelleria dello Stato del Cantone di Zugo
ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich Chancellerie d'Etat du canton de Zurich Cancelleria dello Stato del Cantone di Zurigo
FL	Regierung des Fürstentums Liechtenstein Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein Governo del Principato del Liechtenstein
KdK	Konferenz der Kantonsregierungen Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)
GDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)
VDK	Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren Conférence des Chefs des Départements cantonaux de l'Economie Publique (CDEP) Conferenza dei Directori Cantonali dell'Economia Publica (CDEP)
KKJOD	Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren Conférence des Directrices et Directeurs des Département cantonaux de Justice et Police (CCDJP) Conferenza delle Direttrici e dei Direttori Dipartimenti cantonali di Giustizia e Polizia (CDDGP)
KSBS	Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz Conférence des Autorités de Poursuite pénale de Suisse (CAPS) Conferenza della Autorita Inquirenti Svizzere (CAIS)

In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblée federale

BDP	Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz Parti bourgeois-démocratique Suisse (PBD) Partito borghese-democratico Svizzero (PBD)
csp-ow	Christlich-soziale Partei Obwalden
CSPO	Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis
CVP	Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) Partito popolare democratico svizzero (PPD)
EVP	Evangelische Volkspartei der Schweiz Parti évangélique suisse (PEV) Partito evangelico svizzero (PEV)
FDP	Die Liberalen Les libéraux-radicaux (PLR) I liberali (PLR)
glp	Grünliberale Partei Parti vert'libéral (pvl)

GPS	Grüne Partei der Schweiz Parti écologiste suisse (PES) Partito ecologista svizzero (PES)
Lega	Lega dei Ticinesi
MCR	Mouvement Citoyens Romand
SPS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse (PSS) Partito socialista svizzero (PSS)
SVP	Schweizerische Volkspartei Union démocratique du centre (UDC) Unione democratica di centro (UDC)

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

SAB	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)
SGV	Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses (ACS) Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS)
SSV	Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses (UVS) Unione delle città svizzere UCS)

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

economie-suisse	Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation
KV Schweiz	Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)
SAV	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SBV	Schweizerischer Bauernverband Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)
SGB	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
SVF	Schweizerischer Verband für Frauenrechte Association suisse pour les droits de la femme (ADF) Alliance Internationale des Femmes (AIF)

Travail.Suisse	Travail.Suisse
----------------	----------------

Organisation und interessierte Kreise / Organisations et milieux intéressés / Organizzazioni e cerchie interessate

ACSI	Associazione Consumatrici della Svizzera italiana
aiti	FARMA INDUSTRIA TICINO - Associazione ticinese delle industrie chimiche e farmaceutiche
ASSGP	Association Suisse des Fabricants de Spécialités Grand Public
BGK	Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer Service consultatif et sanitaire pour petits ruminants (SSPR)
Bio.inspecta	Bio.inspecta AG
biomedica	Biomedica, Schule für westliche und fernöstliche Medizin
Bio Suisse	Dachverband der Schweizer Biolandbau-Organisationen Fédération des organisations suisses d'agriculture biologique Associazione mantello delle organizzazioni svizzere per l'agricoltura biologica
Coop	Coop, Direktionssitz Basel Coop, Direction Coop, Direzione
CP	Centre Patronal, Bern
DAKOMED	Dachverband Komplementärmedizin
ESD	Ecole Supérieure de droguerie
fenaco	Fenaco, Bern
Fidelio	Fidelio Biofreiland AG
FIT	Farma Industria Ticino
FMH	Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Fédération des médecins suisses Federazione dei medici svizzeri
FRC	Fédération romande des consommateurs
Galenica	Galenica AG Galenica SA
GfS	Gesundheitsförderung Schweiz Promotion Santé Suisse (PSS) Promozione Salute Svizzera (PSS)
GRIP	Groupement Romand de l'Industrie Pharmaceutique
GSASA	Gesellschaft schweizerischer Amts- und Spitalapotheker Association suisse des pharmaciens de l'administration et des hôpitaux Associazione svizzera dei farmacisti dell'amministrazione e degli ospitali
GSIA	Gesellschaft Schweizerischer Industrieapotheker(Innen) Société suisse des pharmaciens d'industrie (SSPI)
GST	Gesellschaft Schweizerischer Tierärzte Société des Vétérinaires suisse (SVS)
H+	H+ Die Spitäler der Schweiz H+ Les Hôpitaux de Suisse H+ Gli Ospedali Svizzeri
IG DHS	Interessengemeinschaft Detailhandel Communauté d'intérêt du commerce de détail suisse (CI CDS)
Intergenerika	Intergenerika, Liestal
Interpharma	Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz Association des entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche Associazione delle imprese farmaceutiche svizzere che praticano la ricerca
IPK	Interessenverband für pharmazeutische, kosmetische und verwandte Produkte, Sisseln

IP-Suisse	IP-Suisse, Zollikofen
Swiss TPH	Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut der Universität Basel Institut tropical et de santé publique suisse de l'Université de Bâle Swiss Tropical and Public Health Institute University of Basel
EBPI ZH	Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich Epidemiology, Biostatistics and Prevention Institute of the University of Zurich
IUMSP	Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Lausanne Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne Istituto universitario di medicina sociale e preventiva di Losanna
KAG	Kagfreiland
KAV	Schweizerische Kantonsapothekervereinigung Association des pharmaciens cantonaux (APC) Associazione dei farmacisti cantonali
KF	Konsumentenforum Forum des consommateurs Forum dei consumatori
KKA	Konferenz der Kantonalen Ärztgesellschaften Conférence des sociétés cantonales de médecine (CCM) Conferenza delle Società Mediche Cantionali (CMC)
Lobag	Landwirtschaftliche Organisation Bern und angrenzende Gebiete
MGB	Migros-Genossenschafts-Bund La Fédération des coopératives Migros (FCM) Federazione delle cooperative Migros (FCM)
MWS	Ärztinnen Schweiz Femmes médecins Suisse Donne medico Svizzera
Pharmalog.ch	Swiss pharma logistic association
pharmaSuisse	Schweizerischer Apothekerverband Société suisse des pharmaciens Società svizzera dei farmacisti
Public Health	Public Health Schweiz Santé publique Suisse Salute pubblica Svizzera
RADIX	Schweizerische Gesundheitsstiftung Fondation suisse pour la santé Fondazione svizzera per la salute
SAMW	Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM)
SAPI	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Patienteninteressen Communauté suisse de travail pour les intérêts des patient-e-s
SDV	Schweizerischer Drogisten-Verband L'Association suisse des droguistes (ASD)
SFZV	Schweizerischer Freibergzuchtverband Fédération suisse d'élevage du cheval de la rasse des Franches-Montagnes (FSFM)
SGGP	Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspolitik Société suisse pour la politique de la santé Società svizzera per la politica della salute
SGP	Schweizer Geflügelproduzenten Association Suisse des Producteurs de Volaille (ASPV)
SGPG	Schweizerische Gesellschaft für Fachärztinnen und -ärzte für Prävention und Gesundheitswesen Société suisse des médecins spécialiste en prévention et santé publique (SSSP)

SI	Scienceindustries
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz Fondation pour la protection des consommateurs Fondazione per la protezione dei consumatori
SMI	Schweizerische Medikamenteninformationsstelle
SMP	Schweizer Milchproduzenten
SPO	Stiftung SPO Patientenschutz Fondation Organisation suisse des patients OSP Fondazione Organizzazione svizzera dei pazienti OSP
SRK	Blutspende SRK Schweiz Transfusion CRS Suisse Transfusione CRS Svizzera
SSO	Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Société suisse des médecins-dentistes Società svizzera odontoiatri
SSPT	Swiss society of pharmacology and toxicology
STIZ	Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum Centre Suisse d'Information Toxicologique (CSIT) Centro Svizzero d'Informazione tossicologica(CSIT)
STS	Schweizer Tierschutz
Suisag	Dienstleistungszentrum für die Schweineproduktion
Suisseporcs	Suisseporcs
SVBG	Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen Fédération Suisse des Associations professionnelles du domaine de la Santé (FSAS)
Swissgenetics	Swissgenetics
SVKH	Schweizerischer Verband für komplementärmedizinische Heilmittel
SVS	Schweizerische Vereinigung der Spitaldirektoren
swiss scc	Gesellschaft schweizerischer Kosmetik-Chemiker Société suisse des chimistes-cosméticiens
SZV	Schweizerischer Schafzuchtverband Fédération suisse d'élevage ovin Federazione svizzera d'allevamento ovino
SZZV	Schweizerischer Ziegenzuchtverband Fédération suisse d'élevage caprin (FSEC) Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC)
Translait SA	Translait SA
UFA AG	Union des Fédérations Agricoles
VEDAG	Verband deutschschweizerischer Ärztegesellschaften
VetSA	Schweizerische Verteilzentrale für Tierarzneimittel Centrale suisse de répartition de médicaments vétérinaires
Vetsuisse Bern	Vetsuisse Fakultät Bern
Vetsuisse Zürich	Vetsuisse Fakultät Zürich
VIPS	Vereinigung der Importeure pharmazeutischer Spezialitäten Association des Entreprises Pharmaceutiques en Suisses
VKCS	Verband der Kantonschemiker der Schweiz Association des chimistes cantonaux de Suisse (ACCS) Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS)
VKMB	Vereinigung zum Schutz kleiner und mittlerer Bauern Association suisse pour la défense des petits et moyens paysans Associazione svizzera per la difesa dei piccoli e medi contadini
VKS	Vereinigung der Kantonsärzte der Schweiz

	Association des médecins cantonaux de Suisse Associazione de medici cantonali della Svizzera
Apisuisse	Dachverband der schweizerischen Bienenzüchtervereine
VSF	Vereinigung Schweizerischer Futtermittelfabrikanten Association suisse des fabricants d'aliments fourragers
VSF	Verband Schweizer Fischzüchter Association de pisciculteurs Suisse
VSKT	Vereinigung der Schweizerischen Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte Association Suisse des vétérinaires cantonaux (ASVC)
VSMR	Vereinigung der Schweizer Medizinalrechtsanwälte
VSP	Verband Schweizerischer Pferdezuchtorganisationen Fédération Suisse des organisations d'Elevage Chevalin (FSEC)
VSPA	Verband der schweizerischen Versandapotheken
VZFS	Verband zoologische Fachgeschäfte der Schweiz
Xund	Dachverband Xund (natürliche Methoden der KomplementärTherapie) Association faïtière Xund